



Berna, 18 giugno 2021

Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul)

Primo rapporto della Svizzera

PREFAZIONE

L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul il 1° aprile 2018 ha dato nuovo impulso alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Svizzera: ha permesso di migliorare la protezione giuridica delle vittime e di avviare una discussione su come migliorare il sistema di perseguimento penale di reati sessuali e stalking. Il Consiglio federale ha adottato una strategia per la parità tra donne e uomini in cui ha integrato un piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul. In occasione del dialogo strategico sulla violenza domestica, la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni della società civile hanno sottoscritto una roadmap di misure per la lotta alla violenza domestica.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di stanziare un credito annuo di 3 milioni di franchi per il sostegno a progetti e misure per la prevenzione della violenza. Togliere linfa alla violenza è fondamentale, poiché la violenza domestica e la violenza nei confronti delle donne hanno gravi conseguenze per le vittime. Inoltre, la prevenzione permette di risparmiare: ogni anno, in Svizzera, la violenza nei rapporti di coppia genera costi per almeno 164 milioni di franchi.

La Convenzione di Istanbul ha contribuito anche a dare visibilità al tema della violenza: il numero di interventi parlamentari in materia è infatti aumentato notevolmente a tutti i livelli istituzionali. Diversi Cantoni e Città hanno elaborato piani d'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, mentre altri hanno integrato il tema nei loro obiettivi di legislatura. Un'ottantina di organizzazioni non governative hanno dato vita a una piattaforma per coordinare gli sforzi nell'ambito dell'attuazione della Convenzione di Istanbul in Svizzera. Per combattere efficacemente la violenza domestica e la violenza nei confronti delle donne, è necessaria la collaborazione di tutti i livelli istituzionali e di tutti gli attori coinvolti.

Purtroppo la violenza contro le donne e la violenza domestica fanno parte della quotidianità svizzera. Soltanto l'anno scorso, ne sono stati registrati 20 000 episodi. Gli obiettivi della Convenzione di Istanbul sono dunque una priorità assoluta per la Svizzera. La violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica costituiscono una grave violazione dei diritti umani e devono essere sistematicamente prevenute e perseguite.

Alain Berset
Consigliere federale
Capo del Dipartimento federale dell'interno DFI

INDICE

Elenco delle abbreviazioni.....	I
Indice delle tabelle.....	II
I. Introduzione.....	1
I A. Ratifica e primo rapporto nazionale.....	1
I B. Attuazione della Convenzione di Istanbul nel sistema federale svizzero.....	2
II. Politiche integrate e raccolta dei dati	7
II A. Strategie e piani d'azione contro la violenza	8
II B. Finanziamento delle misure.....	11
II C. Sostegno agli attori della società civile	15
II D. Organi di coordinamento e monitoraggio	16
II E. Raccolta dei dati	21
II F. Ricerca.....	24
II G. Indagini sulla popolazione	25
III. Prevenzione	28
III A. Campagne e programmi	28
III B. Prevenzione della violenza nei materiali didattici e nei programmi scolastici	33
III C. Formazione iniziale delle figure professionali.....	35
III D. Formazioni continue sulla violenza.....	36
III E. Programmi per autori e autrici di atti di violenza.....	36
III F. Programmi per autori e autrici di reati di natura sessuale	39
III G. Partecipazione del settore privato e dei media.....	41
III H. Standard di autoregolazione per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per i media	42
III I. Prevenzione della violenza sul posto di lavoro.....	43
III J. Altre misure di prevenzione	44
IV. Protezione e sostegno	45
IV A. Informazioni per le vittime di violenza.....	45
IV B. Servizi di supporto generali	46
IV C. Assistenza in materia di denunce individuali o collettive	49
IV D. Servizi di supporto specializzati.....	49
IV E. Linee telefoniche di sostegno	53
IV F. Protezione e supporto ai minori testimoni di violenza	54
IV G. Altre misure di sostegno alle vittime di violenza	55
V. Diritto sostanziale.....	57
V A. Quadro giuridico.....	57
V B. Raccomandazioni per specialisti	59
V C. Procedure civili.....	61
V D. Risarcimenti	62
V E. Diritto di visita e custodia dei figli.....	64
V F. Forme di violenza	65
V G. Molestie sessuali	67
V H. Complicità o istigazione	68
V I. Tentativo	68
V J. Giustificazione dei reati.....	69
V K. Rapporto con l'autore del reato	69
V L. Sanzioni e misure	69
V M. Circostanze aggravanti	70
V N. Conciliazione.....	71
V O. Dati sui reati	72
V P. Altre misure.....	75

VI. Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive	77
VI A. Interventi	77
VI B. Valutazione dei rischi	79
VI C. Allontanamenti	81
VI D. Ordinanze di ingiunzione o di protezione	83
VI E. Dati sulle misure di protezione	85
VI F. Procedimenti d'ufficio	86
VI G. Procedimenti contro la volontà della vittima	87
VI H. Persone di fiducia per la vittima	87
VI I. Misure di protezione durante il procedimento	87
VI J. Assistenza legale gratuita e gratuito patrocinio	90
VI K. Altre misure	91
VII. Migrazione e asilo	92
VII A. Status di residente per le vittime	93
VII B. Richieste di asilo basate sul genere	95
VII C. Procedure d'asilo attente alle specificità di genere e protezione dei richiedenti l'asilo	97
VII D. Non-respingimento	99
VII E. Altre misure	99
Allegato	101
1. Formazione iniziale 2018–2019 (istruzione o formazione professionale) <i>(secondo la tabella 1 del questionario GREVIO)</i>	101
2. Formazione continua specifica/interna 2018–2019 <i>(secondo la tabella 2 del questionario GREVIO)</i>	102
3. Piani d'azione e piani per l'uguaglianza di genere cantonali e comunali e pacchetti di misure con mandati del Governo contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	103
3.1. Membri della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD)	103
3.2. Sintesi dei piani d'azione cantonali contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	106
3.3. Sintesi dei piani cantonali per l'uguaglianza di genere e contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dei loro obiettivi	111
3.4. Sintesi dei pacchetti di misure cantonali contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica con mandati del Governo	112
4. Istituzioni per persone violente in Svizzera	120
5. Capienza delle case rifugio e degli alloggi d'emergenza in Svizzera nel 2017, secondo i Cantoni	127
6. Panoramica dei servizi di consulenza telefonica per le vittime di violenza nei confronti delle donne o violenza domestica in Svizzera	129
7. Statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS) 2018 e 2019	132
8. Statistica criminale di polizia (SCP): proporzione della violenza domestica rispetto agli atti violenti registrati dalla polizia, 2018–2020	134

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AI	Assicurazione per l'invalidità
AIGP	Armonizzazione dell'informatica nella giustizia penale
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti
APSCV	Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza
CC	Codice civile
CCDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CEDAW	Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
CFQF	Commissione federale per le questioni femminili
CH	Confederazione Svizzera
CO	Codice delle obbligazioni
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti
CP	Codice penale
CPC	Codice di procedura civile
CPM	Codice penale militare
CPP	Codice di procedura penale
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
CSL	Commissione svizzera per la lealtà
CSP	Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità fra donne e uomini
CSUC-LAV	Conferenza svizzera degli uffici di collegamento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (Conferenza degli uffici di collegamento LAV)
CSVD	Conferenza svizzera contro la violenza domestica
CSW	Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (<i>Commission on the Status of Women</i>)
DAO	Organizzazione mantello delle case delle donne della Svizzera e del Liechtenstein (<i>Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein</i>)
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DTF	Decisione del Tribunale federale
ETP	Equivalente a tempo pieno
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
FNS	Fondo nazionale svizzero
GREVIO	Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (<i>Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence</i>)
HarmoS	Armonizzazione della scuola della scuola obbligatoria (<i>Harmonisierung der obligatorischen Schule</i>)
INDU	Istituzione nazionale per i diritti umani
LAsi	Legge sull'asilo
LAV	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati
LF	Legge federale
LGBTIQ	Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer
LPAG	Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche

LPar	Legge sulla parità dei sessi
LStrI	Legge sugli stranieri e la loro integrazione
MGF	Mutilazione genitale femminile
OASA	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
OHS	Statistica degli aiuti alle vittime di reati (<i>Opferhilfestatistik</i>)
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PAN	Piano d'azione nazionale
PF	Politecnico federale
PMI	Piccole e medie imprese
PNR	Programma nazionale di ricerca
PSC	Prevenzione svizzera della criminalità
RS	Raccolta sistematica
SCP	Statistica criminale di polizia
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SRG SSR	Società svizzera di radiotelevisione
SSUV	Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni
SUS	Statistica delle condanne penali
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFPD	Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFSPÖ	Ufficio federale dello sport
UFU	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
UST	Ufficio federale di statistica

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: dati di prevalenza risultanti dai sondaggi sulla sicurezza in Svizzera	26
Tabella 2: case rifugio e alloggi d'emergenza in Svizzera	50
Tabella 3: pene applicabili ai reati secondo il CP	69
Tabella 4: vittime di omicidi in ambito domestico	73
Tabella 5: vittime di tentati omicidi in ambito domestico.	74

I. INTRODUZIONE

I A. Ratifica e primo rapporto nazionale

Anche in Svizzera, la violenza sulle donne e la violenza domestica sono un problema considerevole. Data la diffusione di queste forme di violenza e le loro gravi conseguenze sugli individui e sulla società, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica¹ è di fondamentale importanza anche per il nostro Paese. La Convenzione stabilisce infatti uno standard europeo che serve da linea guida per la Svizzera nel suo impegno nella politica interna ed estera.

La Convenzione è stata aperta alla firma dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Istanbul l'11 maggio 2011, per questo è chiamata anche Convenzione di Istanbul. Dopo essere stata ratificata da dieci Stati contraenti, è entrata in vigore il 1° agosto 2014.

Il testo della Convenzione è stato stabilito dopo diversi anni di negoziati preliminari a cui ha partecipato anche una delegazione della Svizzera². L'11 settembre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione di Istanbul. Nel 2015, il testo è stato sottoposto ai Cantoni, ai partiti politici e alle associazioni, organizzazioni e istituzioni interessate. Sono stati raccolti 84 pareri, in larga maggioranza a favore dell'adesione della Svizzera alla Convenzione³.

Il 2 dicembre 2016, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il suo messaggio sull'approvazione della Convenzione di Istanbul⁴, in cui spiega che la Svizzera dispone delle basi legali richieste dalla Convenzione e che le misure già adottate da Confederazione, Cantoni e Comuni soddisfano ampiamente le esigenze della Convenzione. Per la ratifica non sono stati necessari adeguamenti della legislazione svizzera. I dibattiti parlamentari si sono conclusi con l'approvazione della Convenzione di Istanbul da parte del Consiglio degli Stati il 27 febbraio 2017 e da parte del Consiglio nazionale il 31 maggio 2017⁵. La Convenzione è stata ratificata dalla Svizzera il 14 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2018.

Per la Svizzera, la Convenzione di Istanbul non rappresenta soltanto uno strumento giuridico, ma anche un **quadro di riferimento vincolante** per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento penale. La Convenzione esorta la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a continuare ad applicare in maniera rigorosa le misure vigenti, ad individuare gli ambiti che necessitano di ulteriori misure e ad attuarne di nuove in collaborazione con gli organismi competenti e la società civile. Data la molteplicità degli attori che intervengono a tutti i livelli istituzionali, è particolarmente

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS **0.311.35**)

² Maggiori informazioni sul contesto storico possono essere consultate su: www.coe.int/istanbulconvention > About > Historical background (stato: 30.4.2021).

³ Le prese di posizione della procedura di consultazione sulla Convenzione di Istanbul possono essere consultate sul sito dell'Ufficio federale di giustizia: www.ufg.admin.ch > Società > Violenza domestica > Progetti di legislazione in corso: Protezione delle vittime di violenza domestica (stato: 30.4.2021).

⁴ Messaggio del 2 dicembre 2016 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; FF **2017** 143)

⁵ Decreto federale del 16 giugno 2017 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (FF **2017** 3681)

importante garantire un'attuazione globale e coordinata delle misure, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

In qualità di organismo di coordinamento nazionale ufficiale ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Istanbul, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è responsabile della redazione del rapporto della Svizzera e si è quindi occupato della raccolta di dati e informazioni a livello nazionale. A livello cantonale i dati e le informazioni sono stati raccolti dalla Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) su mandato della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS; per gli organismi di coordinamento cantonali v. allegato, n. 3.1). In vista del rapporto, l'UFU ha inoltre redatto due studi supplementari: un inventario dei servizi di consulenza telefonica nei casi di violenza contro le donne e violenza domestica in Svizzera⁶ e un inventario delle offerte di formazione e formazione continua sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica destinate a diverse categorie professionali⁷. I risultati dei due studi sono stati presi in considerazione nella redazione del presente rapporto.

La struttura del presente primo rapporto della Svizzera riflette quella dell'esauriente questionario elaborato dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), suddiviso in sette capitoli che riprendono la struttura tematica della Convenzione di Istanbul (Politiche integrate e raccolta dei dati; Prevenzione; Protezione e sostegno; Diritto sostanziale; Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive; Migrazione e asilo). Il rapporto si concentra sui dati statistici degli anni 2018 e 2019, prendendo però in considerazione anche sviluppi successivi. Nonostante i numerosi rimandi alle risposte ad altre domande, le ripetizioni sono inevitabili. Le risposte rispecchiano la ripartizione delle competenze prevista dal nostro sistema federale per l'attuazione di misure (v. capitolo seguente). Per motivi di leggibilità, il rapporto contiene titoli intermedi e un breve riassunto del contenuto all'inizio di ogni capitolo.

Il presente rapporto riflette la situazione alla fine di aprile 2021. È stato adottato dal Consiglio federale nella seduta del 18 giugno 2021.

I B. Attuazione della Convenzione di Istanbul nel sistema federale svizzero

La prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica rientra nelle competenze di tutti i livelli federali. Ciò significa che l'attuazione della Convenzione di Istanbul è compito comune di Confederazione, Cantoni e Comuni (**compito comune**). Le autorità di tutti i livelli sono incaricate di attuare la Convenzione nell'ambito delle loro competenze (**compito trasversale**). Dato il numero considerevole di attori coinvolti, la collaborazione e l'attuazione di politiche globali e coordinate (art. 7 Convenzione di Istanbul) sono particolarmente importanti.

⁶ Müller Franziska, Thorshaug Kristin, Krüger Paula (2021): Bestandesaufnahme zu Telefonberatungen bei Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen Gewalt (stato: 30.4.2021)

⁷ Ecoplan (2021): Bestandesaufnahme zu Aus- und Weiterbildungsangeboten zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie zu kantonalen Forschungsprojekten (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen Gewalt (stato: 30.4.2021)

La Svizzera ha redatto un **piano di attuazione** che definisce la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni e illustra la forma del coinvolgimento delle organizzazioni non governative (ONG) e della società civile nell'attuazione della Convenzione di Istanbul⁸. Elaborato di concerto con la CDDGP, la CDOS e la CSVD in adempimento di un obiettivo del Consiglio federale stabilito nel 2018⁹, il piano stabilisce il quadro strategico e organizzativo necessario per l'attuazione di misure concrete per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Svizzera conformemente alla Convenzione di Istanbul.

Il quadro costituzionale e legislativo attribuisce a Confederazione e Cantoni le competenze e i compiti seguenti:

La **Confederazione** coordina l'attuazione della Convenzione di Istanbul a livello nazionale e internazionale. Agisce per conto del Consiglio d'Europa in qualità di interlocutrice e partner negoziale ed è responsabile della redazione del rapporto e della gestione del processo di follow-up delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa alla Svizzera. La Confederazione rappresenta la Svizzera nel Comitato delle Parti e presenta candidature all'organo di vigilanza GREVIO. È inoltre responsabile del ritiro o rinnovo di riserve.

Nel quadro delle sue attività ordinarie, la Confederazione è responsabile della legislazione penale, civile e amministrativa nei suoi ambiti di competenza. D'altra parte, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e l'attuazione delle pertinenti misure rientrano nella sfera di competenza di diversi uffici federali, più precisamente:

- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- l'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- l'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- l'Ufficio federale dello sport (UFSPo);
- l'Ufficio federale di statistica (UST);
- l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU);
- l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD); e
- la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Gli uffici federali esaminano e attuano inoltre misure in esecuzione di mandati del Parlamento svizzero. In particolare, elaborano basi, studi, rapporti e perizie (la maggior parte in adempimento di interventi parlamentari) per la realizzazione di statistiche e analisi nazionali. Infine, sono responsabili per il sostegno a terzi tramite aiuti finanziari e altri contributi conformi alle loro basi legali e, a titolo sussidiario, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

⁸ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2018): Piano di attuazione in adempimento degli Obiettivi del Consiglio federale 2018, Parte II: Dipartimento federale dell'interno DFI, Obiettivo 7. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

⁹ Obiettivi del Consiglio federale 2018, Parte II – Dipartimento federale dell'interno, Obiettivo 7 «Promuovere la parità salariale fra donna e uomo e lottare contro la violenza di genere». www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali > Archivio - Obiettivi del Consiglio federale, Parte II (stato: 30.4.2021)

Nella misura in cui l'attuazione della Convenzione di Istanbul rientra nel loro settore di competenza, i 26 **Cantoni** sono tenuti a procedere con le fasi di attuazioni necessarie¹⁰. Questo compito concerne molti aspetti della Convenzione. I Cantoni sono segnatamente responsabili degli ambiti seguenti:

- il coordinamento intracantonale e intercantonale;
- il perseguimento penale e lo svolgimento di processi civili nel quadro delle leggi federali, la protezione delle vittime e l'attuazione di misure di sicurezza (p. es. allontanamenti dal domicilio, divieto di avvicinamento e di contatto, sorveglianza elettronica ecc.);
- la gestione delle minacce a livello cantonale e il lavoro di prevenzione della polizia;
- l'aiuto alle vittime cantonale e la messa a disposizione di luoghi di accoglienza conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati¹¹;
- l'assistenza medica alle vittime di violenza e la documentazione medico-legale;
- la protezione dei minori e degli adulti e l'assistenza psicosociale adeguata all'età dei bambini che sono stati vittima diretta o indiretta di violenza;
- la presa di contatto con le persone potenzialmente pericolose, l'offerta di consulenza e i programmi di rieducazione per le persone violente;
- le misure preventive, d'informazione e formazione destinate alla popolazione e agli specialisti;
- l'elaborazione di documenti di base, guide, raccomandazioni, statistiche, studi, rapporti e perizie per l'attività pratica;
- il sostegno finanziario a terzi conformemente alle loro basi legali e alla ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni;
- le misure per l'eliminazione delle discriminazioni e il rafforzamento dei diritti delle donne;
- la collaborazione alla redazione del rapporto per il Consiglio d'Europa sotto la responsabilità della Confederazione.

Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, anche i **Comuni** svolgono un ruolo importante nell'attuazione della Convenzione di Istanbul, nella misura in cui i Cantoni attribuiscono loro le competenze necessarie. Le competenze dei Comuni sono disciplinate dal diritto cantonale, per cui non sono possibili generalizzazioni valide per tutto il Paese.

Poiché la Confederazione non ha la possibilità di impartire istruzioni ai singoli Cantoni e Comuni nei loro ambiti di competenza, è di fondamentale importanza che **strategie, piani d'azione e piani di misure** siano adottati, finanziati e attuati non solo a livello nazionale, ma **anche e soprattutto a livello cantonale e comunale**. Il sistema federalistico lascia spazio all'innovazione e a un maggiore impegno nelle regioni in cui ce ne è particolarmente bisogno e consente lo sviluppo *bottom-up* di progetti pionieristici.

¹⁰ Art. 7 della legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC; RS 138.1)

¹¹ Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5)

Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano con **organizzazioni non governative e società civile** in vari modi. La Confederazione, per esempio, realizza progetti con la società civile, stipula contratti di prestazioni e assegna mandati per progetti e studi. Assicura inoltre la rappresentanza della società civile nei gruppi di accompagnamento, fa capo ai suoi esperti, permette loro di partecipare alle audizioni e li consulta durante le procedure di consultazione. Anche a livello cantonale la collaborazione assume varie forme: diversi attori cantonali, comunali e della società civile si riuniscono per esempio per partecipare a tavole rotonde, commissioni specifiche, discussioni su singoli casi, organi e gruppi di lavoro *ad hoc* o progetti e azioni comuni, come la campagna annuale «16 giorni di attivismo contro la violenza di genere». Questa forma di collaborazione, ormai consolidata tra le autorità e i servizi specializzati federali, cantonali e comunali e tra le istituzioni statali e le ONG, è utilizzata anche per l'attuazione della Convenzione di Istanbul.

La Convenzione sostiene e rafforza la politica condotta finora dalla Svizzera e fornisce impulsi che ne favoriscono il costante sviluppo. Le autorità agiscono in conformità ai seguenti **principi**:

La Convenzione di Istanbul, un quadro di riferimento vincolante

Dato il suo approccio globale e strutturato, la Convenzione rappresenta per le autorità competenti, le istituzioni e le organizzazioni di tutti i livelli istituzionali un quadro d'orientamento per l'impostazione e lo sviluppo della prevenzione contro la violenza, della protezione delle vittime e del perseguimento penale.

L'attuazione, un compito trasversale e comune

L'attuazione della Convenzione di Istanbul è un compito trasversale e comune da svolgere in diversi ambiti politici, a tutti i livelli istituzionali e di concerto con la società civile.

Garanzia di un'attuazione globale e coordinata

Data la ripartizione federalistica delle competenze e dei compiti, è particolarmente importante assicurare un'attuazione globale e coordinata ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione di Istanbul.

Sviluppo basato su conoscenze scientificamente fondate

Affinché le basi e le offerte possano essere sviluppate in modo appropriato ed efficace, è importante identificare eventuali lacune e fornire alla Confederazione e ai Cantoni conoscenze scientificamente fondate per le loro decisioni politiche.

Il piano di attuazione della Convenzione di Istanbul è stato presentato al pubblico in occasione di un **convegno nazionale** che si è tenuto nel novembre del 2018¹² a cui hanno partecipato circa 300 esperti provenienti da tutti i Cantoni specializzati nella prevenzione e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nella stessa occasione la Confederazione ha presentato anche una panoramica di un'ottantina di compiti e misure permanenti e in corso necessari per l'attuazione del dettato della Convenzione di Istanbul¹³. I Cantoni, dal canto loro, hanno presentato un'analisi della situazione in cui definivano sette ambiti di intervento prioritari

¹² www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/l-ufu/appuntamenti-e-incontri/download-atti-dei-convegni/nazionale-konferenz-umsetzung-istanbul-konvention-in-der-schweiz.html (in tedesco e francese)

¹³ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2018): Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Compiti e misure della Confederazione per attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul). Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni Internazionali (stato: 30.4.2021).

per la prima fase di attuazione¹⁴. Infine, la società civile ha presentato la nuova piattaforma ONG creata per l'attuazione della Convenzione di Istanbul¹⁵.

¹⁴ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2018): Umsetzung Istanbul-Konvention Ebene Kantone. Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf (disponibile anche in francese). www.skhg.ch > Convenzione di Istanbul > Articoli > Pubblicazioni > Scenario attuale concernente la Convenzione di Istanbul (stato: 30.4.2021)

¹⁵ <https://istanbulkonvention.ch/index.html> (in tedesco e francese)

II. POLITICHE INTEGRATE E RACCOLTA DEI DATI

(Capitolo II della Convenzione, articoli 7–11)

Si prega di fornire informazioni sull'adozione di politiche globali e coordinate per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione di tali politiche, sul sostegno al lavoro delle ONG e di altri attori della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, e sull'instaurazione di un'efficace cooperazione con dette organizzazioni, così come sulla raccolta dei dati.

*La Convenzione di Istanbul non è soltanto uno strumento giuridico, ma anche un **quadro di riferimento** vincolante per tutti i livelli istituzionali (Confederazione, Cantoni e Comuni). Serve da base per la collaborazione e il coordinamento e garantisce uno standard minimo comune.*

*La ratifica della Convenzione di Istanbul ha innescato una **nuova dinamica** in quanto ha portato al centro del dibattito politico la necessità di un'azione costante e più incisiva a tutti i livelli istituzionali per lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. A livello di autorità, società civile e opinione pubblica si moltiplicano le discussioni sull'orientamento strategico, la pianificazione, il finanziamento e l'attuazione delle misure. La Convenzione di Istanbul e la sua attuazione da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni è inoltre più spesso oggetto di interventi parlamentari.*

*Poiché la Confederazione non ha facoltà di impartire istruzioni negli ambiti di competenza dei Cantoni e dei Comuni, è particolarmente importante **adottare, finanziare e attuare strategie, piani d'azione e programmi di misure** a livello cantonale e comunale.*

*La **collaborazione** istituzionale, politica e tecnica già in atto tra le autorità, l'impegno della società civile e le reti sviluppate sulla scia della Convenzione di Istanbul concorrono al coordinamento e all'efficacia della sua attuazione.*

*Se in alcuni ambiti sono stati compiuti enormi progressi nel mettere a disposizione **informazioni e dati** per l'attuazione della Convenzione di Istanbul, in altri sono necessari ulteriori sforzi.*

II A. Strategie e piani d'azione contro la violenza

II A. Si prega di illustrare nel dettaglio le strategie/i piani d'azione e ogni altra politica rilevante adottati dalle autorità per prevenire e combattere la violenza contro le donne come indicato all'articolo 7, precisando in particolare:

II A 1. le forme di violenza contemplate;

II A 2. le tempistiche;

II A 3. in che modo i diritti umani delle vittime siano posti al centro di tali politiche;

II A 4. in che modo le politiche siano coordinate per fornire una risposta efficace, globale e completa;

II A 5. le misure adottate per attuare tali politiche a livello regionale/locale;

II A 6. i progressi compiuti nella loro realizzazione.

Le misure messe in campo dalla Svizzera mirano a prevenire e combattere forme di violenza fondate sul genere nei confronti delle donne come pure la violenza domestica in tutte le sue manifestazioni, a prescindere dal sesso e dall'età. Questo **approccio globale** corrisponde alla definizione data dalla Convenzione di Istanbul¹⁶ e trova applicazione anche a livello comunale, cantonale e regionale. Le strategie, i piani d'azione e i programmi di misure presentati nel seguito affrontano tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione, alcune di esse o singoli fenomeni ben precisi.

Con il suo approccio globale e il suo alto livello di concretezza, la Convenzione di Istanbul serve alle autorità, alle istituzioni e alle organizzazioni di tutti i livelli istituzionali non solo come base, ma anche come **quadro di riferimento** vincolante per elaborare e sviluppare la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento penale degli autori e delle autrici e garantirne il coordinamento su scala nazionale¹⁷.

In attuazione dell'articolo 7 della Convenzione, il Parlamento svizzero ha inserito nel programma di legislatura 2019–2023 un **piano d'azione nazionale** per l'attuazione della Convenzione di Istanbul¹⁸.

L'elaborazione del piano d'azione figura tra i provvedimenti della **Strategia Parità 2030**, che fa anch'essa parte del programma di legislatura 2019–2023 adottato dal Parlamento nel settembre del 2020. Oltre alla promozione della parità nella vita professionale e pubblica e al miglioramento della conciliabilità tra famiglia e lavoro, la Strategia Parità 2030 adottata dal Consiglio federale il 28 aprile 2021 prevede quale ulteriore campo d'azione la **prevenzione della violenza e della discriminazione di genere**.

Il 30 aprile 2021, la Confederazione, i Cantoni e alcune organizzazioni della società civile hanno partecipato al **dialogo strategico** «Violenza domestica» organizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in coordinamento con il Dipartimento federale dell'interno (DFI)¹⁹. L'incontro si è tenuto quando erano già in corso i lavori in adempimento di due interventi parlamentari sullo stesso argomento²⁰ e ha permesso agli attori coinvolti di adottare una roadmap per rafforzare la lotta contro la violenza domestica e migliorare la protezione delle vittime. I risultati del dialogo strategico rientrano nell'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte della Svizzera e sono parte integrante della Strategia Parità 2030.

¹⁶ Messaggio del 2 dicembre 2016 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; FF 2017 143)

¹⁷ Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo UFU (2018): Piano di attuazione in adempimento degli Obiettivi del Consiglio federale del 2018, Parte II: Dipartimento federale dell'interno DFI, Obiettivo 7. Berna: 10. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

¹⁸ FF 2020 7365, qui 7369. Nel seguito del rapporto sono menzionate esclusivamente le strategie che si riferiscono alla Convenzione di Istanbul o alle forme di violenza da essa contemplate. Altre strategie, piani d'azione e programmi di misure adottati dalla Svizzera allo scopo per esempio di prevenire e combattere la tratta di esseri umani o proteggere i bambini dalla violenza e che quindi si richiamano ad altre convenzioni internazionali, non sono menzionati in questa sede, ma sono presentati nei rispettivi rapporti ufficiali della Svizzera.

¹⁹ www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog.html

²⁰ Postulato Arslan 19.4369 «Esame di misure più efficaci a tutela delle vittime in casi ad alto rischio di violenza domestica» del 27 settembre 2019 e postulato Graf Maya 19.3618 «Basta agli omicidi contro le donne nell'ambito familiare. Rapporto sulla ricerca delle cause ed elenco di misure contro i femminicidi in Svizzera» del 14 giugno 2019

In attuazione dell'**Agenda 2030** per uno sviluppo sostenibile (obiettivi di sviluppo sostenibile) delle Nazioni Unite, il Governo svizzero ha redatto un rapporto nazionale nel quale definisce l'uguaglianza di genere (obiettivo 5) e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne un tema importante di politica interna e un obiettivo strategico della cooperazione internazionale²¹. La nuova **Strategia per uno sviluppo sostenibile** elaborata dal Consiglio federale e posta in consultazione il 4 novembre 2020²² pone tra i suoi ambiti prioritari la riduzione di tutte forme di violenza nei confronti di donne e ragazze²³.

La **Strategia Uguaglianza di genere e Diritti delle donne** del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fa della lotta contro ogni forma di violenza fondata sul genere un obiettivo esplicito della politica estera svizzera²⁴. Nell'ambito di strategie d'azione specifiche, la politica di pace e dei diritti umani, la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario svizzeri sostengono programmi e progetti di lotta alla violenza sessuale e di genere sul piano sia bilaterale che multilaterale²⁵. La Svizzera ha per esempio adottato quattro piani d'azione nazionali (PAN) per l'attuazione della Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU su donne, pace e sicurezza. Tra gli obiettivi del piano d'azione nazionale 2018–2022 per l'attuazione della Risoluzione 1325²⁶ vi è quello di proteggere le donne contro la violenza sessuale e di genere in contesti di conflitto ed emergenza umanitaria e di coinvolgerle maggiormente nella prevenzione dell'estremismo violento tenendo conto dei loro diritti, dei loro bisogni e dei diversi ruoli che svolgono.

A **livello intercantonale**, la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) ha pubblicato nel settembre del 2018 un rapporto²⁷ in cui fa il punto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul nei Cantoni e rileva le necessità d'intervento. Su questa base la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS) hanno definito **sette obiettivi di attuazione prioritari per gli anni successivi**. Questi obiettivi riguardano:

- a) il finanziamento delle misure;
- b) l'elaborazione di offerte educative per tutta la Svizzera;
- c) il lavoro con persone violente;
- d) una migliore visibilità dell'aiuto alle vittime;
- e) la garanzia di un numero sufficiente di alloggi protetti;

²¹ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE (2018): L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e la sua attuazione da parte della Svizzera. Rapporto di valutazione nazionale 2018. Berna. www.eda.admin.ch/agenda2030 > Strategia e rapporti > Rapporto nazionale all'ONU (stato: 30.4.2021)

²² www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-80978.html; FF 2020 7687

²³ V. pag. 27 del progetto «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030» posto in consultazione. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DA-TEC > Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (stato: 30.4.2021)

²⁴ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE (2017): Strategia del DFAE Uguaglianza di genere e Diritti delle donne. Berna. www.eda.admin.ch > DFAE > Pubblicazioni (stato: 30.4.2021)

²⁵ Corpo svizzero di aiuto umanitario (2016): Operational concept Sexual and Gender-based Violence (SGBV) 2017-2020. Berna. www.eda.admin.ch/jordan > News 18.06.2017 (stato: 30.4.2021)

²⁶ www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/Friedenspolitik/Frauen-Frieden-und-Sicherheit_it.pdf

²⁷ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2018): Umsetzung Istanbul-Konvention Ebene Kantone. Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf (disponibile anche in francese). www.csvd.ch > Convenzione di Istanbul > Articoli > Pubblicazioni > Scenario attuale concernente la Convenzione di Istanbul (stato: 30.4.2021)

- f) la valutazione della necessità di istituire centri di crisi supplementari per le vittime di violenza sessuale; e
- g) il sostegno ai bambini vittime di violenza.

A **livello cantonale** le autorità politiche hanno adottato diversi **piani d'azione e pacchetti di misure** per lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica²⁸. I Cantoni di Basilea Campagna, Friburgo, Grigioni, Giura, Soletta, Vaud e Vallese e la Città di Ginevra dispongono per esempio di piani d'azione propri (v. allegato, n. 3.2)²⁹. Altri due Cantoni stanno elaborando progetti simili (Ticino, Turgovia). Diversi Cantoni (Argovia, Basilea Città, Berna, Neuchâtel, Nidvaldo, San Gallo, Sciafusa, Ticino, Zugo e Zurigo) e la Città di Losanna hanno sviluppato pacchetti di misure su mandato dei rispettivi esecutivi (v. allegato, n. 3.4)³⁰. Cinque Cantoni hanno inoltre integrato la violenza domestica negli obiettivi di legislatura prevedendo misure specifiche per contrastarla (Basilea Città, Soletta, Ticino, Turgovia e Zurigo).

I piani d'azione cantonali e i pacchetti di misure adottati dai Cantoni contemplano un'ampia gamma di approcci e temi prioritari, per esempio:

- coordinamento degli specialisti interessati, rete di scambi e cooperazione tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private;
- valutazione e garanzia della qualità della collaborazione (monitoraggio dei casi);
- misure di protezione da parte della polizia (gestione delle minacce, divieto di contatto e di avvicinamento);
- consulenza e assistenza alle vittime, inclusa l'assistenza medica;
- miglioramento delle strutture di accoglienza (finanziamento, standard qualitativi e quantitativi);
- protezione e sostegno adeguati per i minori esposti a violenza domestica;
- offerte destinate a persone violente, per esempio consulenze e programmi educativi;
- sensibilizzazione e informazione di diversi gruppi di destinatari;
- prevenzione nelle scuole;
- formazione professionale e formazione professionale continua per le categorie professionali interessate;
- sensibilizzazione dell'ambiente giudiziario;
- misure a favore di gruppi specifici (persone migranti, persone anziane).

Oggi quasi tutti i Cantoni dispongono di piani d'azione, programmi di misure e/o progetti concreti contro la violenza domestica³¹, fondati per la maggior parte su decisioni degli esecutivi e in pochi casi su una base giuridica cantonale (p. es. la legge sulla protezione dalla violenza [*Gewaltschutzgesetz*] del Cantone di Zurigo). Oltre al tema

²⁸ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2021): Aktions- und Massnahmenpläne sowie Massnahmenpakete auf Basis von Regierungsaufträgen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt in Kantonen und Gemeinden – eine Übersicht (disponibile anche in francese). www.csvd.ch > Convenzione di Istanbul > Articoli > Pubblicazioni > Sintesi dei piani (stato: 30.4.2021)

²⁹ V. nota 28, tabella 2

³⁰ V. nota 28, tabella 4

³¹ V. nota 28, tabella 5

prioritario della violenza domestica, negli scorsi anni è stata dedicata particolare attenzione a problematiche come i matrimoni forzati, lo stalking, la tratta di esseri umani o i dati statistici. A tal fine sono stati avviati progetti specifici o adottate misure ad hoc.

Attualmente le Città di Berna, Ginevra, San Gallo e Zurigo e i Cantoni di Ginevra e Neuchâtel dispongono di un **piano per l'uguaglianza di genere** con misure specifiche di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (v. allegato, n. 3.3)³².

II B. Finanziamento delle misure

II B. Si prega di fornire un resoconto delle risorse finanziarie stanziati per l'attuazione delle politiche summenzionate, come richiesto all'articolo 8, indicando le fonti di finanziamento (ammontare dei fondi stanziati e loro incidenza percentuale sul totale del bilancio annuale dello Stato; ammontare dei fondi stanziati e loro incidenza percentuale sui bilanci regionali; importi provenienti da altre fonti).

A **livello federale** l'organismo responsabile per l'attuazione della Convenzione di Istanbul sul piano nazionale è l'ambito Violenza dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU; v. II D 1), tra i cui compiti figurano anche la prevenzione e la lotta contro la violenza nei rapporti di coppia. Attualmente la dotazione organica dell'ambito Violenza dell'UFU è di 2,1 posti di lavoro a tempo pieno e il credito a disposizione ammonta a 450 000 franchi all'anno.

Per potenziare la prevenzione il Consiglio federale ha adottato, il 13 novembre 2019, l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica³³. Quest'ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, istituisce le basi legali per **sostenere finanziariamente le misure di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica e per promuovere il coordinamento e la messa in rete degli attori**³⁴. Dal 2021 possono essere accordati aiuti finanziari per misure promosse da organizzazioni pubbliche e private. A tal fine il Parlamento ha deciso di concedere un credito quadro di 3 milioni di franchi che dev'essere approvato ogni anno nell'ambito delle deliberazioni sul preventivo. Per la concessione di questi aiuti finanziari è stato creato un posto a tempo pieno nell'ambito Aiuti finanziari dell'UFU.

Dal 1996 la Confederazione stanziava inoltre 4,5 milioni di franchi all'anno per sostenere progetti che favoriscono l'uguaglianza nella vita professionale, tra **cui progetti per la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali sul posto di lavoro**, come i due portali di consulenza online www.belaestigt.ch (204 900 franchi) e www.non-c-non.ch (151 000 franchi) che si rivolgono sia alle vittime che ai datori di lavoro e che sono stati realizzati grazie agli aiuti finanziari concessi in virtù della legge federale sulla parità dei sessi (LPar)³⁵.

Stando alla panoramica dei compiti e delle misure della Confederazione in attuazione della Convenzione di Istanbul³⁶, pubblicata dall'UFU nel 2018, la Confederazione sostiene oltre **80 compiti permanenti e misure in corso per l'attuazione della Convenzione di Istanbul**. Gli organi federali cui competono queste attività si sono riuniti in un gruppo di lavoro interdipartimentale permanente. Attualmente non è disponibile una visione d'insieme delle spese sostenute per realizzare misure di prevenzione e

³² V. nota 28, tabella 3

³³ Ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; RS **311.039.7**)

³⁴ www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/ordinanza-contro-la-violenza.html

³⁵ Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS **151.1**)

³⁶ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2018): Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Compiti e misure della Confederazione per attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul). Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Le risorse necessarie in termini di personale, beni e servizi sono fornite dagli organi interessati nel quadro del preventivo ordinario. Queste spese non sono rilevate distintamente dagli uffici, in quanto nella maggior parte dei casi riguardano singoli dossier in ambiti di attività di portata più ampia. La Confederazione non applica il bilancio di genere (*gender budgeting*) a temi o dossier specifici.

Oltre all'UFU, diversi organi federali concedono **aiuti finanziari** per progetti che comprendono misure di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Confederazione accorda aiuti finanziari nei seguenti ambiti:

- Nel settore della **protezione dei bambini e dei giovani**³⁷, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sostiene organizzazioni che si impegnano a livello nazionale per la prevenzione dei maltrattamenti sui minori e della negligenza (1,8 milioni di franchi all'anno). Inoltre, con il credito «Diritto del bambino», la Confederazione si adopera per far conoscere la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e coordinarne l'attuazione in Svizzera. Può finanziare attività regolari di organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell'ambito dei diritti dei minori a livello nazionale o di regione linguistica (250 000 franchi all'anno)³⁸. Nel periodo dal 2022 al 2026, la Confederazione sosterrà in particolare la formazione, la formazione continua e la sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia di gruppi professionali che lavorano con e per i minori (200 000 franchi all'anno)³⁹.
- L'Ufficio federale di polizia (fedpol) eroga aiuti finanziari per attività di prevenzione e sensibilizzazione contro la **tratta di esseri umani e il traffico di migranti**⁴⁰. La Confederazione s'impegna affinché venga svolto un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione continuativo e sul lungo periodo per contrastare la tratta di esseri umani. A tal fine sostiene singoli progetti e organizzazioni che propongono regolarmente apposite misure (400 000 franchi all'anno)⁴¹. fedpol sovvenziona peraltro misure volte a prevenire reati in materia di **prostituzione**⁴². La Confederazione dispone inoltre di 400 000 franchi all'anno per sostenere misure attuate da organizzazioni pubbliche o private che intendono sensibilizzare le persone dedite alla prostituzione sulle diverse forme di criminalità e mostrare loro come proteggersi o dove chiedere aiuto⁴³.
- L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) sostengono le attività di informazione, consulenza e prevenzione della **Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili** con un importo di 300 000 franchi all'anno⁴⁴. La rete si rivolge sia alle donne mutilate o a rischio che ai professionisti che si occupano del fenomeno.

³⁷ Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS **311.039.1**)

³⁸ www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html

³⁹ www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82543.html

⁴⁰ Ordinanza del 23 ottobre 2013 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS **311.039.3**)

⁴¹ <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh.html>

⁴² Ordinanza del 18 novembre 2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS **311.039.4**)

⁴³ www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh/prostitution.html

⁴⁴ Rapporto del Consiglio federale del 25 novembre 2020 sulle misure contro le mutilazioni genitali femminili (disponibile in tedesco e francese). www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Strategie nazionali della sanità > Pari opportunità nel campo della salute > Pari opportunità nell'ambito delle cure > Misure contro le mutilazioni genitali femminili > Rapporto in adempimento del postulato Rickli 2020 (stato: 30.4.2021)

- L'UFSP dispone peraltro di una dotazione annua di 1 milione di franchi per sostenere istituzioni, ricerche e progetti finalizzati a **lottare contro il consumo problematico di alcol**, tra cui studi che affrontano la duplice problematica della violenza domestica e delle dipendenze⁴⁵.
- L'UFSP, l'UFAS e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sostengono la Rete Salute Psicica Svizzera (RSP) con un importo annuo di 110 000 franchi. La rete ha lo scopo di promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della salute mentale anche in rapporto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica⁴⁶.
- L'Ufficio federale di giustizia (UFG) accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei **consultori** e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)⁴⁷ per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di franchi all'anno. Nel 2019 sono stati stanziati 216 000 franchi a sostegno di 17 corsi o seminari proposti da organizzazioni non governative (ONG) o scuole universitarie. Nel 2020 il numero di corsi o seminari che hanno beneficiato di un aiuto finanziario è diminuito a causa della pandemia⁴⁸.
- La SEM promuove il lavoro del **Centro di competenza contro i matrimoni forzati**, che offre informazioni e consulenze in tutta la Svizzera sia alle vittime che agli specialisti (800 000 franchi per il periodo dal 2018 al 2021)⁴⁹. Tra il 2013 e il 2017, la SEM ha finanziato con un importo complessivo di 2 milioni di franchi un programma federale di lotta contro i matrimoni forzati con obiettivi di prevenzione, assistenza e consulenza, protezione e formazione⁵⁰.
- L'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) sostiene progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità, compresi quelli che affrontano il fenomeno della **violenza dei confronti delle donne con disabilità** o della violenza domestica subita da persone con disabilità⁵¹.
- La Confederazione versa inoltre sostanziosi contributi ai programmi d'integrazione cantonali (32,4 milioni di franchi all'anno), che offrono tra l'altro **informazioni e consulenze a persone straniere** (comprese informazioni sulla protezione contro la violenza e la discriminazione)⁵².

A livello intercantonale l'organo competente per l'attuazione della Convenzione di Istanbul è la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD; v. II D 1). Per l'adempimento di questo compito la CDDGP le concede un importo annuo di 52 000

⁴⁵ www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/alkohol/soziale-folgen/gewalt.html

⁴⁶ Rete Salute Psicica Svizzera (RSP): www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Salute mentale e assistenza psichiatrica > Promozione della salute mentale > Rete Salute Psicica Svizzera (RSP) (stato: 30.4.2021)

⁴⁷ RS 312.5

⁴⁸ L'elenco completo degli aiuti finanziari stanziati in virtù della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati può essere consultato sul sito web dell'Ufficio federale di giustizia: www.ufg.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime > Formazione di personale specializzato nell'aiuto alle vittime (stato: 30.4.2021)

⁴⁹ www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuengerung/innovation/zwangsheirat.html

⁵⁰ Rapporto del Consiglio federale del 25 ottobre 2017 sul programma federale di lotta contro i matrimoni forzati 2013–2017. www.sem.admin.ch > Integrazione & naturalizzazione > Innovazione nel settore dell'integrazione > Matrimoni forzati > Documenti (stato: 30.4.2021)

⁵¹ www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/aiuti-finanziari.html

⁵² www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuengerung/integrationsfoerderung/kantonale-programme.html

franchi. Inoltre, i Cantoni mettono a disposizione gratuitamente le risorse di personale necessarie per lo svolgimento di tutte le attività della CSVD.

Come ricordato sopra, molti compiti rilevanti per l'attuazione della Convenzione di Istanbul (p. es. protezione, polizia e giustizia, presa in carico medica, protezione dei minori e degli adulti) sono di competenza dei **Cantoni** (v. elenco al capitolo I B). Non è quindi possibile quantificare con precisione le risorse impiegate per questi compiti in ambiti tematici rilevanti, visto che non figurano come voci distinte nel preventivo globale.

Uno studio condotto nel 2013⁵³ stima costi annui tra i 164 e i 287 milioni di franchi soltanto per la lotta contro la violenza nei rapporti di coppia⁵⁴. Una parte importante dei costi effettivi diretti sono a carico dei Cantoni:

- costi di giustizia e polizia: 49 milioni di franchi (30 %);
- costi delle offerte di sostegno: 37 milioni di franchi (23 %);
- costi per la salute: 35 milioni di franchi (21 %);
- costi dei servizi specializzati e di coordinamento: 3 milioni di franchi (2 %).

La garanzia del finanziamento di misure specifiche fa parte delle priorità menzionate dalla CSVD nel rapporto del 2018 all'attenzione della CDDGP e della CDOS sull'attuazione della Convenzione di Istanbul.

⁵³ INFRAS (2013): Costi della violenza nei rapporti di coppia. Sintesi. Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza (stato: 30.4.2021)

⁵⁴ Non è stato possibile calcolare tutti i costi generati dalla violenza nei rapporti di coppia. Mancano p. es. i dati che avrebbero permesso di determinare i costi delle procedure giudiziarie o delle offerte di sostegno destinate ai minori esposti a questa forma di violenza e i costi sanitari conseguenti.

II C. Sostegno agli attori della società civile

II C 1. In che modo è riconosciuto, incoraggiato e sostenuto il lavoro delle ONG e degli altri attori della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, come richiesto agli articoli 8 e 9?

II C 2. Quali misure vengono adottate per garantire una collaborazione efficace con queste organizzazioni a livello nazionale e regionale/locale?

Con il loro impegno su vari fronti, la loro competenza ed esperienza in quanto fornitrici di servizi, le ONG hanno sempre svolto un ruolo di primo piano nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Svizzera. La Confederazione e i Cantoni coinvolgono regolarmente ONG e, più in generale, la società civile nella definizione e nell'attuazione di misure. Questo coinvolgimento può assumere svariate forme: la Confederazione realizza progetti in collaborazione con attori della società civile, stipula convenzioni di prestazioni e conferisce mandati; garantisce che nei gruppi che accompagnano la realizzazione di studi e in altri gruppi di lavoro vi siano rappresentanti della società civile, li consulta in qualità di esperti, li integra negli audit e chiede il loro parere nell'ambito di consultazioni.

Dal 2003, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) conferisce mandati di portata nazionale, talvolta sull'arco di più anni, a diverse conferenze specialistiche, organizzazioni mantello e ONG che si occupano di coordinamento, informazione e scambio di esperienze. Il lavoro fornito dalle ONG nell'ambito di tali mandati è retribuito in base alle tariffe in uso per le prestazioni di terzi. L'UFU partecipa inoltre finanziariamente a progetti di cooperazione: ha sostenuto per esempio l'Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (APSCV), che ha elaborato standard di qualità, realizzato un tool statistico e organizzato l'incontro di rete annuale dei consultori contro la violenza e dei programmi educativi attivi sul territorio nazionale. Peraltro nel 2018 è stata creata la **Piattaforma ONG Convenzione di Istanbul**, che raggruppa un'ottantina di ONG attive nella prevenzione e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁵⁵. Le priorità del suo mandato sono promuovere il coordinamento e la cooperazione delle ONG nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Istanbul e centralizzare le loro informazioni per la Confederazione e i Cantoni. Nel 2018 è stato istituzionalizzato lo scambio regolare di informazioni tra la Confederazione, i Cantoni e la Piattaforma ONG Convenzione di Istanbul.

La Confederazione fornisce inoltre **aiuti finanziari per progetti** di terzi (v. risposta alla domanda II B) destinati a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Anche le ONG possono presentare domanda, come ha fatto per esempio la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili, la cui attività di informazione, consulenza e prevenzione è sostenuta dall'UFSP e dalla SEM. La rete è patrocinata da quattro ONG e dispone di una piattaforma Internet destinata sia ai professionisti sia alle vittime effettive o potenziali⁵⁶.

La **collaborazione** tra i Cantoni, i servizi comunali e le organizzazioni non governative è consolidata da tempo e funziona bene. Le ONG specializzate dispongono di un'ampia rete di contatti con i diversi servizi cantonali, per conto dei quali svolgono ad esempio importanti mandati legali. La collaborazione può assumere diverse forme a seconda dei Cantoni, la maggior parte dei quali ha istituito **tavole rotonde o commissioni cantonali contro la violenza domestica**, in alcuni casi anche contro i matrimoni forzati o la tratta di esseri umani, nelle quali le ONG sono regolarmente chiamate a svolgere un ruolo importante. Le ONG vengono inoltre invitate a partecipare a di-

⁵⁵ www.istanbulkonvention.ch/index.html (in tedesco e francese)

⁵⁶ La piattaforma informativa contro le mutilazioni genitali femminili può essere consultata su: www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Strategie nazionali della sanità > Pari opportunità nel campo della salute > Pari opportunità nell'ambito delle cure > Misure contro le mutilazioni genitali femminili > Piattaforma contro le MGF (stato: 30.4.2021)

scussioni su casi concreti e siedono in organi o gruppi di progetto incaricati di analizzare tematiche specifiche (p. es. matrimoni forzati, aiuto alle vittime e perseguimento penale, sviluppo di standard per procedure a misura di bambino ecc.).

Alle organizzazioni non governative i Cantoni attribuiscono anche **mandati di prestazione** per l'adempimento di importanti compiti legali. Rientrano in questa categoria i mandati conferiti a organizzazioni che forniscono consulenza alle vittime, mettono a disposizione posti di accoglienza o offrono consulenza alle persone violente.

Infine diversi Cantoni realizzano e (co)finanziano **azioni e progetti** comuni, per esempio la campagna «16 giorni contro la violenza sulle donne», che viene organizzata ogni anno (v. capitolo III A). Nel mese di luglio del 2018, i rappresentanti della CSVD e di organizzazioni non governative hanno discusso possibili misure di attuazione della Convenzione di Istanbul a livello cantonale, alcune delle quali sono state nel frattempo avviate e attuate (v. prossimo capitolo).

II D. Organi di coordinamento e monitoraggio

II D. Si prega di illustrare in dettaglio l'organo/gli organi istituiti o designati in applicazione dell'articolo 10.

II D 1. Le autorità hanno istituito o designato uno o più organi ufficiali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione?

In caso affermativo, si prega di indicare per ogni organo:

- a. nome;
- b. inquadramento amministrativo;
- c. poteri e competenze;
- d. composizione (si prega di specificare in particolare se ne facciano parte ONG attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne);
- e. budget annuale;
- f. risorse umane (vale a dire entità dell'organico preparazione professionale generale ed eventuale formazione specifica sulla Convenzione); e
- g. principali risultati conseguiti dalla sua istituzione.

A livello di **Confederazione**, il Consiglio federale ha designato l'**ambito Violenza dell'UFU** quale organo ufficiale di coordinamento per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul. L'UFU è un ufficio federale del Dipartimento federale dell'interno (DFI) direttamente sottoposto al consigliere federale che ne è a capo. È l'autorità federale incaricata di promuovere la parità di genere in tutti gli ambiti della vita e di eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta. Collabora all'attività legislativa e parlamentare, accompagna le valutazioni dell'attuazione di leggi e partecipa all'allestimento di statistiche. Conduce ricerche, informa e fornisce consulenza a servizi pubblici, organizzazioni private, organi d'informazione, specialisti e privati su questioni di uguaglianza tra i sessi e mette le proprie conoscenze specifiche a disposizione di organi, gruppi di lavoro e progetti interni ed esterni dell'Amministrazione federale. L'UFU promuove la collaborazione e i contatti all'interno dell'Amministrazione federale e tra Confederazione, Cantoni e ONG. Infine sostiene, attraverso l'erogazione di aiuti finanziari, progetti che promuovono le pari opportunità tra donne e uomini nella vita professionale. In materia di parità salariale sviluppa strumenti di analisi ed effettua controlli nelle imprese che si sono aggiudicate una commessa della Confederazione. L'UFU è anche responsabile dell'elaborazione dei rapporti sull'attuazione della Convenzione di Istanbul e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) dell'ONU.

L'ambito Violenza dell'UFU è stato istituito nel 2003 con il mandato di coordinare la collaborazione e i contatti non solo all'interno dell'Amministrazione federale, ma anche tra Confederazione, Cantoni e ONG nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza, in particolare della violenza nei confronti delle donne. Per l'adempimento di questi compiti, l'UFU ha una dotazione organica di 2,1 posti a tempo pieno e riceve un credito annuo di 450 000 franchi.

Dal 2021 l'UFU beneficia inoltre di un credito annuo supplementare di 3 milioni di franchi per il sostegno a progetti e programmi di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Per l'attribuzione di questi importi, dispone dal 2021 di un posto a tempo pieno nell'ambito Aiuti finanziari.

Dall'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, l'UFU ha avviato tutta una serie di **misure attuative**. Ha adottato un piano di attuazione per la Confederazione e i Cantoni⁵⁷, pubblicato una panoramica dei compiti permanenti e delle misure in corso⁵⁸ e una perizia sui dati statistici della Svizzera in relazione alla Convenzione⁵⁹. In vista della stesura del presente rapporto sono stati inoltre elaborati un inventario dei servizi di consulenza telefonica in caso di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica⁶⁰ e un inventario delle offerte di formazione e formazione continua sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per diversi gruppi professionali⁶¹. Entrambi i documenti sono accessibili al pubblico.

All'interno dell'Amministrazione federale è stato istituito un **gruppo di lavoro interdepartimentale permanente** per coordinare i compiti tra i servizi federali di DFI, DFGP, DDPS e DFAE interessati dagli obblighi di attuazione.

La Confederazione ha peraltro istituito un **comitato incaricato dell'attuazione a livello nazionale della Convenzione di Istanbul** che riunisce rappresentanti della Confederazione (UFU e altri tre servizi federali) e dei Cantoni (CDOS, CDDGP e CSVD). Nel 2021 anche i Comuni dovrebbero entrare a far parte del comitato, il cui compito è di coordinare le attività di attuazione, l'elaborazione dei rapporti all'attenzione del Consiglio d'Europa e il processo di follow-up.

Per valutare l'impatto della pandemia di COVID-19 sui casi di violenza domestica in Svizzera e reagire in tempi rapidi in caso di bisogno, il comitato ha istituito nel marzo del 2020 un'apposita **task force**⁶² con l'obiettivo di garantire sufficienti offerte di aiuto e alloggi protetti alle vittime di violenza durante l'emergenza pandemica. In questo contesto sono state promosse un'iniziativa di affissioni in 13 lingue e campagne sui social media per informare le vittime di violenza sugli aiuti a disposizione e ricordare loro che possono contattare la polizia in qualsiasi momento (v. anche risposta alla domanda III AIII A).

Ogni due anni l'UFU organizza un **convegno nazionale**. Quello svoltosi nel novembre del 2018 era dedicato all'attuazione della Convenzione di Istanbul. Vi hanno partecipato circa 300 specialisti provenienti da tutti i Cantoni attivi nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'edizione 2020, rimandata a novembre del 2021 a causa della pandemia, tematizzerà le nuove basi legali in materia di protezione contro la violenza. Si rivolgerà agli specialisti dei tribunali, dei ministeri pubblici e della polizia, agli avvocati delle vittime e alle

⁵⁷ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2018): Piano di attuazione in adempimento degli Obiettivi del Consiglio federale 2018, Parte II: Dipartimento federale dell'interno DFI, Obiettivo 7. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

⁵⁸ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2018): Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Compiti e misure della Confederazione per attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul). Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

⁵⁹ INFRAS (2019): Statistische Datengrundlagen der Schweiz für die Staatenberichterstattung zur Istanbul-Konvention (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

⁶⁰ Müller Franziska, Thorshaug Kristin, Krüger Paula (2021): Bestandesaufnahme zu Telefonberatungen bei Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza (stato: 30.4.2021)

⁶¹ Ecoplan (2021): Bestandesaufnahme zu Aus- und Weiterbildungsangeboten zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie zu kantonalen Forschungsprojekten (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza (stato: 30.4.2021)

⁶² www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/l-ufu/nsb-news_list.msg-id-78545.html

autorità di protezione dei minori e degli adulti, come pure al personale dei servizi di sostegno alle vittime e assistenza agli autori e alle autrici di atti violenti.

Negli ultimi anni sono stati depositati diversi **interventi parlamentari** sulla Convenzione di Istanbul, in adempimento dei quali l'UFU pubblicherà tre studi nel 2021, il primo sulle dimensioni e l'evoluzione del fenomeno delle molestie sessuali in Svizzera⁶³, il secondo sulle cause dei femminicidi in ambito familiare⁶⁴ e il terzo sul fabbisogno di case rifugio in Svizzera per ragazze e giovani donne vittime di violenza⁶⁵.

Infine, l'UFU ha rappresentato la Svizzera all'**incontro degli Stati membri** del Consiglio d'Europa parte alla Convenzione di Istanbul e promosso un primo **incontro tecnico dei servizi nazionali di coordinamento dell'area germanofona** (Germania, Principato del Liechtenstein, Lussemburgo, Austria e Svizzera) in conformità a quanto previsto all'articolo 10 della Convenzione di Istanbul, in vista dell'attuazione della stessa nel 2021.

A **livello intercantonale** svolge un ruolo centrale la **CSVD**⁶⁶ che riunisce e coordina i servizi cantonali specializzati, d'intervento e coordinamento contro la violenza domestica. Ne fanno parte tutti e 26 i Cantoni. La CDOS e la CDDGP hanno incaricato la CSVD di coordinare l'attuazione della Convenzione di Istanbul sul piano intercantonale. In questa veste la CSVD funge da punto di contatto per i Cantoni e garantisce tra l'altro la collaborazione con la Confederazione, i servizi comunali e le organizzazioni non governative.

Nel 2018, la CSVD ha fatto il punto dell'attuazione della Convenzione di Istanbul nei **Cantoni** e definito otto temi prioritari per i quali ha istituito gruppi di lavoro intercantionali incaricati di coordinare la pianificazione e l'attuazione delle misure⁶⁷. Da quando, nel 2019, la CSVD ha ricevuto questo mandato di coordinamento la Convenzione di Istanbul ha maggior spazio nei media e nell'opinione pubblica e tutti i servizi interessati ricevono regolarmente domande da parte degli organi d'informazione.

Nel 2019 la **CDOS** ha dedicato la sua assemblea annuale all'attuazione della Convenzione di Istanbul nei Cantoni. Nell'occasione i responsabili politici dei Cantoni si sono intrattenuti con rappresentanti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, con specialisti dei Cantoni e della società civile e con il GREVIO sulla collaborazione, sulle esperienze maturate e sulle sfide poste dall'attuazione della Convenzione⁶⁸.

Vi sono anche altre conferenze intercantionali e associazioni mantello non governative impegnate nel coordinamento di tematiche rilevanti per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica:

⁶³ Studio in adempimento del postulato Reynard 18.4048 «È ora di avere cifre attendibili sul problema delle molestie sessuali» del 28 settembre 2018

⁶⁴ Studio in adempimento del postulato Graf Maya 19.3618 «Basta agli omicidi contro le donne nell'ambito familiare. Rapporto sulla ricerca della cause ed elenco di misure contro i femminicidi in Svizzera» del 14 giugno 2019

⁶⁵ Studio in adempimento del postulato Wasserfallen Flavia 19.4064 «Ragazze e giovani donne vittime di violenza. Allestire una statistica e chiarire il fabbisogno di case rifugio» del 18 settembre 2019

⁶⁶ www.csvd.ch/it/csvd/

⁶⁷ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2018): Umsetzung Istanbul-Konvention Ebene Kantone. Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf (disponibile anche in francese). www.csvd.ch > Convenzione di Istanbul > Articoli > Pubblicazioni > Scenario attuale concernente la Convenzione di Istanbul (stato: 30.4.2021).

⁶⁸ sodk.ch/de/dokumentation/jahreskonferenzen

- La **Conferenza di aiuto alle vittime (CSUC-LAV)**, subordinata alla CDOS, coordina l'applicazione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati nei Cantoni.
- Con la **Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC)**, la CDDGP dispone di un servizio intercantonale specializzato in attività di polizia di prevenzione.
- L'**Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein (DAO)** riunisce la maggior parte delle case di accoglienza (non statali) per donne maltrattate e ne assicura il coordinamento.
- L'**Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (APSCV)** coordina i centri di consulenza per uomini e donne che commettono atti di violenza domestica.
- La **Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP)** riunisce i servizi e gli uffici cantonali e comunali incaricati di promuovere la parità.

I **servizi cantionali specializzati, d'intervento e coordinamento** rappresentati nella CSVD (v. allegato, n. 3.1) sono attivi nel settore della violenza domestica con funzioni e compiti differenti. Alcuni svolgono anche compiti riferiti ad altre forme di violenza, come i matrimoni forzati (11 Cantoni), la violenza sessuale (4 Cantoni), le mutilazioni genitali femminili (5 Cantoni), lo stalking (3 Cantoni), la violenza nel contesto migratorio, la tratta di esseri umani e le molestie sessuali (1 Cantone per ogni tema).

- In 19 Cantoni i servizi specializzati sono incaricati di dirigere uno o più **organi di cooperazione** (tavole rotonde, commissioni) che trattano uno o più temi della Convenzione di Istanbul.
- In 18 Cantoni questi servizi hanno il compito di garantire la **collaborazione interdisciplinare** in materia di violenza domestica e di avviare **progetti e offerte** per arginare la violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili.
- In 13 Cantoni, i servizi specializzati sono incaricati di **discutere i casi a posteriori**, per lo più nell'ambito della gestione cantonale delle minacce, allo scopo di ottimizzare gli interventi futuri. In altri Cantoni questo compito è assicurato da un servizio della polizia cantonale.
- Quasi tutti i Cantoni (21) prevedono esplicitamente un mandato di **sensibilizzazione dell'opinione pubblica** sulla violenza domestica, a volte anche sui matrimoni forzati, la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili e la protezione dei minori.
- In 20 Cantoni i servizi specializzati sono incaricati di attuare misure di **prevenzione primaria** (prevenzione nelle scuole, nelle giovani coppie o sotto forma di campagne).
- I servizi specializzati di 20 Cantoni hanno inoltre il mandato di organizzare **corsi di formazione continua** di diversa natura.
- Infine, 17 servizi specializzati cantionali hanno il compito di rilevare **dati statistici** di vario tipo (p. es. sugli interventi delle forze dell'ordine, sull'aiuto alle vittime, sul lavoro con persone violente, sulle prestazioni fornite dalle case rifugio, sul perseguimento penale, per la statistica criminale di polizia).

Le basi giuridiche dei servizi specializzati, d'intervento e di coordinamento e il loro inquadramento istituzionale possono essere di diverso tipo. Alcuni servizi operano in base a un mandato legale, altri sulla base di decisioni governative o di obiettivi di legislatura cantonali. Le risorse umane variano a seconda del mandato e delle dimensioni del Cantone. I Cantoni più piccoli (p. es. Appenzello Esterno, Obvaldo, Nidvaldo) non

dispongono di un organo specifico e la lotta contro la violenza domestica rientra tra i compiti della polizia o dei servizi sociali. A livello cantonale gli organi di coordinamento sono aggregati a vari dipartimenti o ambiti politici. In generale fanno parte dell'ufficio cantonale per la parità o sono integrati nei dipartimenti cantonali della sicurezza e della giustizia.

Il panorama svizzero dei servizi specializzati, d'intervento e di coordinamento è dunque molto eterogeneo. Dei temi della Convenzione di Istanbul si occupano molti organi con mandati e modalità operative differenti. Essendo la Svizzera uno Stato federale, non tutte le regioni geografiche sono coperte nella stessa misura e soprattutto nei piccoli Cantoni rurali la densità istituzionale è molto più bassa. Questa realtà rende più che mai importanti il dialogo e la collaborazione intercantonale.

Il D 2. Le autorità hanno istituito o designato uno o più organi separati per monitorare e valutare le politiche e le misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione?

In caso affermativo, si prega di indicare per ogni organo:

- a. nome;
- b. inquadramento amministrativo;
- c. poteri e competenze;
- d. composizione (si prega di specificare in particolare se ne facciano parte ONG attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne);
- e. budget annuale;
- f. risorse umane (vale a dire entità dell'organico, sua preparazione professionale generale ed eventuale formazione ricevuta riguardo alla Convenzione); e
- g. principali risultati conseguiti dalla sua istituzione.

Dopo una fase pilota di diversi anni durante la quale il Centro svizzero di competenza per i diritti umani ha affrontato temi come i diritti delle donne e la violenza nei confronti delle donne, il 13 dicembre 2019, il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla creazione di un'Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU)⁶⁹. A tal fine è necessario estendere il campo di applicazione della legge federale su misure di promozione della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo⁷⁰. Tra i principali compiti dell'INDU figurano quello di monitorare la situazione dei diritti umani, di documentarla e di informare il Parlamento in merito (art. 10 della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo). In virtù dell'articolo 10b del disegno di legge, l'INDU deve inoltre occuparsi dei diritti di gruppi specifici, tra cui le donne⁷¹. È previsto che la Confederazione sostenga l'INDU con un contributo finanziario di 1 milione di franchi all'anno. Attualmente il progetto è discusso in Parlamento.

In conformità al mandato conferito loro dall'articolo 10 della Convenzione di Istanbul, anche gli **organi di coordinamento ai diversi livelli istituzionali** hanno un ruolo di monitoraggio, come l'UFU a livello nazionale e la CSVD a livello intercantonale. Nei Cantoni questa attività è assicurata dai servizi specializzati, d'intervento e di coordinamento in materia di violenza domestica rappresentati nella CSVD.

Infine, anche alcune **associazioni mantello e ONG** svolgono importanti compiti di monitoraggio e valutazione delle misure politiche e del loro impatto nella prassi.

⁶⁹ www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77508.html; v. anche oggetto del Consiglio federale 19.073 «Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. Legge federale» del 13 dicembre 2019

⁷⁰ Disegno di legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (FF 2020 503)

⁷¹ Messaggio del 13 dicembre 2019 concernente il complemento alla legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9) per la creazione di un'Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU; FF 2020 479, qui 495)

II E. Raccolta dei dati

II E 1. Si prega di specificare gli organi cui è affidata la raccolta dei dati pertinenti e il tipo di dati raccolti da ciascuno di essi.

II E 2. Per ciascun tipo di dati, si prega di indicare se sono disaggregati per sesso, età, forma di violenza, nonché relazione fra l'autore o l'autrice del reato e la vittima, ubicazione geografica e ogni altro fattore ritenuto rilevante, ad esempio la disabilità.

II E 3. In che modo questi dati sono raccolti e resi pubblici a livello nazionale?

L'**Ufficio federale di statistica (UST)** è il centro nazionale di competenza per la statistica pubblica della Svizzera. Produce e pubblica informazioni statistiche in diversi ambiti della società, tra cui la criminalità.

Oltre ai dati dell'UST, vengono raccolti dati di base rilevanti per l'attuazione della Convenzione di Istanbul anche a livello nazionale, cantonale e regionale. Questi dati sono rilevati dai Cantoni, ma anche da associazioni mantello, associazioni specialistiche e ONG. La **pubblicazione sui dati statistici**⁷² necessari per la stesura del presente rapporto, realizzata su mandato dell'UFU, presenta nel dettaglio le statistiche pubbliche che disponibili in materia di violenza domestica su scala nazionale:

- La **Statistica criminale di polizia (SCP)**⁷³ dell'UST si basa sulle denunce sperte. Fornisce informazioni sui reati registrati dalla polizia, sulle persone danneggiate e su quelle imputate (tra cui genere ed età; v. anche allegato, n. 8). La SCP definisce la violenza domestica come la minaccia o l'uso di violenza tra due persone che sono o sono state legate da un vincolo matrimoniale o di coppia, tra genitori e figlia o figlio o tra persone legate tra loro da un altro legame di parentela. Dal 2009 viene registrato il rapporto che intercorre tra persona accusata e persona danneggiata per 31 reati rilevanti nell'ambito della violenza domestica. Gli episodi censiti sono classificati in quattro categorie: (1) violenza tra partner, (2) violenza tra ex partner, (3) violenza tra genitori e figlia o figlio, (4) violenza tra persone con un altro rapporto di parentela.

La SCP viene regolarmente utilizzata per altre analisi statistiche. Nel 2018 l'UST ha pubblicato, con il sostegno dell'UFU, uno studio sugli **omicidi** registrati dalla polizia tra il 2009 e il 2016 dentro e fuori la sfera domestica⁷⁴. La rilevazione fornisce tra l'altro informazioni sul numero di vittime di sesso maschile e femminile e sul rapporto che intercorreva tra la vittima e il presunto o la presunta omicida.

Attualmente l'UST conduce, con l'appoggio dell'UFU, un'**indagine supplementare su tutti gli omicidi rilevati dalla SCP** tra il 2019 e il 2024. L'obiettivo, nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, è di acquisire dati più dettagliati sulle condizioni di vita delle vittime e dei presunti autori o delle presunte autrici, sulle cause degli omicidi e sulle circostanze in cui sono stati commessi al fine di disporre di informazioni utili per le attività di prevenzione. Quando saranno disponibili dati sufficienti per un'analisi attendibile, i risultati dell'indagine verranno presentati in un rapporto la cui pubblicazione è prevista per il 2025. I risultati saranno in seguito discussi con il comitato per l'attuazione della Convenzione di Istanbul che riunisce Confederazione, Cantoni e Comuni.

- La **Statistica degli aiuti alle vittime di reati**⁷⁵ dell'UST raccoglie dati sulle consulenze fornite alle vittime di reati e sulle prestazioni di indennizzo e di riparazione morale secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reato

⁷² INFRAS (2019): Statistische Datengrundlagen der Schweiz für die Staatenberichterstattung zur Istanbul-Konvention. Expertise (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

⁷³ www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/polizia/violenza-domestica.html

⁷⁴ Ufficio federale di statistica UST (2018): Polizeilich registrierte Tötungsdelikte 2009–2016. Innerhalb und ausserhalb des häuslichen Bereichs (disponibile anche in francese). Neuchâtel 2018. www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Kriminalität und Strafrecht > Polizei > Gewalt (stato: 30.4.2021)

⁷⁵ www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/aiuto-vittime.html

(v. allegato, n. 7). I dati rilevati sono tra l'altro il genere, l'età, la nazionalità e il luogo di domicilio della vittima così come il reato e il rapporto che intercorre tra la vittima e il presunto autore o la presunta autrice. Il ricorso alla consulenza per le vittime di reati non presuppone né comporta necessariamente una denuncia alla polizia. Alcune persone si rivolgono sia alla polizia sia a un consultorio per le vittime di reati.

- La **Statistica delle condanne penali**⁷⁶ dell'UFU fornisce informazioni sull'entità, sulla struttura e sull'evoluzione delle condanne penali di adulti, sulle persone condannate, sui reati giudicati, sulle sanzioni pronunciate e sulla durata delle pene. Rileva dati sociodemografici sulle persone condannate, ma non sulle vittime né sul tipo di rapporto tra le prime e le seconde.
- La **Statistica dell'assicurazione contro gli infortuni**⁷⁷ elaborata dal servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni raccoglie dati sugli infortuni occorsi a lavoratrici e lavoratori, nonché a persone in cerca d'impiego registrate. Analisi interne mostrano che l'1,3 per cento (circa 7500 casi) dei due terzi degli infortuni non professionali (2018: 581 465) è causato da violenza. Nel 2018 circa 900 persone (0,15 %) hanno subito violenza in spazi privati. Questa cifra include anche gli omicidi domestici. La statistica non registra per contro gli episodi di violenza che non causano infortuni (p. es. violenza domestica reiterata di lieve entità senza ricorso a cure mediche) né gli infortuni causati da violenza ai danni di persone non assicurate contro gli infortuni.

Su diversi aspetti della violenza domestica (p. es. interventi delle forze dell'ordine o allontanamenti disposti dai Cantoni) mancano statistiche nazionali, anche se dati in materia vengono rilevati e pubblicati in parte sistematicamente e in parte puntualmente nei **Cantoni**.

Maggiori informazioni sulle statistiche e sui rapporti cantonali sono disponibili presso i servizi cantonali d'intervento e di coordinamento contro la violenza domestica. I dati delle autorità cantonali (di polizia, giudiziarie, di protezione dei minori e degli adulti), del sistema di assistenza (consultori, servizi sanitari, gruppi di protezione dell'infanzia) e di altri attori non statali forniscono un **quadro** dettagliato della diffusione della violenza domestica, delle caratteristiche dei casi (vittime, imputate o imputati, forme di violenza, minori coinvolti, conseguenze per le vittime ecc.) e della gestione della violenza domestica da parte delle autorità e delle vittime⁷⁸.

- Gli **interventi delle forze dell'ordine** per episodi di violenza domestica, denunciati o meno, vengono in parte rilevati a livello cantonale. Non esistono tuttavia regole uniformi per la registrazione delle misure di polizia (p.es. allontanamenti, divieti di avere contatti e di accedere a determinate aree, ordinanze di protezione, sanzioni per violazioni) o misure di altro tipo come i colloqui con le persone che costituiscono una potenziale minaccia. I dati relativi agli interventi delle forze dell'ordine vengono in parte pubblicati in rapporti cantonali.
- Per quanto riguarda i **procedimenti penali** per violenza domestica, i dati raccolti da alcuni Cantoni non sono rilevati in base a definizioni e criteri unitari né hanno dappertutto lo stesso grado di dettaglio. I Cantoni e la Confederazione stanno lavorando alla trasformazione digitale della giustizia nel quadro del

⁷⁶ www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/giustizia-penale.html

⁷⁷ www.unfallstatistik.ch (in tedesco e francese)

⁷⁸ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2021): Scheda informativa A4. Cifre sulla violenza domestica in Svizzera. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza > Violenza domestica – Schede informative (stato: 30.4.2021)

progetto di armonizzazione dell'informatica della giustizia penale (AIGP)⁷⁹. Il progetto Justitia 4.0⁸⁰ promosso dal potere esecutivo e da quello giudiziario mira invece a introdurre lo scambio elettronico di atti giuridici su tutto il territorio nazionale, ad ogni livello e organo, allo scopo di facilitare l'accesso ai dati relativi alla valutazione penale degli atti di violenza. I primi dati armonizzati sono attesi per il 2026⁸¹. Su questa base si potranno pianificare ed effettuare analisi specifiche.

- In alcuni Cantoni sono disponibili dati sui **procedimenti civili** per violenza domestica (misure a tutela dell'unione coniugale, protezione dalla violenza nell'ambito del diritto della personalità ai sensi dell'art. 28b CP)⁸². Anche in questo ambito sarà possibile pianificare e realizzare analisi specifiche sulla base del progetto Justitia 4.0. Inoltre, nel quadro della revisione del Codice di procedura civile, l'articolo 401a del progetto di legge prevede la creazione delle basi legali necessarie per l'allestimento congiunto, da parte della Confederazione e dei Cantoni, di statistiche sufficienti sul numero di casi⁸³. La Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) tiene una statistica nazionale dei provvedimenti di protezione dell'infanzia adottati in virtù del diritto civile⁸⁴.
- L'Organizzazione mantello delle **case per donne maltrattate** della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) tiene una statistica interna sull'offerta di posti e di prestazioni da parte delle istituzioni affiliate, nonché sul loro utilizzo⁸⁵.
- A complemento della statistica degli aiuti alle vittime di reati, alcuni Cantoni registrano anche dati di **consultori** che non forniscono assistenza alle vittime di reati ai sensi della LAV (p. es. servizi cantonali o comunali specializzati in violenza domestica o integrazione, consultori per persone migranti). A seconda del tipo e della portata dei dati rilevati da questi consultori è possibile analizzare, oltre al ricorso all'offerta, la situazione delle persone coinvolte, per esempio le forme di violenza subita (fisica, psichica, sessuale, economica), lo statuto di soggiorno delle vittime e delle persone imputate, l'autorità assegnante o il numero e l'età dei minori coinvolti.
- Gli **ospedali e i servizi sanitari** sono importanti vie d'accesso all'aiuto e al supporto in caso di violenza domestica. In alcuni Cantoni, gli ospedali universitari e cantonali (cliniche pediatriche incluse) registrano dati sui trattamenti dispensati in seguito a violenza domestica. Il grado di dettaglio delle informazioni rilevate o pubblicate varia secondo l'istituzione o il Cantone. Oltre a dati generali, le informazioni raccolte possono includere indicazioni sui minori coinvolti⁸⁶, sul tipo e la gravità della violenza subita o sul trattamento ricevuto (momento della presa in carico, reindirizzamento verso altri servizi ecc.).

⁷⁹ www.his-programm.ch (in tedesco e francese)

⁸⁰ www.justitia40.ch/it/

⁸¹ La consultazione sulla nuova legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) è stata avviata l'11 novembre 2020 (FF 2020 7807) e si è conclusa il 26 febbraio 2021; la relativa documentazione (procedura di consultazione 2020/67) è disponibile all'indirizzo: [> Procedure di consultazione > Concluse > 2020 > DFGP \(stato: 30.4.2021\)](http://www.fedlex.admin.ch/it)

⁸² Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)

⁸³ FF 2020 2491

⁸⁴ www.kokes.ch/de/dokumentation/statistik/aktuellste-zahlen (in tedesco e francese)

⁸⁵ Una panoramica della statistica DAO 2009–2019 è riportata nella pubblicazione dell'Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein DAO (2020): Kinderschutz und Kindeswohl in den Frauenhäusern (disponibile anche in francese). Berna 2020: 15. www.frauenhaus-schweiz.ch (stato: 30.4.2021)

⁸⁶ V. capitolo IV B 3. Casi di protezione dell'infanzia nelle cliniche pediatriche svizzere. www.paediatricschweiz.ch/statistica-2020-casi-di-protezione-dellinfanzia (stato: 30.4.2021)

- L'Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (APSCV) tiene una statistica nazionale sul lavoro di consulenza svolto con persone violente⁸⁷.

II F. Ricerca

II F. Si prega di fornire informazioni sulle ricerche sostenute dal Governo con riferimento all'articolo 11 capoverso 1b negli anni 2015-2019.

La Svizzera dispone di numerosi studi e rapporti di ricerca sul tema della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

La **Confederazione** avvia e pubblica regolarmente studi, perizie, valutazioni e rapporti, fornendo così un contributo fondamentale all'informazione e alla sensibilizzazione su questo tema. Gli studi costituiscono basi scientificamente fondate utili per chi è chiamato a prendere decisioni politiche e sviluppare misure efficaci. Inoltre l'Amministrazione federale attribuisce regolarmente mandati di ricerca, soprattutto in adempimento di interventi parlamentari, le cui conclusioni servono da base per l'elaborazione di rapporti del Consiglio federale. In generale, oltre ai risultati di natura scientifica, questi documenti contengono raccomandazioni per la Confederazione e i Cantoni.

Dal 2005 l'UFU allestisce e pubblica sul proprio sito una panoramica delle pubblicazioni della Confederazione sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica⁸⁸. Dal 2015 sono stati pubblicati **64 rapporti e studi sul tema** e almeno altri otto sono in fase di elaborazione in adempimento di interventi parlamentari⁸⁹.

Nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, il **Fondo nazionale svizzero (FNS)** ha sostenuto progetti nel quadro dei programmi nazionali di ricerca (PNR): il PNR 40 «Violenza nella vita quotidiana e crimine organizzato» dal 1997 al 2002, il PNR 52 «L'infanzia, la gioventù e i rapporti tra generazioni in una società in trasformazione» dal 2003 al 2007 e il PNR 60 «Parità dei sessi» dal 2010 al 2014⁹⁰.

Anche i **Cantoni** hanno intrapreso e sostenuto numerosi progetti di ricerca su temi legati alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Da un'indagine condotta su mandato dell'UFU è emerso che tra il 2015 e il 2019 i Cantoni hanno sostenuto almeno **68 progetti di ricerca** in questo ambito⁹¹. I progetti sono perlopiù dedicati a più forme e temi della violenza domestica o della violenza nei confronti delle donne e studiano soprattutto forme di violenza domestica approfondendo aspetti quali

⁸⁷ www.fvgs.ch/statistik.html (in tedesco e francese)

⁸⁸ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2018): Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Compiti e misure della Confederazione per attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul). Berna: 39 segg. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

Dal mese di agosto del 2018 è disponibile una panoramica complementare delle pubblicazioni della Confederazione sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in tedesco e francese): www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Internazionale (stato: 30.4.2021)

⁸⁹ V. note 21, 63–65 e studio in adempimento del postulato Roth Franziska 20.3886 «Violenza nei confronti di persone con disabilità in Svizzera» del 19 giugno 2020, rapporto in adempimento del postulato Bulliard 20.3185 «Protezione dei figli dalla violenza nell'educazione» del 4 maggio 2020, rapporto in adempimento del postulato Feri Yvonne 19.3119 «Riunire le conoscenze sulle minacce per il benessere dei minori affinché le prestazioni di sostegno siano adeguate» del 14 marzo 2019 e rapporto in adempimento del postulato Reynard 16.3961 «Raccogliere dati sulle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, comprese le discriminazioni multiple» dell'8 dicembre 2016

⁹⁰ I programmi nazionali di ricerca possono essere consultati (in tedesco e francese) all'indirizzo: www.snf.ch > Forschung > Nationale Forschung > Nationale Programme (NFP) (stato: 30.4.2021)

⁹¹ Ecoplan (2021): Bestandsaufnahme zu Aus- und Weiterbildungsangeboten zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie zu kantonalen Forschungsprojekten (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna: 10. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza (stato: 30.4.2021)

la violenza fisica, psichica e sessuale. Altri temi di ricerca sono lo stalking, le molestie sessuali e l'esposizione di minori alla violenza domestica. Sono pochi i lavori che si interessano a temi come i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto e la sterilizzazione forzati.

Peraltro, nel corso dell'ultimo decennio in Svizzera sono stati pubblicati diversi studi e articoli specialistici sull'argomento da ricercatori **delle università e delle scuole universitarie professionali**, finanziati per lo più da fondi cantonali, e da esperti indipendenti. Questi lavori si concentrano in particolare sui seguenti aspetti: cause, valutazione di misure, analisi su singoli articoli del Codice penale (CP)⁹², fabbisogno di consulenza, valutazione dei rischi, livello di gravità, mezzi utilizzati per commettere gli atti di violenza, stalking, esposizione di minori alla violenza domestica, violenza nei confronti di minori, violenza nelle giovani coppie, migrazione, comportamento di denuncia.

II G. Indagini sulla popolazione

II G. Si prega di fornire informazioni su ogni indagine sulla popolazione realizzata riguardo alla violenza nei confronti delle donne come richiesto all'articolo 11 capoverso 2.

Per ogni indagine, si prega di indicare:

II G 1. la forma/le forme di violenza contemplate;

II G 2. l'ambito geografico (nazionale, regionale, locale);

II G 3. i risultati principali; e

II G 4. se i risultati siano stati resi pubblici (con indicazione delle fonti).

Indagini demoscopiche, rilevazioni specifiche e analisi speciali permettono di far luce su diversi aspetti della violenza domestica. Da questi studi risulta che nel 40 per cento dei reati registrati dalla polizia in ambito domestico, la vittima e l'autore o l'autrice sono legati da un vincolo familiare e che circa la metà degli omicidi commessi in Svizzera avviene nella sfera domestica (v. allegato, n. 8). In oltre la metà delle consulenze fornite, la vittima e la persona imputata sono legate da un vincolo familiare o di coppia (v. allegato, n. 7). Donne e uomini sperimentano forme di violenza differenti e hanno schemi di reazione e gestione diversi. Le donne vivono la violenza soprattutto nella sfera domestica, gli uomini prevalentemente nello spazio pubblico, anche se nemmeno loro sono immuni dalla violenza domestica. Quando ciò accade sono vittime per lo più di forme lievi di violenza fisica. Le donne, per contro, subiscono più spesso violenza domestica grave e ripetuta, ne risentono maggiormente le conseguenze e ricorrono in maggior misura all'assistenza medica⁹³.

Gli **studi di prevalenza** menzionati di seguito forniscono dati su determinati aspetti della violenza domestica e della violenza nei confronti delle donne in Svizzera⁹⁴.

Dal 1984 la Svizzera partecipa a indagini internazionali condotte tra le vittime di reati (International Crime Victims Survey ICVS). Nel 2011⁹⁵ e nel 2015⁹⁶ il questionario del **Sondaggio sulla sicurezza in Svizzera** è stato integrato con un blocco di domande sulla violenza domestica che ha consentito di rilevare per la prima volta le esperienze di vittimizzazione di uomini e donne. Sono state intervistate rispettivamente 8287 (2011) e 8046 (2015) persone di età superiore ai 16 anni. I sondaggi studiano l'incidenza della violenza sessuale, delle vie di fatto e delle minacce nella sfera domestica. Tra le donne, la prevalenza a un anno della violenza sessuale oscilla tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento. Nel 2011, la prevalenza a un anno delle vie di fatto e delle minacce raggiunge l'1,1 per cento tra le donne e lo 0,5 per cento tra gli uomini. Di tutti i casi di

⁹² Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)

⁹³ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2020): Scheda informativa A6. Forme e conseguenze di genere della violenza domestica. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza > Schede informative – Violenza domestica (stato: 30.4.2021)

⁹⁴ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2020): Scheda informativa A5. Studi sulla violenza domestica tra la popolazione. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza > Schede informative – Violenza domestica (stato: 30.4.2021)

⁹⁵ Killias Martin, Staubli Silvia, Biberstein Lorenz, Bänziger Matthias (2011): Häusliche Gewalt in der Schweiz. Analysen im Rahmen der schweizerischen Opferbefragung 2011. Zurigo

⁹⁶ Biberstein Lorenz, Killias Martin (2016): Häusliche Gewalt in der Schweiz. Analysen im Rahmen der Schweizerischen Sicherheitsbefragung 2015. Analisi supplementare sulla violenza domestica effettuata su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Lenzburg

vie di fatto e minacce nei confronti delle donne, il 21–29 per cento avviene in ambito domestico; tra gli uomini questa quota si attesta all'8–10 per cento.

	Reati sessuali (tutti)		Reati sessuali (vd)		Vie di fatto / minacce (tutti)		Vie di fatto / minacce (vd)	
	m	f	m	f	m	f	m	f
ICVS 2015 (prevalenza a 1 anno)		2		0,2		3		0,4
ICVS 2015 (prevalenza a 5 anni)	0,6	4,7		0,3	8,7	7,2		0,9
ICVS 2011 (prevalenza a 1 anno)		2	0	0,3		4,2	0,5	1,1
ICVS 2011 (prevalenza a 5 anni)	0,6	5,3			11,8	8,3		

Tabella 1: dati di prevalenza risultanti dai sondaggi sulla sicurezza in Svizzera condotti nel 2011 e nel 2015 in base al genere (m: uomini; f: donne); prevalenza globale (tutti) e prevalenza in materia di violenza domestica (vd); laddove non è indicata nessuna cifra (caselle in rosso), non sono disponibili dati.

Lo **studio di prevalenza** rappresentativo più recente **sulle esperienze di violenza vissute da donne**, realizzato nel 2019 su mandato di Amnesty International Svizzera⁹⁷, si concentra sulla diffusione della violenza sessuale. Sono state interpellate 4495 donne a partire dai 16 anni, tra l'altro sulle loro esperienze in materia di molestie sessuali e violenza sessuale. Le domande avevano lo scopo di determinare la prevalenza di questi episodi nel corso della vita (dall'età di 16 anni). Almeno il 22 per cento delle donne interpellate hanno dichiarato di aver vissuto esperienze di violenza sessuale. Il 12 per cento ha avuto rapporti sessuali contro la propria volontà, il 7 per cento è stato immobilizzato e costretto con la violenza fisica a subire un rapporto sessuale.

In un **sondaggio** rappresentativo condotto nel 2009, su 6750 **allievi e allieve** dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo (15 anni) sono stati rilevati dati sulle esperienze di violenza sessuale (prevalenza a un anno e nel corso della vita)⁹⁸. Circa il 15 per cento delle persone intervistate ha dichiarato di aver subito almeno un'aggressione sessuale con contatto fisico (ragazze: 22 %; ragazzi 8 %). Una parte relativamente modesta delle vittime (9 %) ha indicato che, in almeno uno degli episodi citati, l'autore o l'autrice era un familiare o un parente. La violenza sessuale nelle coppie di adolescenti è invece diffusa (42 % delle vittime).

Un sondaggio condotto nel 2018 su un campione non rappresentativo della popolazione, composto da 8317 adolescenti (età media: 17–18 anni) provenienti da 10 Cantoni sull'educazione ricevuta durante l'infanzia mostra che in Svizzera la violenza genitoriale è diffusa in tutte le classi sociali e che sono soprattutto i bambini e gli adolescenti con un passato migratorio a esservi esposti⁹⁹. Il 41 per cento degli adolescenti riferisce di aver ricevuto esclusivamente punizioni come schiaffi o strattoni mentre il 22 per cento sostiene di aver subito violenze gravi come botte o percosse con oggetti, calci o pugni; il 21 per cento ha già visto i genitori usare violenza fisica l'uno contro l'altro (il 5,9 % spesso/molto spesso; il 15,5 % raramente/qualche volta). Tra gli adolescenti senza un passato migratorio questa quota è inferiore (14 %).

⁹⁷ GFS Bern (2019): Befragung sexuelle Gewalt an Frauen. Studio realizzato su mandato di Amnesty International Svizzera. Berna. www.amnesty.ch/de/themen/frauenrechte/sexualisierte-gewalt/dok/2019/sexuelle-gewalt-in-der-schweiz-neue-repraesentative-zahlen (stato: 30.4.2021)

⁹⁸ Schmid Conny (2012): Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Formen, Verbreitung, Tatumstände. Zurigo: UBS Optimus Foundation

⁹⁹ Baier Dirk, Manzoni Patrik, Haymoz Sandrine, Isenhardt Anna, Kamenowski Maria, Jacot Cédric (2018): Elterliche Erziehung unter besonderer Berücksichtigung elterlicher Gewaltanwendung. Ergebnisse einer Jugendbefragung. Zurigo

Nel 2016, nel quadro dello **Studio Optimus**¹⁰⁰ (progetto internazionale di ricerca sulla violenza nei confronti di bambini e adolescenti), sono stati registrati oltre 10 000 casi. Per le valutazioni, le cifre sono state ponderate ed estrapolate per l'intera Svizzera. Ogni anno, tra il 2 e il 3,3 per cento dei minori che vivono in Svizzera è preso in carico da un'organizzazione specializzata in maltrattamenti. Nel 18,7 per cento dei casi registrati, i minori hanno assistito a episodi violenza tra i genitori o persone di riferimento nella loro economia domestica. Estrapolata per l'intera Svizzera, questa quota corrisponde a un numero compreso tra 23 e 38 casi ogni 10 000 minori nel 2016. Le ragazze e i ragazzi sono vittime di violenza domestica in misura pressoché uguale (rispettivamente 51 e 49 %). Il Consiglio federale sta verificando come i dati sulla prevalenza e sulle diverse forme di violenza sui minori disponibili a livello federale, nei Cantoni e presso le organizzazioni per la protezione dell'infanzia possano essere raggruppati in una panoramica generale e valutati in modo sistematico per consentire la definizione di misure di sostegno adeguate¹⁰¹.

L'**Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)**¹⁰², la cui ultima edizione risale al 2017, viene condotta ogni cinque anni dal 1992 su un campione rappresentativo della popolazione svizzera di 22 000 persone e raccoglie informazioni anche sulle esperienze di violenza sessuale, psicologica e fisica e sulla discriminazione sul posto di lavoro. Quasi il 5 per cento delle persone intervistate ha dichiarato di aver subito violenza verbale sul posto di lavoro negli ultimi 12 mesi. Le molestie sessuali sono menzionate in misura molto minore (<1,5 %) e interessano più spesso donne che uomini¹⁰³. A livello locale alcune forme di violenza sono state oggetto di indagini realizzate da istituzioni mediche¹⁰⁴ o da città¹⁰⁵.

Attraverso il **Sistema di monitoraggio delle Dipendenze e delle Malattie non trasmissibili** (MonAM), l'UFSP fornisce dati e informazioni sulla salute della popolazione. Per il 2022 è prevista l'aggiunta dell'indicatore «Dipendenze e violenza domestica».

Infine, la Confederazione sta esaminando la possibilità di avviare a livello nazionale uno **studio di prevalenza periodico sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** basandosi sul modello dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)¹⁰⁶.

¹⁰⁰ Schmid Conny (2018): Kindeswohlgefährdung in der Schweiz. Formen, Hilfen, fachliche und politische Implikationen. Zurigo; UBS Optimus Foundation

¹⁰¹ Postulato Feri Yvonne 19.3119 «Riunire le conoscenze sulle minacce per il benessere dei minori affinché le prestazioni di sostegno siano adeguate» del 14 marzo 2019

¹⁰² www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/sgb.html

¹⁰³ Segreteria di Stato dell'economia SECO (2015): Arbeit und Gesundheit 2012. Ausgewählte Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2012 (in tedesco con riassunto in italiano). Berna. www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione della salute sul posto di lavoro (stato: 30.4.2021)

¹⁰⁴ Romain-Glassey Nathalie, De Puy Jacqueline, Abt Maryline (2015): Etude portant sur les hommes victimes de violence de couple ayant consulté l'Unité de médecine des violences du CHUV entre 2006 et 2012. Losanna.

Gloor Daniela, Meier Hanna (2004): Frauen, Gesundheit und Gewalt im sozialen Nahraum. Repräsentativbefragung bei Patientinnen der Maternité Inselhof Triemli, Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Zürich und Maternité Inselhof Triemli (ed.). Zurigo

¹⁰⁵ Idiap Research Institute (2016): Rapport d'enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne. Direction de la Sécurité et de l'Economie (ed.). Losanna

¹⁰⁶ www.ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en

III. PREVENZIONE

(Capitolo III della Convenzione, articoli 12–17)

Alla luce degli obblighi generali complessivi in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 12 capoversi 1–6, si prega di fornire un resoconto in merito alle azioni di prevenzione intraprese per promuovere il cambiamento dei modelli sociali e culturali di comportamento di donne e uomini, al fine di sradicare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica fondata sull'idea dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini. Tali azioni di prevenzione devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone rese vulnerabili da particolari circostanze e porre al proprio centro i diritti umani di tutte le vittime. Esse devono altresì incoraggiare tutti i membri della società, in particolare gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza e promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e l'autodeterminazione delle donne. Si prega di indicare anche quali misure siano state adottate per garantire che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possano essere addotti come scusa per giustificare atti di violenza. Si prega di tener presente che i principi citati sopra si applicano a tutte le misure di prevenzione adottate conformemente agli obblighi elencati nel capitolo III.

Anche in Svizzera l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione costituiscono approcci fondamentali per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica contro donne e uomini.

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno adottato diverse misure per prevenire la violenza in generale e in sue forme specifiche, nonché per combattere gli stereotipi ancora radicati nella società. A tal fine, le autorità spesso collaborano con organizzazioni non governative (ONG) o le sostengono nel loro lavoro.

*Le misure di prevenzione riguardano **gruppi di destinatari diversi**: le potenziali vittime o i potenziali autori e le potenziali autrici di atti di violenza. Sono destinate a determinate figure professionali particolarmente confrontate con la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica o si rivolgono all'intera popolazione. Nell'ambito della prevenzione, negli ultimi anni ha acquisito una crescente importanza la consulenza agli autori e alle autrici di atti di violenza.*

III A. Campagne e programmi

III A. Quali campagne e programmi sulle forme di violenza oggetto della Convenzione hanno promosso o realizzato le vostre autorità conformemente all'articolo 13 capoverso 1?

Da vent'anni, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e i servizi cantonali d'intervento sensibilizzano la popolazione organizzando manifestazioni e diffondendo documentazione (volantini, opuscoli, schede informative)¹⁰⁷ in gran parte disponibile in una banca dati specifica («Toolbox Violenza domestica»)¹⁰⁸ o consultabile sul sito web dell'UFU o su quelli dei servizi di intervento.

Su incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), il servizio intercantionale Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) promuove la prevenzione della criminalità per contrastare il senso di insicurezza nella società. Il suo compito consiste nel concepire campagne di prevenzione in vari ambiti (violenza domestica, stalking, aggressioni sessuali ecc.). La PSC promuove inoltre reti di contatti, offre consulenza, fornisce documentazione e organizza formazioni continue soprattutto per i corpi di polizia e i loro servizi di prevenzione¹⁰⁹.

¹⁰⁷ 17 schede informative dell'UFU forniscono informazioni sulle basi e sulle forme specifiche della violenza domestica e sul quadro giuridico in Svizzera. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni Violenza > Schede informative – Violenza domestica (stato: 30.4.2021).

¹⁰⁸ www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/toolbox-violenza-domestica.html

¹⁰⁹ www.skppsc.ch/it/temi/violenza/

Dal 1997, anno in cui è stata condotta la vasta campagna «No alla violenza contro la donna nella coppia» della Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP), sono state organizzate e svolte diverse **campagne nazionali di sensibilizzazione** sul tema della violenza domestica. Dal 2003 al 2005, per esempio, è stata condotta la campagna «Stop alla violenza domestica» della PSC.

Nell'aprile del 2020, con il sostegno di varie associazioni di categoria e associazioni mantello, la task force istituita dalla Confederazione e dai Cantoni per contrastare la violenza domestica durante la pandemia di coronavirus ha organizzato una **campagna di affissione contro la violenza domestica**¹¹⁰. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha avviato una **campagna nazionale per la salute mentale** per segnalare, tra l'altro, le strategie di risoluzione costruttiva dei conflitti e le offerte di aiuto disponibili in caso di violenza domestica¹¹¹. Nella primavera del 2020 e tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, l'Aiuto alle vittime di reati in Svizzera ha condotto **sui social media** due vaste **campagne** per far conoscere il sito web dei consultori per le vittime di reati che hanno raggiunto circa 2,35 milioni di persone tra cui 600 000 adolescenti¹¹². Altre campagne sono state organizzate dai Cantoni e dalle ONG. Per esempio, dal 2018 al 2020 Protezione dell'infanzia Svizzera ha condotto la campagna «Idee forti di bambini forti per genitori forti: c'è sempre un'alternativa alla violenza» che, grazie all'aumento dell'utilizzo dei social dovuto alla pandemia, solo nel 2020 ha raggiunto oltre 5,5 milioni di persone¹¹³.

Nel quadro del sostegno accordato dalla Confederazione a progetti per la promozione dell'uguaglianza nella vita professionale, l'UFU assegna aiuti finanziari anche a progetti di prevenzione e lotta contro le **molestie sessuali sul posto di lavoro** (v. al riguardo la risposta alla domanda III I).

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in collaborazione con i Cantoni e altri partner, sostiene diverse misure e programmi che contribuiscono a **rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne migranti**¹¹⁴, e quindi a prevenire la violenza contro le donne e le ragazze. La politica federale di promozione dell'integrazione tiene conto delle esigenze particolari delle donne¹¹⁵ e include aspetti di genere nei suoi programmi. I Cantoni sono responsabili dei programmi d'integrazione, con il sostegno finanziario e strategico della Confederazione (v. risposta alla domanda II B).

Dal 2008, la Confederazione è attiva nella sensibilizzazione delle persone che potrebbero essere costrette a contrarre un **matrimonio forzato**, nonché nella formazione continua degli specialisti confrontati con questa problematica. Dal 2013 al 2017, ha condotto il Programma federale di lotta ai matrimoni forzati che contemplava misure nei settori della prevenzione, dell'assistenza/consulenza, della protezione e della formazione¹¹⁶. Dal 2018 sostiene finanziariamente l'istituto specializzato matrimonio forzato che offre consulenza alle vittime e agli specialisti¹¹⁷.

¹¹⁰ www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/coordinamento-e-lavoro-in-rete.html

¹¹¹ dureschnufe.ch/probleme-zuhause/ (in tedesco)

¹¹² www.sodk.ch/de/themen/opferhilfe/ (in tedesco e francese)

¹¹³ www.kinderschutz.ch/it/impegno/campagna-prevenzione

¹¹⁴ Per esempio, il programma Femmes-Tische, www.femmestische.ch (in tedesco e francese; stato: 30.4.2021).

¹¹⁵ Articolo 53a capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20)

¹¹⁶ Rapporto del Consiglio federale del 25 ottobre 2017 sul programma federale di lotta contro i matrimoni forzati 2013-2017. www.sem.admin.ch > Integrazione & naturalizzazione > Innovazione nel settore dell'integrazione > Matrimoni forzati > Documenti (stato: 30.4.2021)

¹¹⁷ www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuengerung/innovation/zwangsheirat.html

Con la crescente immigrazione di persone provenienti da regioni dove si pratica la **mutilazione genitale femminile (MGF)**, questo problema è sempre più dibattuto anche in Svizzera. Per prevenire e combattere la MGF sono state adottate diverse misure. Dal 2003, l'UFSP si impegna contro questo fenomeno con un lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e interconnessione e ha sostenuto le attività di diverse organizzazioni. Come menzionato sopra, dal 2016, l'UFSP e la SEM contribuiscono alle attività di informazione, consulenza e prevenzione della Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili, creata dalle ONG Caritas Svizzera, Terre des Femmes (TdF) e Salute Sessuale Svizzera e dal Centro di competenza svizzero per i diritti umani (CSDU). La Rete gestisce anche una piattaforma contro la MGF che offre informazioni e sostegno ai professionisti, alle persone a rischio e alle vittime¹¹⁸.

A livello federale, la politica dell'infanzia e della gioventù, i diritti del bambino, nonché la **protezione e la promozione dello sviluppo dei bambini e degli adolescenti** competono all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). L'UFAS mette a disposizione informazioni sulla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e adotta misure volte a promuovere la collaborazione con diversi attori. Dialoga costantemente con gli uffici federali coinvolti e con i Cantoni, ai quali concede anche aiuti finanziari per appositi programmi cantonali o progetti modello¹¹⁹. Per esempio, con il sostegno della Confederazione, i Cantoni di Berna e Friburgo hanno attuato il progetto «Deine Geschichte zählt» (La tua storia conta, in tedesco e francese) per meglio raggiungere i bambini che vivono situazioni di violenza domestica¹²⁰.

L'UFAS sostiene anche ONG attive a livello nazionale nella prevenzione dei maltrattamenti, degli abusi sessuali e della negligenza nei confronti dei bambini. In virtù dell'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo¹²¹, la Confederazione attua programmi nazionali e progetti modello e concede aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica. Ad esempio, per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza e dai rischi legati all'utilizzo dei media digitali, l'UFAS ha creato la **piattaforma nazionale Giovani e media** che, attraverso diversi canali d'informazione, sensibilizza e promuove le competenze medialie di genitori, insegnanti e persone con compiti educativi a contatto con bambini e adolescenti. Nell'ambito del tema centrale «Sessualità & internet» l'ufficio ha accordato contributi finanziari a progetti per la prevenzione dei rischi legati alla sessualità a cui sono esposti i bambini e gli adolescenti su Internet, nell'ambito del tema centrale **«Odio in rete»** si occupa soprattutto di sessismo e ostilità contro le persone LGBTIQ* in rete. Attraverso il sito web di Giovani e media fornisce informazioni importanti¹²². Inoltre, ha concesso aiuti finanziari all'offerta **«Consulenza + aiuto 147»** della fondazione Pro Juventute, un numero di emergenza (24/7) per bambini e adolescenti che li consiglia anche in situazioni di violenza¹²³.

¹¹⁸ www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Strategie nazionali della sanità > Pari opportunità nel campo della salute > Pari opportunità nell'ambito delle cure > Misure contro le mutilazioni genitali femminili > Piattaforma informativa contro le MGF (stato: 30.4.2021).

¹¹⁹ Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG; RS 446.1)

¹²⁰ www.ikm.ch/cliqli/ (in tedesco e francese)

¹²¹ RS 311.039.1

¹²² www.giovanimedia.ch/temi/discriminazioni-odio-in-rete; Stahel Lea e Jakoby Nina (2021): Discorsi d'odio sessisti e ostili contro le persone LGBTIQ* in rete nel contesto dell'infanzia e della gioventù: fondamenti scientifici e contromisure. Su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, Zurigo. www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Ricerca e valutazione > Rapporti di ricerca (stato: 30.4.2021).

¹²³ La panoramica degli aiuti finanziari nell'ambito della protezione dell'infanzia è consultabile all'indirizzo: www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Protezione dell'infanzia / Diritti dell'infanzia (stato: 30.4.2021).

In attuazione del rapporto del Consiglio federale sulla **violenza nei confronti delle persone anziane**¹²⁴ pubblicato nel settembre del 2020, l'UFAS valuta insieme ai Cantoni la necessità di un **programma d'incentivazione** per dare maggiore visibilità e coerenza alla prevenzione e agli interventi in materia di maltrattamento delle persone anziane.

La maggior parte dei servizi **cantionali e comunali** di coordinamento e di intervento specializzati è esplicitamente incaricata di sensibilizzare la popolazione o di informare gruppi di destinatari specifici. Diversi Cantoni hanno organizzato – spesso con la partecipazione di attori non governativi – campagne di sensibilizzazione destinate a un vasto pubblico o a gruppi bisognosi di protezione. Per esempio:

- Ogni anno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, l'ONG Organizzazione femminista per la pace (cfp) coordina la **campagna «16 giorni contro la violenza sulle donne*»**¹²⁵, alla quale partecipano regolarmente i servizi cantionali e comunali, nonché diverse ONG. L'edizione del 2019 ha posto l'accento sulla violenza nei confronti delle donne* anziane, quella del 2020, sulla maternità e la violenza.
- All'inizio del 2021, con il sostegno di diverse città, l'associazione mantello Alliance F ha lanciato il **progetto «Stop Hate Speech»** (Stop ai discorsi d'odio), che mira a rintracciare i discorsi d'odio in rete attraverso un algoritmo¹²⁶.
- Nel 2020, la Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP) ha lanciato il **progetto «Kit di prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro»**.¹²⁷
- La **campagna di prevenzione «Stopp Gewalt gegen Frauen!»**¹²⁸ (Stop alla violenza contro le donne) lanciata nel luglio del 2020 dalla polizia cantonale zurighese si rivolge soprattutto alle donne vittime di violenza.
- L'**esposizione itinerante bilingue «Stärker als Gewalt/Plus fort que la violence»** (Più forti della violenza)¹²⁹ si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni e li incoraggia a riflettere sulla violenza domestica. Il progetto è stato avviato nel 2019 dalla polizia cantonale bernese e dall'ufficio per l'uguaglianza fra donna e uomo e per la famiglia del Cantone di Friburgo.
- La Città di Losanna ha sviluppato un'**applicazione per prevenire le molestie sessuali**¹³⁰ e aumentare la sicurezza nello spazio pubblico. Dal 2019 questa applicazione permette alle vittime e ai testimoni di segnalare rapidamente alle autorità gli episodi di questo tipo.
- Con **«Zürich schaut hin»**¹³¹ (Zurigo vigila), realizzato nell'ambito del piano per l'uguaglianza 2019–2022, la Città di Zurigo lancia un chiaro segnale contro il sessismo, l'omotransfobia e la violenza sessuale nello spazio pubblico e

¹²⁴ Rapporto del 18 settembre 2020 del Consiglio federale «Impedire la violenza sulle persone anziane». www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti del Consiglio federale (stato: 30.4.2021)

¹²⁵ www.16tage.ch/de/home-16.html (in tedesco)

¹²⁶ stophatespeech.ch/ (in tedesco e francese)

¹²⁷ Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità CSP (2020): Kit di prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. www.equality.ch > Studi e progetti (stato: 30.4.2021)

¹²⁸ www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2020/07/200706.html (in tedesco)

¹²⁹ plus-fort-que-la-violence.ch/de/die-ausstellung/ (in tedesco e francese)

¹³⁰ www.lausanne.ch/official/administration/securite-et-economie/secretariat-general-se/unites-administratives/observatoire-de-la-securite/harcelement-de-rue (in francese)

¹³¹ www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/oeffentlicher_raum/hinschauen.html (in tedesco)

nella vita notturna. Il progetto interdipartimentale, che si concluderà nel 2022, prevede l'attuazione di diverse misure (studio, tool di segnalazione, formazione continua, manifestazioni, campagna di sensibilizzazione).

- Lanciato dalla Città di Berna nel 2019, il **progetto «Stop Berna – Città senza violenza da partner»**¹³² si prefigge di rafforzare sia le vittime di violenza sia le reti sociali nei vari quartieri e di sensibilizzare la popolazione su questo tema.
- La **campagna informativa #zukurass**¹³³ lanciata nel 2018 dal servizio per l'aiuto alle vittime di reati del Cantone di Zurigo si rivolge agli adolescenti toccati dalla violenza e offre loro sostegno.
- Nel 2018, il Cantone del Vallese aveva lanciato una **campagna bilingue di sensibilizzazione e prevenzione della violenza domestica**¹³⁴ che prevedeva diverse iniziative. Una nuova campagna cantonale rivolta specificamente agli adolescenti è stata avviata nel 2020 sui social. Il suo obiettivo: promuovere prime relazioni amorose sane e all'insegna del rispetto, e aiutare a riconoscere i comportamenti abusivi. In futuro, ogni anno il Cantone organizzerà una campagna.
- L'**esposizione «Willkommen zuhause»**¹³⁵ (Benvenuti a casa) affronta il tema della violenza domestica, si rivolge a gruppi diversi ed è di volta in volta accompagnata da manifestazioni distinte. Creata nel 2016 in collaborazione con numerosi servizi specializzati comunali e cantonali, sinora è stata allestita 25 volte in varie regioni della Svizzera tedesca.
- Dal 2015, il Cantone di Ginevra attua la **campagna «Stop violences à la maison»** (Stop alle violenze domestiche), tra l'altro per far conoscere anche il numero cantonale da chiamare in caso di violenza domestica¹³⁶.
- Il **programma nazionale «Herzsprung»** (Tuffo al cuore)¹³⁷/**«SE&SR – Sortir ensemble et se respecter»** (Uscire insieme e rispettarci)¹³⁸ della Fondazione svizzera per la salute RADIX mira a prevenire la violenza e a sviluppare competenze positive nei rapporti di coppia degli adolescenti. Dal 2009, offre assistenza alle istituzioni cantonali e comunali che intendono attuarlo. I Cantoni che vi hanno aderito sono diversi. Nel 2020, il programma è stato oggetto di una valutazione esterna¹³⁹.
- La serie di fascicoli tematici **«sicher!gsund!»**¹⁴⁰ (sicuro! sano!) del Cantone di San Gallo è un manuale per la protezione dell'infanzia (promozione della salute, prevenzione e sicurezza nelle scuole), redatto da collaboratori degli uffici della sanità, della socialità e della scuola e dalla polizia cantonale.

¹³² stop-partnergewalt.org/wordpress/stop-bern/

¹³³ www.zukurass.ch/ (in tedesco)

¹³⁴ www.vs.ch/de/web/dssc/news-svce/-/asset_publisher/alYvrtroWkIP/content/violences-domestiques-campagne-de-sensibilisation-et-de-prevention/529400 (in tedesco e francese)

¹³⁵ www.frauenhaus-luzern.ch/willkommen-zu-hause-eine-ausstellung-zu-gewalt-in-familie-und-partnerschaft/ (in tedesco)

¹³⁶ www.ge.ch/actualite/campagne-dans-tpg-stop-violences-maison-12-04-2021 (in francese)

¹³⁷ www.herzsprung.ch (in tedesco)

¹³⁸ www.sesr.ch (in francese)

¹³⁹ Bize Raphaël, Debons Jérôme, Amiguet Michael, Stadelmann Sophie, Vujovic Katarina e Lucia Sonia (2020): Evaluation du programme «Sortir Ensemble et Se Respecter» et «Herzsprung - Freundschaft, Liebe und Sexualität ohne Gewalt», Unisanté – Centre universitaire de médecine générale et santé publique. Lo-sanna (versione integrale in francese, sintesi in francese, tedesco e inglese)

¹⁴⁰ www.sichersund.ch/themen/kindesschutz-und-schule/ (in tedesco)

III B. Prevenzione della violenza nei materiali didattici e nei programmi scolastici

III B. Quali passi hanno intrapreso le autorità per includere materiali didattici nei programmi scolastici di ogni ordine e grado delle strutture di istruzione formale e/o non formale conformemente all'articolo 14 capoverso 1?

In Svizzera, la scuola dell'obbligo compete ai Cantoni, mentre nel postobbligo (scuole di cultura generale, formazione professionale, scuole universitarie) i Cantoni e la Confederazione si suddividono le competenze e si assumono congiuntamente la responsabilità. Le relazioni tra i generi, la risoluzione non violenta dei conflitti, la violenza di genere e il rispetto reciproco sono temi che tutti i Cantoni integrano, sia pure in modo diverso, nei loro programmi e materiali didattici per la **scuola dell'obbligo**.

Nel **Lehrplan 21**, il progetto che si prefigge di armonizzare i programmi scolastici dei Cantoni germanofoni, la prospettiva della parità di genere è tenuta in considerazione in tutti gli ambiti disciplinari. I contenuti relativi ai ruoli e ai temi di genere sono inseriti direttamente nei programmi scolastici di ciascun ambito disciplinare. Dal 2006, gli uffici per l'uguaglianza della Svizzera occidentale realizzano insieme ai dipartimenti della pubblica educazione dei Cantoni romandi il progetto **«L'école de l'égalité»** (La scuola dell'uguaglianza), nell'ambito del quale viene messa a disposizione degli insegnanti una documentazione costantemente aggiornata con informazioni di base e materiale didattico i cui contenuti sono essenziali anche per la prevenzione della violenza di genere¹⁴¹.

In occasione del processo di ratifica della Convenzione di Istanbul, i Cantoni hanno definito alcuni temi prioritari che intendono affrontare insieme nel quadro dell'attuazione della Convenzione. Uno di essi è l'istruzione scolastica. L'obiettivo è raccogliere ed eventualmente tradurre in altre lingue nazionali materiale didattico adeguato per sensibilizzare e informare gli allievi, raccomandarlo e renderlo accessibile alle scuole. Per realizzarlo è stato costituito ed è entrato in funzione un gruppo di progetto intercantonale. Nelle lezioni di cultura generale della **formazione professionale di base**, diversi ambiti disciplinari (p.es. lingua e comunicazione, società/etica) danno regolarmente spazio a questi temi.

Al livello delle **scuole universitarie**, la piattaforma «Gender Campus» promuove da anni il dialogo e l'interconnessione tra le varie università sui temi degli studi di genere, delle pari opportunità e della diversità. Gestita dall'Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung (IZFG) (Istituto interdisciplinare per la ricerca di genere) dell'Università di Berna, collabora strettamente con il Centre en Etudes Genre (CEG) dell'Università di Losanna. Sino alla fine del 2016, è stata finanziata mediante programmi statali d'incentivazione strutturale, dall'inizio del 2017 le spese di esercizio sono assunte dalle scuole universitarie svizzere (finanziate dai Cantoni)¹⁴².

Numerosi **Cantoni** hanno inoltre predisposto diverse misure di sensibilizzazione e prevenzione – come opuscoli e manifestazioni informative, servizi di informazione e consultori, formazione e formazione continua per docenti ed educatori di ogni ordine e grado – che permettono agli istituti di formazione di ogni ordine e grado di tenere adeguatamente conto nel loro lavoro di temi come i diritti delle donne, la risoluzione non violenta dei conflitti, la violenza di genere e la violenza domestica.

Un progetto di prevenzione che ha riscosso grande successo nelle scuole è il **percorso didattico** interattivo **per bambini «Sono unico e prezioso!»**¹⁴³ che offre alle allieve e agli allievi dagli 8 ai 10 anni un contesto per affrontare in modo ludico e attivo il tema della violenza sessualizzata e degli abusi sessuali. Il progetto include moduli di

¹⁴¹ egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/ (in francese)

¹⁴² www.gendercampus.ch/it/chi-siamo

¹⁴³ www2.aspi.ch/attivita/sono-unico-e-prezioso/

formazione continua e informazioni per i genitori e gli insegnanti. Dall'anno scolastico 2021/2022 sarà inoltre disponibile l'esposizione itinerante interattiva «Love Limits» (Il limite dell'amore) per ragazze e ragazzi dai 14 ai 16 anni¹⁴⁴. Anche l'esposizione itinerante «Ich säg was lauft»¹⁴⁵ (Dico cosa sta succedendo) tratta la violenza sessuale tra adolescenti mentre, con i loro moduli per le scuole, i programmi menzionati sopra **«Herzprung»**¹⁴⁶ (Tuffo al cuore)/**«SE&SR – Sortir ensemble et se respecter»** (Uscire insieme e rispettarsi)¹⁴⁷ contribuiscono alla prevenzione della violenza e allo sviluppo di competenze positive nei rapporti di coppia tra adolescenti. Pur non affrontando esplicitamente le questioni delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali) e dei social, offrono molte possibilità per tematizzare altre forme di rapporto o altre identità di genere e i social, per esempio attraverso alcune storie di relazioni omosessuali e un film sul sexting.

La promozione dell'uguaglianza fra donna e uomo, di ruoli di genere non stereotipati, del rispetto reciproco e della risoluzione non violenta di conflitti è praticata anche nell'educazione informale, per esempio nella **promozione dello sport**. La Carta etica¹⁴⁸ adottata da Swiss Olympic, dall'Ufficio federale dello sport (UFSPo) e dalle associazioni sportive svizzere stabilisce nove principi tra cui la parità di trattamento, l'incoraggiamento rispettoso e la lotta contro la violenza, lo sfruttamento e le aggressioni sessuali. Non sono tollerate né la violenza, fisica o psichica, né qualsiasi forma di sfruttamento. La Carta etica esorta tutte le associazioni sportive a sensibilizzare e a intervenire sistematicamente in questi casi. La Città di Ginevra, per esempio, conduce da anni campagne di sensibilizzazione e prevenzione intitolate «Genre et sports» (Genere e sport)¹⁴⁹. La legge sulla promozione dello sport si prefigge di promuovere le capacità fisiche e la salute, nonché l'educazione globale e la coesione sociale¹⁵⁰. Per raggiungere questo obiettivo, la Confederazione sostiene programmi, progetti e misure nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, come il programma «Keine sexuellen Übergriffe im Sport»¹⁵¹ (No alle aggressioni sessuali nello sport). Nel dicembre del 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno accolto ciascuno una mozione che chiedeva l'istituzione di un servizio di segnalazione nazionale indipendente per le vittime di abusi – violenza fisica, psichica o sessuale, mobbing o abusi di potere – avvenuti nell'ambito dello sport¹⁵². Swiss Olympic ha quindi messo in rete il servizio di assistenza e prima consulenza INTEGRITY, grazie al quale è possibile segnalare in forma anonima gli abusi commessi nello sport svizzero¹⁵³.

Per la sensibilizzazione dei **media** sulle immagini di genere si è attivata soprattutto la Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), una commissione consultiva

¹⁴⁴ www.kinderschutz.ch/angebote/praventionsangebote/mein-korper-gehort-mir/mkgm-14-16 (in tedesco e francese)

¹⁴⁵ www.phsg.ch/de/medienausstellung-ich-saeg-was-lauft (in tedesco)

¹⁴⁶ www.herzprung.ch/ (in tedesco)

¹⁴⁷ www.sesr.ch/ (in francese)

¹⁴⁸ www.swissolympic.ch/dam/jcr:ec2d01b1-9399-4029-aaa5-76a6f6a9a842/2015_Ethik_Charta_A4_fbg_IT.pdf

¹⁴⁹ www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/genre-sports/plan-action-2018-2025/actions-sensibilisation (in francese)

¹⁵⁰ Articolo 1 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (legge sulla promozione dello sport, LPSPo; RS 415.0)

¹⁵¹ www.baspo.admin.ch/it/promozione-dello-sport/fairness---ethik-und-sicherheit/praevention/keine-sexuelle-uebergriffe.html

¹⁵² Mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) 20.4331 «Abusi nello sport svizzero. Istituire un servizio di supporto o di segnalazione nazionale indipendente» del 9 novembre 2020; mozione 20.4341 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) «Abusi nello sport svizzero. Istituire un servizio di supporto o di segnalazione nazionale indipendente» del 19 novembre 2020

¹⁵³ www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/kontakte/anlaufstelle

extraparlamentare del Consiglio federale. L'edizione del 2016 della sua rivista specializzata è dedicata a «Media – Immagini di genere – Politica»¹⁵⁴. Al lavoro di sensibilizzazione contribuisce anche la rilevazione dei media svizzeri dal punto di vista del genere realizzata su incarico della CSP nel quadro del Global Media Monitoring Project (GMMP). L'indagine mondiale del 2016 ha visto la partecipazione delle principali regioni linguistiche del Paese e ha esaminato un campione selezionato di giornali, trasmissioni radiofoniche e televisive e, per la prima volta, anche notizie diffuse su Internet e via Twitter¹⁵⁵.

III C. Formazione iniziale delle figure professionali

III C. Si prega di indicare (utilizzando la tabella 1 nell'allegato) le figure professionali che ricevono una formazione iniziale (scolastica o professionale) come richiesto dall'articolo 15. Ulteriori informazioni che ritenete importanti possono essere aggiunte sotto forma di testo.

Il settore della formazione iniziale e continua delle figure professionali rilevanti è perlopiù di competenza dei Cantoni e solo limitatamente della Confederazione. L'articolo 31 della **legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)** consente alla Confederazione di accordare aiuti finanziari per la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. La Confederazione versa contributi a organizzatori di corsi se la loro offerta si rivolge a persone che, in tutta la Svizzera o in determinate regioni linguistiche, operano nel campo dell'aiuto alle vittime di reati o che nel loro lavoro sono spesso in contatto con vittime ai sensi della LAV, consultori per le vittime o uffici di indennità. Nel 2019, la Confederazione ha finanziato 17 corsi (nel 2018: 10) per complessive 141 mezze giornate (nel 2018: 49) e un totale di 216 000 franchi (nel 2018: 90 000). Nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19, ne ha finanziati solo 6 per un totale di 66 600 franchi¹⁵⁶.

Nel suo rapporto sull'assistenza medica dei casi di violenza domestica¹⁵⁷, il Consiglio federale riconosce il bisogno di integrare ancora meglio il tema della violenza domestica nella **formazione delle professioni sanitarie**. In particolare, si dice disposto a esaminare con l'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) se e in quale modo il tema debba essere maggiormente integrato nel perfezionamento professionale e nell'aggiornamento dei medici. Per contro, ritiene che sia già sufficientemente integrato nella formazione di base dei medici, che annovera tra i suoi obiettivi la capacità di diagnosticare e documentare la violenza domestica e gli abusi sessuali.

Chi lavora con e per i bambini dovrebbe essere meglio informato sui **diritti del bambino** e tenerne conto nelle sue attività. Il 5 marzo 2021, il Consiglio federale ha pertanto deciso di sostenere le organizzazioni che sensibilizzano sui diritti dei bambini gli attori della formazione professionale iniziale concedendo loro aiuti finanziari per un periodo di cinque anni¹⁵⁸.

Come mostra la tabella al numero 1 dell'allegato, molte formazioni iniziali e continue di figure professionali rilevanti tematizzano la violenza contro le donne e la violenza domestica, ma i loro contenuti possono variare sensibilmente. La tabella fornisce una

¹⁵⁴ www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/rivista-specializzata--questioni-femminili--frauenfragen-2016.html

¹⁵⁵ Pilotto Maria (2016): Wer macht die Nachrichten in der Schweiz? Zweiter Zusatzbericht zum Global Media Monitoring Project (GMMP). Su mandato della Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità CSP. Berna. www.equality.ch > Studi e progetti (in tedesco con sintesi in italiano; stato: 30.4.2021)

¹⁵⁶ Le domande di contributi accettate dalla Confederazione dal 2004 possono essere consultate all'indirizzo: www.ufg.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime > Formazione di personale specializzato nell'aiuto alle vittime (stato: 30.4.2021).

¹⁵⁷ Rapporto del Consiglio federale del 20 marzo 2020 sulla presa in carico medica dei casi di violenza domestica in adempimento del postulato Gruppo socialista 14.4026 «Presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato esplicito nella LAV» (disponibile in tedesco e francese). www.ufg.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime > Pubblicazioni (stato: 30.4.2021)

¹⁵⁸ www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82543.html

panoramica dettagliata dei contenuti delle formazioni secondo le figure professionali¹⁵⁹.

III D. Formazioni continue sulla violenza

III D. Si prega di indicare (utilizzando la tabella 2 nell'allegato) il numero di professionisti che ogni anno ha ricevuto un corso di formazione continua specifico/ interno all'azienda sulla violenza contro le donne. Ulteriori informazioni che ritenete importanti possono essere aggiunte sotto forma di testo.

In Svizzera, per le varie figure professionali, esiste un'offerta ampia e differenziata di formazioni continue sulla violenza domestica e sulla violenza contro le donne. Complessivamente, nel 2018 e nel 2019, vi hanno partecipato almeno **28 000 professionisti**. La frequenza era obbligatoria per poco meno della metà dei corsi (48 %; v. allegato, n. 2)¹⁶⁰.

Nel suo rapporto del 2019 in adempimento del postulato Feri Yvonne 16.3407 che chiedeva un'analisi della situazione delle donne rifugiate, il Consiglio federale ha confermato che in futuro tutto il personale dei **centri federali d'asilo** dovrà essere obbligatoriamente istruito sui bisogni specifici delle donne, la prevenzione della violenza, l'individuazione delle vittime e la gestione delle vittime di violenza sessuale. Corsi specifici per figura professionale saranno proposti dal 2021 al personale addetto all'assistenza e alla sicurezza, al personale medico, agli educatori sociali e ai collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione impiegati nei centri federali d'asilo¹⁶¹. In base all'organico attuale, nel 2021 ciò riguarderà circa 100 collaboratori dei servizi di assistenza sanitaria, 30 educatori sociali, 550 addetti all'assistenza, 700 addetti alla sicurezza e 300 collaboratori della SEM impiegati nei centri federali d'asilo.

III E. Programmi per autori e autrici di atti di violenza

III E. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori e alle autrici di atti di violenza domestica ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1. In particolare, su:

III E 1. il numero complessivo di programmi in atto, la loro distribuzione geografica, l'organizzazione/il servizio incaricato di attuarli (ufficio di assistenza riabilitativa o di esecuzione delle pene e delle misure, ONG, altro), il loro carattere obbligatorio o volontario, nonché il numero dei posti disponibili e degli autori e delle autrici di violenza iscritti ogni anno;

La lotta contro gli atti di violenza e la loro prevenzione competono in gran parte ai Cantoni che, di conseguenza, sono i principali responsabili dello sviluppo e del finanziamento di programmi di intervento e trattamento. Oggi, la consulenza per persone violente è disponibile in tutta la Svizzera e si rivolge a tutti, indipendentemente dal genere e dall'età. Programmi di prevenzione della violenza sono offerti in molti Cantoni (v. allegato, n. 4)¹⁶² da organizzazioni talvolta collegate a un'amministrazione cantonale, da istituzioni non governative la cui attività principale consiste nel lavoro con autori e autrici di atti di violenza e da terapisti con un proprio studio che propongono consulenze e terapie.

L'Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (APSCV) è l'associazione mantello delle istituzioni e degli specialisti che lavorano con gli autori e le autrici di atti di violenza domestica. L'UFU ha sostenuto finanziariamente la fondazione di questa associazione, lo sviluppo di standard di qualità e di una statistica unitaria e l'organizzazione di incontri nazionali di coordinamento dei consultori. Secondo la statistica nazionale allestita dall'APSCV, nel 2020, poco meno di 3000 persone

¹⁵⁹ Ecoplan (2021): Bestandesaufnahme zu Aus- und Weiterbildungsangeboten zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie zu kantonalen Forschungsprojekten (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Berna: 40. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni Violenza (stato: 30.4.2021)

¹⁶⁰ V. nota a piè di pagina n. 151, pag. 41

¹⁶¹ Rapporto del Consiglio federale del 18 ottobre 2019 sulla situazione delle donne nel settore dell'asilo in adempimento del postulato Feri Yvonne 16.3407 «Analisi della situazione delle donne rifugiate» (disponibile anche in francese). www.ejpd.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa > 16.10.2019 > Rapporto sulla situazione delle donne nel settore dell'asilo (stato: 30.4.2021)

¹⁶² L'elenco elaborato in tedesco e francese dall'APSCV delle offerte per autori e autrici di atti di violenza nei Cantoni è consultabile all'indirizzo: www.fvgs.ch > Fachstellen > Organisationen in der Übersicht (stato: 30.4.2021).

hanno usufruito di un'offerta, vale a dire circa il 20 per cento in più rispetto all'anno precedente. Le persone che hanno ricevuto una consulenza erano per l'85 per cento uomini e per il 15 per cento donne. Il 78 per cento aveva tra i 19 e i 59 anni¹⁶³. Negli ultimi 20 anni, i servizi specializzati hanno sviluppato una vasta offerta che comprende consulenze personali, di coppia o di gruppo e vari approcci socioterapeutici e terapeutici.

Nella sua versione rivista entrata in vigore nel 2020, l'articolo 55a CP¹⁶⁴ conferisce al pubblico ministero la facoltà di obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento. Anche l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha la possibilità di ordinare la partecipazione a un programma di prevenzione o a una consulenza per genitori che commettono violenza. Secondo la statistica 2020 dell'APSCV, solo all'8,4 per cento delle 10 879 persone che in quell'anno sono state registrate dalla polizia per violenza domestica è stato ordinato di seguire una consulenza¹⁶⁵. La maggior parte degli autori e delle autrici di atti di violenza (60 %) ricorre a consulenze su base volontaria, di propria iniziativa o su raccomandazione di un servizio terzo. Secondo l'APSCV, l'accesso a bassa soglia ai servizi specializzati è di fondamentale importanza.

¹⁶³ Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza APSCV (2021): Nationale Statistik zur Beratungsarbeit mit gewaltausübenden Personen 2020 (disponibile anche in francese). www.fvgs.ch > Ressourcen > Statistik (stato: 30.4.2021)

¹⁶⁴ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)

¹⁶⁵ V. nota 163, pag. 3

III E 2. le misure adottate nel quadro di tali programmi per garantire che la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle donne vittime di violenza siano considerati prioritari e che la loro implementazione avvenga in stretto coordinamento con i servizi di sostegno specializzati per le vittime donne;

Una delle priorità definite dai Cantoni nel loro punto della situazione nell'attuazione della Convenzione di Istanbul¹⁶⁶ consiste nel rafforzamento del lavoro con gli autori e le autrici di atti di violenza. L'obiettivo è elaborare standard di qualità e renderli accessibili in un manuale. A tale scopo, la collaborazione con i servizi di aiuto alle vittime di reati è fondamentale. I programmi di prevenzione della violenza domestica si focalizzano sulla responsabilizzazione (anche nei confronti dei bambini coinvolti) e sulla capacità di individuare precocemente e prevenire efficacemente le situazioni a rischio nella coppia¹⁶⁷.

Quale guida e riferimento per le consulenze agli autori e alle autrici di atti di violenza domestica, nel 2019 l'APSCV ha elaborato una serie di raccomandazioni pratiche. L'obiettivo è di mettere in evidenza i numerosi aspetti specifici del lavoro con gli autori e le autrici di atti di violenza e i requisiti necessari per svolgere un lavoro di qualità, nonché di promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le diverse organizzazioni partner che contribuiscono ad arginare la violenza domestica. Secondo le raccomandazioni, una consulenza per persone violente include la riflessione sull'atto di violenza e sulle sue conseguenze a breve e lungo termine su persone terze, su sé stessi e sulla dinamica relazionale. Una consulenza di qualità prevede inoltre lo sviluppo di dinamiche relazionali costruttive¹⁶⁸.

III E 3. il modo in cui una concezione fondata sul genere della violenza contro le donne è stata integrata in tali programmi;

Le raccomandazioni dell'APSCV analizzano in dettaglio la concezione della violenza dei consulenti e il loro atteggiamento nei confronti della violenza e dei violenti. È presupposto un approccio sensibile al genere¹⁶⁹.

III E 4. le fonti di finanziamento di tali programmi e il loro budget annuale; e

Secondo la statistica 2020 dell'APSCV, il finanziamento delle offerte per gli autori e le autrici di atti di violenza è disciplinato in modi diversi. Nel complesso, i Cantoni finanziano l'85 per cento del budget delle organizzazioni offerenti. Nel 2020, i costi hanno sfiorato i 4,5 milioni di franchi¹⁷⁰. I consultori che offrono una presa a carico a lungo termine si assumono interamente o in parte il relativo finanziamento¹⁷¹.

III E 5. le misure adottate per valutarne l'impatto.

Sinora, in Svizzera è stata valutata l'efficacia di due programmi di prevenzione per uomini autori di atti di violenza. La valutazione del programma di prevenzione della violenza domestica dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città indica che il tasso di recidiva dei partecipanti è nettamente inferiore rispetto a quello di coloro che hanno rifiutato di prendervi parte (12 % contro 24 %).¹⁷² Anche la valutazione del programma di prevenzione zurighese «Partnerschaft ohne Gewalt» (relazione di coppia senza vio-

¹⁶⁶ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2018): Umsetzung Istanbul-Konvention Ebene Kantone. Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf (disponibile anche in francese). www.skhg.ch > Convenzione di Istanbul > Articoli > Pubblicazioni > Scenario attuale concernente la Convenzione di Istanbul (stato: 30.4.2021)

¹⁶⁷ Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna e Zurigo: Standards Lernprogramm gegen Häusliche Gewalt. www.pom.be.ch > Die Direktion > Über die Direktion > Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt > Hilfe für Gewalt Ausübende > Unser Beratungsangebot (stato: 30.4.2021)

¹⁶⁸ Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza APSCV (2019): Empfehlungen für die Beratung mit Personen, die häusliche Gewalt ausüben (disponibile anche in francese). Berna: 12. www.apscv.ch > Ressourcen > Dokumente (stato: 30.4.2021)

¹⁶⁹ V. nota 168, pag. 7

¹⁷⁰ V. nota 163, pagg. 35–36

¹⁷¹ DFGP, CDDGP e CDOS (2021): Violenza domestica: roadmap della Confederazione e dei Cantoni. Berna: 8. www.ufg.admin.ch > Società > Violenza domestica > Dialogo strategico «Violenza domestica» (stato: 30.4.2021)

¹⁷² Nigl Thomas (2018): Evaluationsbericht Lernprogramm gegen häusliche Gewalt 2016–2017. Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Basel-Landschaft (ed.). Liestal

lenza) mostra un risultato simile: dei 128 uomini che hanno portato a termine il programma solo il 14 per cento ci è ricascato mentre tra i 64 che lo hanno interrotto il tasso di recidiva si attesta al 25 per cento¹⁷³.

III F. Programmi per autori e autrici di reati di natura sessuale

III F. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori e alle autrici di reati di natura sessuale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2. In particolare, su:

III F 1. il numero complessivo di programmi in corso, la loro distribuzione geografica, l'organizzazione/il servizio incaricato di attuarli (ufficio di assistenza riabilitativa o di esecuzione delle pene e delle misure, ONG, altro), il loro carattere obbligatorio o volontario, nonché il numero dei posti disponibili e degli autori e delle autrici di violenza iscritti ogni anno;

III F 2. le misure adottate nel quadro di questi programmi per garantire che la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle donne vittime di violenza siano considerati prioritari e che la loro implementazione avvenga in stretto coordinamento con i servizi di sostegno specializzati per le vittime donne;

III F 3. il modo in cui una concezione fondata sul genere della violenza contro le donne è stata integrata in tali programmi;

III F 4. le fonti di finanziamento di tali programmi e il loro budget annuale; e

III F 5. le misure adottate per valutarne l'impatto.

Il lavoro sui reati è svolto nel quadro di misure terapeutiche ordinate dalle autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene. In aggiunta a un trattamento psicoterapeutico generale, diversi Cantoni offrono anche trattamenti specifici, individuali o di gruppo per autori e autrici di reati sessuali. Per esempio, l'Istituto forense della Svizzera orientale (Forio AG)¹⁷⁴ è specializzato nel trattamento di persone che hanno commesso reati sessuali o altrimenti violenti, ed è attivo in parecchi stabilimenti penitenziari della Svizzera tedesca. Nel Cantone dei Grigioni il servizio forense ambulatoriale Cazis gestisce un programma di terapia di gruppo per autori e autrici di reati di natura sessuale.¹⁷⁵

Nel settore della prevenzione della pedofilia, un progetto in tal senso viene per esempio condotto dalle cliniche psichiatriche universitarie di Basilea (UPK)¹⁷⁶, un altro dall'ospedale universitario del Cantone di Vaud (CHUV)¹⁷⁷ e un altro ancora dalla Forio AG¹⁷⁸. Consulenze specialistiche e anonime sono offerte dall'associazione DIS NO¹⁷⁹ nella Svizzera romanda e dall'associazione io-NO!¹⁸⁰ nella Svizzera italiana, mentre nella Svizzera tedesca un servizio analogo è attualmente in preparazione¹⁸¹. Nel suo rapporto 2020 sull'offerta di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori, il Consiglio federale rileva che in questo ambito in Svizzera esistono lacune

¹⁷³ Treuthardt Daniel e Kröger Melanie (2020): Evaluation des Lernprogramms Partnerschaft ohne Gewalt, in: Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, vol. 14, 177–187

¹⁷⁴ www.forio.ch/therapien/sexualdelinquenz/ (in tedesco)

¹⁷⁵ www.pdgr.ch/standorte/ambulanter-forensischer-dienst/ (in tedesco)

¹⁷⁶ www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Erwachsene/Erwachsenenforensik/Dokumente/sex_egal-legal-illegal.pdf (in tedesco)

¹⁷⁷ www.chuv.ch/fr/fiches-psy/service-de-medecine-et-psychiatrie-penitentiaires-consultation-claude-balier (in francese)

¹⁷⁸ www.keinmissbrauch.ch (in tedesco)

¹⁷⁹ www.disno.ch (in francese)

¹⁸⁰ www.io-no.ch

¹⁸¹ Nel 2020 è stata fondata l'associazione Beforemore, che offre un nuovo servizio di consulenza per persone con tendenze pedofile residenti nella Svizzera tedesca. Dal 2021, Beforemore è sostenuta dalla Confederazione.

e si dice disposto a sovvenzionare un'offerta di consulenza in tutte le regioni linguistiche e a sostenerne il coordinamento a livello nazionale¹⁸².

I lavori che le autorità esecutive e giudiziarie stanno attualmente svolgendo nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla disponibilità di dati. I primi dati armonizzati sono attesi per il 2026. Su questa base sarà possibile pianificare e realizzare analisi specifiche (v. risposta alla domanda II E).

¹⁸² Rapporto del Consiglio federale dell'11 settembre 2020 sulle misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori. www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti del Consiglio federale (stato: 30.4.2021)

III G. Partecipazione del settore privato e dei media

III G. Quali misure sono state adottate per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e in particolare i mass media a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche secondo l'articolo 17 capoverso 1?

In virtù della legge federale sulla parità dei sessi (LPar)¹⁸³, che vieta le molestie sessuali sul posto di lavoro, l'UFU ha adottato diverse misure per sensibilizzare sul tema il settore privato e motivarlo a partecipare alla prevenzione di questo fenomeno (v. risposta alla domanda III I).

In Svizzera, non esistono norme di legge specifiche sull'uguaglianza di genere nel settore dei **media**. In generale, la legge federale sulla radiotelevisione¹⁸⁴ stabilisce che tutte le trasmissioni radiotelevisive devono rispettare i diritti umani e non essere discriminatorie. La concessione del 2018 per la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) precisa che le trasmissioni giornalistiche si impegnano a presentare e rappresentare i sessi in modo adeguato¹⁸⁵. Se ciò sia sempre il caso è una questione molto dibattuta come ha mostrato per esempio la tavola rotonda intitolata «Sind Medien sexistisch?» (I media sono sessisti?) organizzata nel 2019 dalla CFQF¹⁸⁶.

Dal 2011 al 2015, l'UFAS ha attuato il programma nazionale «Giovani e media» in stretta collaborazione con il settore dei media e organizzazioni private. Alla sua conclusione, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare ulteriormente la protezione della gioventù dai rischi dei media e ha incaricato l'UFAS di gestire la piattaforma nazionale **«Giovani e media»**. Attiva nella promozione delle competenze medialie (v. anche la risposta alla domanda III A), la piattaforma affronta diversi temi tra cui sessualità e la pornografia, discriminazione e odio in rete, media e violenza¹⁸⁷. Nel settembre del 2020, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV), che mira a rafforzare la protezione normativa¹⁸⁸ obbligando il settore dei film e quello dei videogiochi a indicare l'età minima e a controllare l'età degli utenti. L'attuazione di queste misure avviene nel quadro di una coregolamentazione degli attori privati e statali. Per meglio prevenire la violenza pedofila, il Consiglio federale è stato incaricato di verificare quali misure giuridiche, tecniche o di altro tipo siano necessarie per impedire che bambini e adolescenti possano essere facilmente adescati o ricattati per la produzione di materiale pedopornografico¹⁸⁹.

Per promuovere il dialogo con la gioventù su temi legati alla digitalizzazione, la Direzione operativa Svizzera digitale dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha avviato, in collaborazione con la Federazione svizzera dei Parlamenti dei giovani (FSPG), il progetto nazionale **«Gioventù e temi digitali»**, che comprende diverse attività. Per esempio, *speed debating* su temi legati alla digitalizzazione nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera, la campagna digitale «Aggiorna la Svizzera!» e lo scambio di idee tra adolescenti e membri del Gruppo parlamentare per un'informatica

¹⁸³ RS 151.1

¹⁸⁴ Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)

¹⁸⁵ Nel dicembre del 2020, l'emittente radiotelevisiva romanda di diritto pubblico RTS ha approvato la Charte pour un média de service public antisexiste et inclusif, consultabile all'indirizzo: www.rts.ch/entreprise > L'entreprise > Égalité & diversité > Charte pour un service public antisexiste et inclusif (stato: 30.4.2021).

¹⁸⁶ www.ekf.admin.ch/ekf/de/home/die-ekf/veranstaltungen/9_april_2019.html (in tedesco)

¹⁸⁷ www.giovanimedia.ch/temi/media-e-violenza-come-bisogna-reagire-come-proteggere-gli-adolescenti

¹⁸⁸ FF 2020 7277

¹⁸⁹ Postulato Quadranti 19.4111 «Non lasciare bambini e adolescenti da soli davanti alla videocamera del cellulare. Fermare chi li induce a compiere atti sessuali su sé stessi adescandoli o ricattandoli» del 24.9.2019

sostenibile (Parladi). Inoltre, il progetto invita gli adolescenti a postare su «engage.ch» le loro proposte in materia di digitalizzazione. Alcune tra quelle già pubblicate riguardano l'uguaglianza o la violenza¹⁹⁰.

Il tema della violenza domestica e della violenza contro le donne ha **maggiore visibilità sui media**. Sia i servizi cantonali sia le ONG sono interessati a coinvolgere i media nelle loro attività di sensibilizzazione e prevenzione, adeguatamente ai gruppi di destinatari, per fornire insieme alla popolazione informazioni appropriate sulla prevenzione della violenza. Tuttavia, a livello nazionale non esiste una panoramica delle singole misure dei Cantoni e dell'impegno della società civile.

Nel quadro dei corsi di formazione continua, la violenza contro le donne e la violenza domestica sono tematizzate anche per alcune aree del settore privato. Per esempio, dal 2016, la formazione accademica interdisciplinare «MAS en Management, Ressources Humaines et Carrières MRHC», destinata agli specialisti del personale e del management, include un modulo sulla violenza domestica¹⁹¹.

III H. Standard di autoregolazione per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per i media

III H. Si prega di indicare quali standard di autoregolazione come codici di comportamento per il settore TIC e i media (inclusi i social) esistano in materia di violenza contro le donne e/o di uguaglianza fra donna e uomo (ad es. rinuncia agli stereotipi di genere e a immagini degradanti che associano le donne a violenza e sesso).

La qualità dell'informazione in materia di violenza contro le donne e uguaglianza riveste grande importanza anche per le associazioni professionali dei media. Il **Consiglio svizzero della stampa**¹⁹², l'istanza di autoregolazione in materia di etica dei media in Svizzera, ha approvato una dichiarazione generale che impegna i suoi membri a rispettare la dignità delle persone. Una violazione di quest'obbligo può essere oggetto di un reclamo al Consiglio svizzero della stampa. Il Sindacato svizzero dei mass media gestisce una piattaforma denominata «Media e genere» che mette a disposizione del pubblico varie guide e informazioni per un giornalismo rispettoso dei generi¹⁹³.

Secondo la **Commissione svizzera per la lealtà (CSL)**, l'organo di autoregolazione per la lealtà nella pubblicità e nella comunicazione commerciale, la pubblicità discriminatoria rispetto al genere o tollerante nei confronti della violenza è una prassi commerciale sleale. A suo modo di vedere, una pubblicità è sessista tra l'altro quando attribuisce caratteristiche stereotipate a uomini o donne mettendo così in discussione la parità tra i sessi, quando rappresenta una forma di sottomissione o di sfruttamento, oppure quando suggerisce che la violenza o il dominio di un genere sia tollerabile.¹⁹⁴ Chiunque può presentare alla CSL un reclamo contro una pubblicità che considera sessista. La procedura che ne consegue è gratuita.

Anche alcune ONG si adoperano per la standardizzazione della copertura mediatica della violenza di genere. Per esempio, «**Décadrée – un autre regard sur l'actualité**», un'organizzazione che si batte per l'uguaglianza nei media, nella pubblicità e nella lingua, ha pubblicato alcune raccomandazioni su come i media dovrebbero riportare la violenza di genere¹⁹⁵. La piattaforma web www.stopfemizid.ch propone dal canto suo spunti di riflessione e linee guida per una copertura mediatica accurata dei femminicidi.

¹⁹⁰ www.engage.ch/it/aggiorna-la-svizzera/aggiorna-la-svizzera

¹⁹¹ www.mrhc.ch/management-ressources-humaines-et-carrieres

¹⁹² presserat.ch/

¹⁹³ www.ssm-site.ch/it/medien/dossiers/medien-und-geschlecht/

¹⁹⁴ Commissione svizzera per la lealtà CSL (2020): Grundsätze Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation. Stand November 2020 (disponibile anche in francese). www.faire-werbung.ch > Documentazione > Basi > Principi della CSL (stato: 30.4.2021)

¹⁹⁵ decadree.com/media/violencessexistes/recommandations/

Come esposto anche nella risposta alla domanda III G, spesso i servizi federali elaborano misure normative e di promozione delle competenze in stretta collaborazione con ONG, rafforzando in questo modo la funzione di autoregolazione del settore TIC e dei media.

A livello cantonale non esiste una panoramica degli standard di autoregolazione in questo settore.

III I. Prevenzione della violenza sul posto di lavoro

III I. Quali misure sono state adottate per promuovere l'elaborazione di protocolli o linee guida, ad esempio su come gestire le molestie sessuali sul posto di lavoro, e per sensibilizzare i responsabili del personale sulla violenza contro le donne inclusa la violenza domestica?

La LPar vieta le **molestie sessuali sul posto di lavoro**, che possono manifestarsi sotto forma di osservazioni allusive e «barzellette» sessiste, esibizione di materiale pornografico, contatti fisici indesiderati e palpeggiamenti, nonché approcci e pressioni per ottenere favori di natura sessuale, spesso abbinati alla promessa di vantaggi e/o alla minaccia di svantaggi. Nel caso di molestie sessuali, il giudice o l'autorità amministrativa può assegnare al lavoratore un'indennità, a meno che il datore di lavoro non provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall'esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui. Mentre per i rapporti di lavoro di diritto privato la procedura è disciplinata dal codice di diritto processuale civile svizzero, per quelli di diritto pubblico la procedura può essere disciplinata diversamente a dipendenza del Cantone. Molti Cantoni hanno stabilito nelle loro leggi di applicazione che l'autorità di conciliazione prevista dalla LPar è competente anche per i rapporti di lavoro di diritto pubblico. La massima e ultima istanza è in ogni caso il Tribunale federale. L'UFU e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mettono a disposizione dei datori di lavoro vari documenti con raccomandazioni concrete per misure volte a prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro. Dopo una vasta **campagna di sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori** condotta negli anni 2007/2008, l'UFU propone sul suo sito web esempi di regolamenti e promemoria che permettono di introdurre le procedure appropriate. Sempre in Internet, l'UFU¹⁹⁶ mette a disposizione anche molti materiali informativi e didattici per la formazione in materia dei responsabili del personale e dei quadri dirigenti, e altrettanto fa la SECO¹⁹⁷.

Nel quadro degli aiuti finanziari della Confederazione per la promozione dell'uguaglianza di fatto fra donna e uomo nella vita professionale, nel 2019 l'UFU ha versato contributi a varie attività di prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro, come lo sviluppo a opera della CSP di un **kit di prevenzione per le aziende** (film d'animazione e documentazione)¹⁹⁸, il progetto «KMU konkret+» dell'ufficio per l'uguaglianza della Città di Zurigo¹⁹⁹, il progetto «PME Action+» del Cantone di Ginevra e della Fédération des Entreprises Romandes per sensibilizzare le PMI locali²⁰⁰ o ancora l'allestimento di www.belaestigt.ch e www.non-c-non.ch, due **portali di consulenza online** finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro questo fenomeno e rivolti sia alle vittime sia ai datori di lavoro.

¹⁹⁶ www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/lavoro/molestie-sessuali-sul-posto-di-lavoro.html

¹⁹⁷ Segreteria di Stato dell'economia SECO (2016): Mobbing e altri comportamenti molesti. Tutela dell'integrità personale sul posto di lavoro. Berna. www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Opuscoli e volantini (stato: 30.4.2021)

¹⁹⁸ <https://www.projektsammlung.ch/topbox/detail/5e736a913b12b24c7d7b740c?lang=it>

¹⁹⁹ www.projektsammlung.ch/topbox/detail/5f438f93d02971489b78fe3d?lang=it

²⁰⁰ www.projektsammlung.ch/topbox/detail/584967a0cb646b0d4000127e?lang=it

III J. Altre misure di prevenzione

III J. Si prega di indicare ogni altra misura adottata o pianificata per prevenire la violenza contro le donne.

Come già menzionato nella risposta alla domanda III D, dal 2021 corsi specifici per figura professionale sono proposti al personale addetto all'assistenza e alla sicurezza, al personale medico, agli educatori sociali e ai collaboratori della SEM impiegati nei centri federali d'asilo. Inoltre, in collaborazione con la CSVD, la PSC prevede di condurre una campagna nazionale di informazione contro la violenza domestica focalizzata sulle persone anziane. Alla fine del 2021 anche l'organizzazione mantello delle case per donne maltrattate delle Svizzera e del Liechtenstein (DAO) lancerà una campagna nazionale di sensibilizzazione²⁰¹.

²⁰¹ DFGP, CDDGP e CDOS (2021): Violenza domestica: roadmap della Confederazione e dei Cantoni. Berna: 3-4. www.ufg.admin.ch > Società > Violenza domestica > Dialogo strategico «Violenza domestica» (stato: 30.4.2021)

IV. PROTEZIONE E SOSTEGNO

(Capitolo IV della Convenzione, art. 18–28)

Si prega di fornire indicazioni generali sulle misure adottate per offrire adeguata protezione e sostegno alle donne vittime e ai minori testimoni delle forme di violenza oggetto della Convenzione, come richiesto dall'articolo 18 capoversi 1 e 2. Rientrano in questo contesto anche le misure in materia di cooperazione interistituzionale e per l'indirizzamento efficace verso servizi di supporto generali o specializzati. A tale proposito si prega di tenere conto dei principi generali enunciati all'articolo 18 capoverso 3, che vanno applicati a tutte le misure adottate in attuazione del capitolo IV della Convenzione. Di essi fanno parte la necessità di una comprensione fondata sul genere della violenza nei confronti delle donne, la centralità dei diritti dell'uomo e della sicurezza delle vittime e un approccio integrato ai servizi di protezione e supporto. Tutte le misure di protezione e supporto devono anche mirare a evitare la vittimizzazione secondaria, soddisfare i bisogni specifici delle persone vulnerabili, comprese le vittime minorenni e ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza. La messa a disposizione di servizi di supporto generali o specializzati non deve inoltre essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro gli autori o le autrici di tali reati.

*Dal 2009, la **legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)** disciplina il sostegno e l'aiuto alle vittime di violenza. Hanno diritto a questo aiuto tutte le persone che hanno subito atti violenti in Svizzera, indipendentemente dal sesso, dall'età, dal Paese di provenienza o dalla durata del soggiorno in Svizzera. Anche familiari e congiunti delle vittime possono beneficiare di tale misura, che offre aiuto e sostegno indipendentemente dal fatto che sia stata sporta denuncia, che gli autori o le autrici della violenza siano conosciuti o che il reato sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza. L'attuazione dell'aiuto alle vittime (aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo e riparazione morale) spetta ai Cantoni, che hanno creato una rete capillare di consultori che forniscono tra l'altro anche assistenza giuridica.*

*I Cantoni offrono supporto alle vittime di violenza anche mediante i loro **servizi sanitari e sociali**.*

*In caso di bisogno, soprattutto donne e bambini, ma anche uomini, possono rivolgersi a una serie di **case rifugio** disponibili in tutta la Svizzera, perlopiù gestite da istituzioni non statali e cofinanziate dalle autorità cantonali.*

IV A. Informazioni per le vittime di violenza

IV A. Si prega di illustrare le misure realizzate per far sì che le donne vittime di una forma di violenza contemplata dalla Convenzione siano informate sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili conformemente all'articolo 19. Le informazioni devono essere adeguate, tempestive e in una lingua a loro comprensibile.

In base alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)²⁰², ogni persona che in Svizzera abbia subito un reato che ha leso la sua integrità fisica, psichica o sessuale ha diritto a sostegno e aiuto. Nel 2019, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha lanciato, con il sostegno finanziario dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), la **piattaforma informativa www.aiuto-alle-vittime.ch**. Sul sito, concepito per essere accessibile senza barriere, le vittime sono informate in un linguaggio semplice sul sostegno offerto dall'Aiuto alle vittime di reati e sui loro diritti in tedesco, francese, italiano e inglese. Per le persone che hanno difficoltà a comprendere un testo è stato realizzato un filmato esplicativo sottotitolato in un linguaggio semplice. Informazioni in forma breve sull'Aiuto alle vittime di reati sono inoltre disponibili in dieci altre lingue²⁰³ e nella lingua dei segni. Il sito segnala che i consultori per le vittime collaborano con vari interpreti, anche di lingua dei segni, al fine di consentire un accesso a bassa soglia all'Aiuto alle vittime anche alle persone disabili o di lingua madre straniera. Con il sostegno della Confederazione, il **Servizio contro i matrimoni forzati**

²⁰² RS 312.5

²⁰³ Si tratta delle lingue non nazionali maggiormente diffuse in Svizzera.

offre consulenza e sostegno alle vittime su un proprio sito Internet²⁰⁴. Anche la **Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili** sul suo sito Internet informa sulle offerte di consulenza a disposizione delle vittime e delle altre persone coinvolte²⁰⁵.

In linea di massima spetta alle strutture ordinarie dei servizi sanitari e sociali cantonali, della protezione dei minori e degli adulti, dei corpi di polizia e dei consultori informare le vittime e le persone a rischio sull'offerta di prestazioni d'aiuto. A queste strutture, molti organi cantonali di coordinamento e intervento contro la violenza domestica forniscono **tessere d'emergenza o volantini** con le principali informazioni e gli indirizzi di contatto locali. I migranti ricevono **prime informazioni nelle strutture di integrazione cantonali**, che ne individuano anche le esigenze specifiche in materia di integrazione e li indirizzano alle offerte d'aiuto appropriate²⁰⁶.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (art. 305)²⁰⁷ prevede disposizioni dettagliate che impongono alle autorità di perseguimento penale di informare le vittime sulle offerte d'aiuto a loro disposizione. Poiché il perseguimento penale compete ai Cantoni, spetta alle rispettive autorità di esecuzione (e in particolare alla polizia e ai ministeri pubblici) informare le vittime nei singoli casi. Se la vittima vi acconsente, le autorità di perseguimento penale ne trasmettono a un consultorio il nome e l'indirizzo²⁰⁸.

IV B. Servizi di supporto generali

IV B 1. Si prega di fornire una breve descrizione delle misure adottate per garantire che i seguenti servizi di supporto generali (di cui all'art. 20 cpv. 1) prendano sistematicamente in considerazione la situazione delle donne vittime di violenza, ricorrano a misure e interventi volti a garantire l'incolumità e siano attrezzati per soddisfare i loro specifici bisogni e indirizzarle verso servizi specializzati appropriati:

IV B 1 a. servizi di supporto finanziario;

In virtù della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, queste ultime hanno diritto a prestazioni di consulenza, aiuti finanziari, protezione e a essere informate sui propri diritti nel procedimento penale. In tutta la Svizzera, il sostegno finanziario offerto dai consultori dell'Aiuto alle vittime di reati include l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine (p. es. contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi), l'indennizzo e la riparazione morale (art. 2 LAV).

- Nei casi urgenti, ossia quando una decisione in merito a un aiuto finanziario deve essere presa senza indugio, l'Aiuto alle vittime di reati si fa carico dei costi dovuti al reato (aiuto immediato). Tra questi rientrano ad esempio le spese per un soggiorno in una casa rifugio, per un intervento terapeutico in caso di crisi, per i primi accertamenti da parte di un avvocato o per le prime cure mediche.
- L'Aiuto alle vittime può inoltre fornire un cosiddetto aiuto a più lungo termine, ossia assumersi le spese per prestazioni di sostegno di terzi, ad esempio un soggiorno prolungato in una casa rifugio per donne, una psicoterapia o l'assistenza legale di un avvocato durante il procedimento penale. L'ammontare di questo sostegno economico a più lungo termine dipende dalla situazione finanziaria della vittima.

²⁰⁴ matrimonioforzato.ch/consultazione/

²⁰⁵ www.mutilazioni-genitali-femminili.ch/

²⁰⁶ V. anche l'opuscolo informativo della SEM «Benvenuti in Svizzera» destinato ai nuovi immigrati. www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Pubblicazioni > Benvenuti in Svizzera (stato: 30.4.2021)

²⁰⁷ Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; RS **312.0**)

²⁰⁸ Alcune leggi cantonali di polizia prevedono la trasmissione del nome e dell'indirizzo delle vittime a un consultorio anche senza il loro consenso.

- L'Aiuto alle vittime può farsi carico dei danni economici conseguenti al reato (p. es. indennità per la perdita di salario o spese di viaggio), come pure dei costi per un funerale o per un aiuto nei lavori domestici. L'ammontare dell'indennizzo dipende dalla situazione finanziaria della vittima.
- Una vittima che ha subito un danno particolarmente grave a causa del reato può ottenere una riparazione morale dall'Aiuto alle vittime. La riparazione morale costituisce una compensazione e un risarcimento per la sofferenza psichica subita, tramite la quale lo Stato versa un contributo di solidarietà, riconoscendo la difficile situazione della vittima e dei suoi familiari.

Un sostegno finanziario è offerto all'occorrenza anche dai servizi sociali cantonali e comunali²⁰⁹.

IV B 1 b. ricerca di un alloggio/abitazione;

I consultori dell'Aiuto alle vittime di reati, la polizia e le istituzioni sanitarie aiutano vittime e persone a rischio a trovare immediatamente un luogo protetto, ad esempio una casa rifugio per donne. In generale anche i servizi sociali di Cantoni e Comuni si occupano di procurare un alloggio alle persone che ne hanno bisogno.

IV B 1 c. consulenza legale;

I consultori dell'Aiuto alle vittime di reati forniscono informazioni esaustive ai diretti interessati sui loro diritti in qualità di parte lesa nel procedimento penale e aiutano le vittime a far valere i propri diritti e a decidere se sporgere denuncia nei confronti dell'autore o dell'autrice del reato. Nel quadro dell'aiuto immediato e a più lungo termine, l'Aiuto alle vittime di reati contribuisce anche alle spese di patrocinio per la consulenza e la rappresentanza legale della vittima durante il procedimento penale.

IV B 1 d. sostegno psicologico;

In linea di massima, l'Aiuto alle vittime di reati offre direttamente consulenza e sostegno psicologico o indirizza le vittime verso terzi. Il sostegno psicologico può essere finanziato mediante l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

IV B 1 e. formazione e formazione continua;

A seconda della situazione delle persone interessate, in Svizzera la formazione e la formazione continua possono essere finanziate mediante borse di studio, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o per l'invalidità o tramite l'aiuto sociale. Per i relativi accertamenti è possibile fare capo a servizi specializzati (servizi di orientamento professionale, Uffici regionali di collocamento ecc.).

IV B 1 f. collocamento;

In Svizzera il collocamento pubblico e il reinserimento professionale delle persone in cerca di occupazione competono agli Uffici regionali di collocamento (URC), e l'integrazione professionale di persone con problemi di salute – tra cui anche le vittime di violenza – agli uffici cantonali dell'assicurazione invalidità.

IV B 1 g. altri servizi di supporto rilevanti.

Oltre all'Aiuto alle vittime cantonale, anche diverse altre istituzioni prestano sostegno e aiuto alle vittime di violenza conformemente al loro mandato. Tra queste figurano ad esempio:

- i servizi sociali comunali,
- gli uffici cantonali per la parità dei sessi in caso di molestie sessuali,
- i servizi sanitari finanziati mediante l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le assicurazioni complementari della vittima;

²⁰⁹ Le linee guida della CSIAS per le modalità e il calcolo dell'aiuto sociale possono essere consultate su: www.csias.ch > Norme CSIAS (stato: 30.4.2021).

- le opere caritative private specializzate nella consulenza e nel sostegno alle vittime di varie forme di violenza.

IV B 2. Si prega di illustrare le misure adottate in rapporto all'articolo 20 capoverso 2 volte a garantire che le donne vittime di violenza abbiano accesso a servizi sanitari e sociali adeguati. Si invita altresì a fornire indicazioni sui protocolli e sulle linee guida destinati ai collaboratori che assistono queste vittime e le indirizzano verso altri servizi complementari pertinenti.

I Cantoni sono competenti per i servizi sanitari e sociali e devono garantire che le vittime di violenza abbiano accesso a tali servizi. Il personale dei servizi sociali generali cantonali, regionali e comunali è informato sull'Aiuto alle vittime di reati nel quadro della formazione e vi indirizza all'occorrenza le persone assistite.

In un rapporto sulla presa in carico medica delle vittime di violenza domestica pubblicato nel marzo 2020²¹⁰, il Consiglio federale ha sintetizzato i risultati di uno studio di dettaglio che aveva commissionato. Il rapporto fa il punto della situazione e illustra varie strategie e prassi da cui emerge che i Cantoni sono viepiù sensibilizzati al problema e hanno adottato misure per garantire cure mediche appropriate alle vittime di violenza domestica e di altre forme di violenza. Il Consiglio federale raccomanda nondimeno ai Cantoni di elaborare una strategia cantonale di ampio respiro e di integrare ancora meglio la questione della violenza domestica nella formazione del personale sanitario. Affinché una vittima di violenza domestica possa all'occorrenza far valere i propri diritti dinanzi a un tribunale, una documentazione medico-legale che soddisfi determinati standard qualitativi è d'importanza cruciale.

Nel 2018 la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) ha fatto il punto dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, focalizzandosi tra l'altro sul miglioramento della documentazione medico-legale nei casi di violenza domestica e sessuale contro le donne. Un gruppo di progetto sta raccogliendo informazioni al riguardo.

IV B 3. Si prega di fornire informazioni sul numero delle donne vittime di violenza assistite dai servizi sanitari e sociali ogni anno.

Le autorità cantonali non dispongono di dati statistici sul numero di donne vittime di violenza assistite dai servizi sanitari e sociali. Nel rapporto del Consiglio federale appena menzionato, si constata che soltanto 9 delle 38 politiche e prassi di presa in carico medica dei casi di violenza domestica includono indicazioni statistiche. I grandi ospedali cantonali di Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo rilevano tuttavia sistematicamente i dati di tutti i casi che trattano. I dati disponibili non hanno lo stesso grado di esaustività e quindi nemmeno la stessa significatività.

Anche la statistica criminale di polizia (SCP) e la statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS) non forniscono indicazioni sul numero di vittime che hanno avuto contatti con il personale sanitario e i servizi sociali. I dati sui maltrattamenti di minori presunti o accertati figurano nella **statistica sui casi di protezione dell'infanzia** stilata dalle cliniche pediatriche svizzere. Nel 2019 sono stati segnalati 1568 casi di maltrattamenti di minori curati in diverse cliniche pediatriche svizzere²¹¹.

²¹⁰ Rapporto del Consiglio federale del 20 marzo 2020 su politiche e prassi cantonali nella presa in carico medica dei casi di violenza domestica e sull'opportunità di un mandato esplicito nella LAV (in tedesco e francese). www.ufg.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime > Pubblicazioni (stato: 30.4.2021)

²¹¹ La statistica dei casi di protezione dell'infanzia nelle cliniche pediatriche svizzere è consultabile su: www.paediatricschweiz.ch > Fachzeitschrift > Kinderschutz (stato: 30.4.2021). Con il postulato Feri Yvonne 19.3119 «Riunire le conoscenze sulle minacce per il benessere dei minori affinché le prestazioni di sostegno siano adeguate» del 14.3.2019, il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di verificare come i dati sulla prevalenza e sulle diverse forme di violenza sui minori disponibili a livello federale, nei Cantoni e presso le organizzazioni per la protezione dell'infanzia possano essere raggruppati in una panoramica generale e valutati in modo sistematico.

IV C. Assistenza in materia di denunce individuali o collettive

IV C. Quali passi sono stati compiuti per garantire che le vittime siano informate sull'accesso ai meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e sulle pertinenti misure di sostegno, inclusa l'assistenza legale (art. 21)?

I consultori per le vittime di tutta la Svizzera offrono anche consulenza legale e aiutano le vittime a far valere i propri diritti. Dispongono di liste di avvocati specializzati e conoscono le ONG attive in quest'ambito che possono offrire alle persone lese un sostegno di più ampia portata.

Con il sostegno finanziario della Confederazione e dei Cantoni, nel 2019 è stato pubblicato il primo commento in lingua francese sulla Convenzione CEDAW²¹². Sempre nel 2019, sul sito Internet della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) è stata pubblicata la versione rielaborata e aggiornata della **guida per l'uso della CEDAW nella prassi giuridica**²¹³, che agevola l'applicazione della Convenzione contro la discriminazione delle donne nell'ambito dell'assistenza e consulenza legale e della prassi giudiziaria. Dal 1° luglio 2020 è disponibile un **filmato animato** che traduce in immagini facilmente comprensibili il messaggio della CEDAW²¹⁴ e intende far conoscere questa Convenzione a un vasto pubblico. Il filmato è stato lanciato dall'associazione Coordinamento post Beijing delle ONG Svizzere in collaborazione con la CFQF. L'app «**Women's Human Rights**», sviluppata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in collaborazione con il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), facilita infine l'accesso agli standard di diritto internazionale in materia di diritti delle donne e di violenza contro le donne²¹⁵.

IV D. Servizi di supporto specializzati

IV D. Si prega di descrivere le misure adottate in rapporto agli articoli 22, 23 e 25 per fornire o predisporre servizi di supporto specializzati a tutte le donne vittime di violenza e ai loro bambini.

Per ciascuna categoria di servizi (case rifugio, centri di prima assistenza per vittime di stupro e abusi sessuali, consultori per donne ecc.), si prega di fornire le seguenti indicazioni per ogni singola casa rifugio / centro di prima assistenza / consultorio / altro servizio:

In tutta la Svizzera esistono **consultori per le vittime** ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime e di regola in ogni Cantone ve ne è almeno uno. I Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno e San Gallo gestiscono un consultorio in comune, così come i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città, Lucerna e Nidvaldo, Argovia e Soletta (fino a metà 2021), nonché Uri e Svitto. Diversi Cantoni dispongono di **strutture specializzate per determinate categorie di vittime**. Attualmente si contano 51 consultori, ubicati soprattutto nei centri urbani²¹⁶. Le vittime sono libere di scegliere il consultorio a cui rivolgersi.

²¹² Maya Hertig Randall, Michel Hottelier, Karine Lempen (2019): CEDEF – La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facultatif. Commentaire. Zurigo

²¹³ www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/guida-per-l-uso-della-cedaw-nella-prassi-giuridica.html

²¹⁴ www.ekf.admin.ch/ekf/it/home.html

²¹⁵ womenshumanrights.ch/

²¹⁶ aiuto-alle-vittime.ch/it/dove-posso-trovare-aiuto/

IV D 1. numero e distribuzione geografica (con indicazione del numero dei posti letto nelle case rifugio);

Secondo un'analisi della situazione condotta nel 2019, in Svizzera esistono 22 **case rifugio per donne**²¹⁷, a cui si aggiungono altri 20 rifugi e alloggi d'emergenza, tra cui 4 destinati alle vittime della tratta di esseri umani²¹⁸, 3 rifugi per ragazze e bambini/giovani («Schlupfhäuser») e 10 strutture che si rivolgono anche (8) o esclusivamente (2) a uomini vittime di violenza. In totale si contano quindi **42 case rifugio e alloggi d'emergenza**. In base ai dati dell'analisi, la Svizzera dispone in totale di 37 case rifugio dotate di almeno 230 camere e 431 letti, a cui vanno sommati 5 alloggi d'emergenza con 12 camere e 12 letti (v. allegato, n. 5). Tra le case rifugio figurano 18 case rifugio per donne affiliate all'Organizzazione mantello delle case delle donne della Svizzera e del Liechtenstein (DAO). La capienza di queste 18 strutture è leggermente aumentata dal 2013 per quanto riguarda le camere (2013: 128; 2017: 134), mentre il numero dei letti registra un lieve calo (2013: 299; 2017: 292). Queste case rifugio sono quindi in grado di ospitare 6 donne in più, ma hanno un po' meno posto per i loro figli. La Confederazione sta valutando la domanda di case rifugio per bambine e giovani donne vittime di violenza²¹⁹.

		Camere*	Letti*
Totale case rifugio , di cui	37	min. 230	min. 431
-case di rifugio per donne, di cui 1 anche per le vittime di tratta di esseri umani	22		
-per uomini	2		
-per donne	1		
-per donne/uomini/(bambini)	6		
-rifugi per ragazze e bambini/giovani	3		
-per vittime di tratta di esseri umani	3		
Totale alloggi d'emergenza , di cui	5	min. 12	min. 12
-per donne e bambini	3		
-per donne e uomini	2		
Totale case rifugio e alloggi d'emergenza	42	min. 242	min. 443

Tabella 2: case rifugio e alloggi d'emergenza in Svizzera.

* Per 4 case rifugio e 3 alloggi d'emergenza non è stata indicata la capienza, per cui si può partire dal presupposto che il numero di camere e letti sia leggermente superiore.

In singoli Cantoni esistono ospedali dotati di **sportelli specializzati per le vittime di stupro**. In collaborazione con l'Aiuto alle vittime di San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, l'ospedale cantonale di San Gallo offre ad esempio un sostegno immediato alle vittime di violenza sessuale, che possono rivolgersi 24 ore su 24 a una persona specializzata in materia. È inoltre garantito l'accompagnamento e il sostegno nel quadro della visita medica o medico-legale²²⁰.

IV D 2. numero delle operatrici/degli operatori retribuite/i per singolo servizio;

Tutti gli specialisti e i collaboratori dei **consultori** sono retribuiti, così come le collaboratrici delle **case rifugio per donne**. Il numero esatto delle operatrici e degli operatori di queste strutture non è noto.

²¹⁷ Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS (ed.; 2019), Situationsanalyse zum Angebot und zur Finanzierung der Not- und Schutzunterkünfte in den Kantonen. Grundlagenbericht, Berna (disponibile anche in francese). www.sodk.ch > Dokumentation > Studien und Berichte (stato: 30.4.2021)

²¹⁸ Il 19 novembre 2020 alcune ONG hanno lanciato la Piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani, una nuova rete nazionale che si batte contro la tratta di essere umani e per migliorare la protezione delle vittime in Svizzera: <https://piattaforma-tratta.ch/> (stato: 30.4.2021).

²¹⁹ Studio in adempimento del postulato Wasserfallen Flavia 19.4064 «Ragazze e giovani donne vittime di violenza. Allestire una statistica e chiarire il fabbisogno di case rifugio» del 18.9.2019

²²⁰ www.soforthilfesg.ch

IV D 3. loro disponibilità (p. es. 24 ore su 24 per 7 su 7 o altra);

La panoramica sulle consulenze telefoniche per i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica ²²¹ contiene indicazioni dettagliate sulla disponibilità dei singoli **consultori per le vittime** (v. risposta alla domanda IV E 3 e allegato, n. 6).

Le **case rifugio** sono a disposizione in un'ampia fascia oraria: 13 su 18 case rifugio per donne per cui esistono dati e altre 9 case rifugio e alloggi d'emergenza sono raggiungibili telefonicamente 7 giorni su 7 24 ore al giorno; un'altra casa rifugio per donne è raggiungibile telefonicamente 22 ore al giorno.

IV D 4. i criteri che definiscono un servizio ritenuto specializzato per donne così come gli standard di intervento, i protocolli e le eventuali linee guida applicati al fine di garantire una comprensione fondata sul genere della violenza sulle donne e centralità della sicurezza delle vittime;

I **consultori per le vittime** hanno il compito di conoscere e soddisfare i bisogni particolari di tutte le categorie di vittime di violenza (art. 9 LAV), quindi anche delle vittime di sesso femminile. I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici, autonomi nel loro settore di attività, che tengano conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.

La presenza di personale formato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 è garantita nelle **18 case rifugio per donne** per cui sono disponibili dati e in ulteriori 9 case rifugio e alloggi d'emergenza.

IV D 5. i diversi gruppi di vittime che vi possono accedere (p. es. per sole donne, anche per i minori, per le donne migranti, per le donne con disabilità, altro;

La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di violenza stabilisce che chiunque sia stato vittima di violenza ha diritto ad aiuto e sostegno. Come già ricordato, i **consultori per le vittime** hanno il compito di conoscere e soddisfare i bisogni particolari di tutte le categorie di vittime di violenza, ivi compresi uomini e donne, bambini, migranti e persone con disabilità (art. 9 LAV). Dall'elenco dei consultori si evince che alcuni di essi si rivolgono specificamente alle donne vittime di violenza e ai loro bambini: si tratta in primo luogo dei consultori ambulatoriali delle case rifugio per donne e di consultori contro la violenza sessuale e domestica. Alcune strutture sono specificamente destinate a bambini e adolescenti. È in corso di valutazione l'adeguatezza dell'offerta di sostegno e consulenza per vittime di violenza con disabilità²²².

Per quanto concerne le vittime di violenze subite all'estero, nel novembre del 2019 diverse ONG hanno rivolto un appello alle autorità, invitandole a offrire aiuto specialistico a tutte le vittime, indipendentemente dal loro titolo di soggiorno e dal luogo in cui è stato commesso il reato²²³. La Confederazione e i Cantoni stanno valutando come migliorare ulteriormente l'accesso alle necessarie prestazioni di sostegno del sistema sociosanitario per le vittime di violenza con prospettive di rimanere in Svizzera.

La stragrande maggioranza delle **case rifugio** e degli **alloggi d'emergenza** è aperta anche alle donne (86 %); il 47 per cento di queste strutture accoglie unicamente donne (con o senza bambini). Due istituzioni ospitano solamente uomini (con o senza bambini).

IV D 6. numero di donne che chiede supporto ai predetti servizi ogni anno. Si prega di precisare quante donne hanno richiesto e quante donne hanno ricevuto ospitalità, insieme ai loro figli, presso le case rifugio.

²²¹ Franziska Müller, Kristin Thorshaug, Paula Krüger (2021): Bestandesaufnahme zu Telefonberatungen bei Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (disponibile anche in francese). Berna. www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen Gewalt (stato: 30.4.2021)

²²² Studio in adempimento del postulato Roth 20.3886 «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera» del 19.6.2020

²²³ www.cfd-ch.org/admin/data/files/editorial_asset/file/349/appell_opferhilfefueralle.pdf?lm=1572624904

Nel 2019 l'Aiuto alle vittime di reati ha fornito in totale 41 154 **consulenze**, di cui 29 072 a vittime di sesso femminile²²⁴.

Sul tasso d'occupazione delle camere delle **case rifugio** e degli **alloggi d'emergenza** sono disponibili diversi dati. Per le 15 case rifugio per donne per cui erano stati rilevati dati, nel 2017 il tasso d'occupazione era del 72 per cento, una quota leggermente inferiore al livello d'occupazione considerato ideale per i centri di prima assistenza (75 %). L'offerta appare quindi sufficiente, anche se con forti disparità regionali. Rispetto al 2013, nel 2017 il numero di persone non accolte o reindirizzate per mancanza di posto era diminuito in percentuale (2013: 56 %), ma aumentato in assoluto (2013: 586 casi)²²⁵.

IV D 7. finanziamento (fonte, periodo di finanziamento e base giuridica);

I **consultori per le vittime** sono finanziati dai Cantoni sulla base della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

Le modalità di finanziamento delle **case rifugio** e degli **alloggi d'emergenza** differiscono a seconda dei Cantoni e, in parte, del tipo di struttura. In linea di massima, si possono distinguere le forme seguenti: «contributi orientati all'oggetto non legati alle prestazioni» e «contributi orientati al soggetto legati alle prestazioni» degli enti pubblici (Cantoni, Comuni) e donazioni. La quota delle donazioni per le case rifugio per donne oscilla notevolmente: per le prestazioni principali è perlopiù compresa tra il 20 e il 50 per cento. La modalità di finanziamento concreta influisce sulla certezza di pianificazione e di finanziamento delle case rifugio per donne, che allo stato attuale varia secondo i Cantoni.

Per questo motivo, nel 2019 la CDOS ha deciso di elaborare raccomandazioni ai Cantoni volte a garantire il finanziamento delle case rifugio, la cui pubblicazione è prevista a metà del 2021. Sempre nel 2019, la CDOS ha inoltre incaricato la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV) di rivedere le proprie raccomandazioni sul finanziamento dei soggiorni nelle case rifugio. Nel 2020, la CSUC-LAV ha quindi adottato una nuova raccomandazione ai Cantoni, esortandoli ad aumentare da 21 a 35 giorni il periodo di soggiorno nelle case di rifugio per donne addebitabile all'Aiuto alle vittime di reati²²⁶. In questo modo, le case di rifugio per donne sono sgravate degli oneri amministrativi legati alla ricerca di risorse finanziarie e possono concentrarsi maggiormente sulla propria missione primaria, ossia l'assistenza alle vittime.

IV D 8. enti promotori (p. es. ONG per i diritti delle donne, altre ONG, organizzazioni religiose, autorità locali);

In Svizzera, gli enti responsabili dei **consultori per le vittime** sono prevalentemente di diritto privato (p. es. associazioni, fondazioni), ma in alcuni casi il ruolo è assunto dallo Stato (p. es. Cantoni di Argovia, Lucerna e Soletta).

Per quanto riguarda le **case rifugio**, gli enti responsabili di regola sono non statali.

IV D 9. gratuità dell'offerta per tutte le donne (indipendentemente dal reddito);

La consulenza offerta dai **consultori** è gratuita per tutte le vittime e i loro parenti.

²²⁴ www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/aiuto-vittime/consulenze-prestazioni.html#-360033312

²²⁵ Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS (ed.; 2019): Situationsanalyse zum Angebot und zur Finanzierung der Not- und Schutzunterkünfte in den Kantonen. Grundlagenbericht (disponibile anche in francese). Berna: 18 segg. www.sodk.ch > Dokumentation > Studien und Berichte (stato: 30.4.2021)

²²⁶ La modifica con effetto dal 1° gennaio 2020 della raccomandazione della CSUC-LAV del 21 gennaio 2010 sull'applicazione della LAV è consultabile (in tedesco e francese) su: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Opferhilfekonferenz SVK-OHG > Opferhilfe Empfehlungen > Anhang über Anpassung auf Seite 22 bezüglich Soforthilfe vom 1.1.2020 (stato: 30.4.2021).

Il soggiorno e la consulenza nelle **case rifugio** sono finanziati dall'Aiuto alle vittime di reati (nei primi 35 giorni mediante l'aiuto immediato). Se la situazione di pericolo persiste, vengono finanziati anche soggiorni più lunghi nel quadro dell'aiuto a più lungo termine. Qualora la permanenza rimanga necessaria soltanto per ragioni sociali, è l'aiuto sociale a farsene carico se la vittima è nel bisogno²²⁷.

IV D 10. coordinamento tra servizi di supporto specializzati e servizi di supporto generali.

In Svizzera, i consultori per le vittime e le case rifugio per donne dispongono di una rete capillare di contatti cantonali e regionali (polizia, autorità di protezione dei minori ecc.). Esistono inoltre piattaforme di coordinamento cantonali istituzionalizzate come tavole rotonde o commissioni sulla violenza domestica.

IV E. Linee telefoniche di sostegno

IV E. Si prega di fornire indicazioni sulle misure adottate per istituire, conformemente all'articolo 24, linee telefoniche di sostegno destinate a fornire consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione.

In tale ambito, si prega di specificare:

IV E 1. se le linee telefoniche di sostegno sono disponibili a livello nazionale;

In tutti i Cantoni è disponibile almeno una linea telefonica di sostegno per le vittime di violenza, anche domestica (v. allegato, n. 6). Circa la metà di questi servizi, in parte operativi su scala nazionale, si rivolge a determinati gruppi target e/o si concentra su specifiche forme di violenza. In 60 casi si tratta di offerte di consulenza espressamente destinate alle vittime di violenza, in 19 di offerte generiche che, oltre a consulenze su altri temi, offrono anche assistenza in materia di violenza²²⁸. Sotto l'egida della CDOS, i Cantoni stanno valutando le possibilità di istituire un **numero telefonico centrale nazionale** per l'aiuto alle vittime²²⁹.

L'offerta «**Consulenza + aiuto 147**» della Fondazione Pro Juventute, sostenuta finanziariamente dalla Confederazione, mette a disposizione di bambini e adolescenti un **numero telefonico nazionale d'emergenza** raggiungibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che fornisce consulenze anche per situazioni di violenza.

Con il sostegno della Confederazione, la **Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili** offre una consulenza telefonica e via e-mail a donne e bambine che hanno subito o rischiano di subire MGF e agli specialisti a contatto con (potenziali) vittime.

IV E 2. se la consulenza è gratuita;

In quasi la metà dei casi, la chiamata alle linee telefoniche per vittime di violenza è gratuita, in un terzo dei casi è applicata la tariffa per le chiamate nazionali. Nei restanti casi è prevista una tariffa speciale.

IV E 3. se è disponibile tutti i giorni 24 ore su 24;

Il 40 per cento delle linee telefoniche per le vittime di violenza è raggiungibile 24 ore al giorno e un altro 40 per cento negli orari d'ufficio da lunedì a venerdì. Il restante 20 per cento delle offerte prevede orari di consulenza diversi (p. es. in determinati giorni della settimana).

²²⁷ Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV CSUC-LAV, Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale CSIAS (2018): Opferhilfe und Sozialhilfe. Eine Gegenüberstellung der Leistungen mit Anwendungshinweisen für einzelne Schnittstellenbereiche. Grundlagenpapier (disponibile anche in francese). www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Opferhilfekonferenz SVK-OHG > Downloads (stato: 30.4.2021)

²²⁸ Franziska Müller, Kristin Thorshaug, Paula Krüger (2021): Bestandesaufnahme zu Telefonberatungen bei Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (disponibile anche in francese). Berna. www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen Gewalt (stato: 30.4.2021)

²²⁹ V. anche il parere del Consiglio federale in merito alle tre mozioni dello stesso tenore Funicello 20.4451, Stauffacher 20.4452 e Herzog 20.4463 «Istituire una rete di consulenza operativa 24 ore su 24 per le vittime di violenza, come previsto dalla Convenzione di Istanbul» del 10.12.2020.

IV E 4. in che modo sono garantiti riservatezza e/o anonimato;

Tutte le linee telefoniche garantiscono riservatezza e anonimato alle vittime di violenza e offrono consulenze anonime, per principio o su richiesta. Numerose offerte sottostanno all'obbligo del segreto conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

IV E 5. se il personale che risponde alle chiamate è stato formato su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne; e

In poco più di due terzi delle offerte di consulenza telefonica tutto il personale dispone di una formazione terziaria (p. es. in lavoro sociale, pedagogia sociale o psicologia), in poco più della metà ha seguito formazioni continue esterne specifiche su temi come la consulenza o la violenza e in quattro quinti ha preso parte a formazioni interne.

IV E 6. numero annuo di richieste di aiuto da parte di vittime di sesso femminile.

In base alla statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS; v. domanda II E e allegato, n. 7), nel 2018 e nel 2019 i consultori hanno fornito consulenze, anche telefoniche, a circa 29 000 vittime di sesso femminile all'anno.

IV F. Protezione e supporto ai minori testimoni di violenza

IV F. Si prega di illustrare le misure adottate per garantire che, conformemente all'articolo 26, nell'ambito dei servizi di supporto generali e specializzati menzionati siano debitamente presi in considerazione i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di una forma di violenza nei confronti delle donne, ivi comprese consulenze adeguate alla loro età.

Chi dirige un procedimento penale può adottare varie misure per proteggere i testimoni che, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, mettono in grave pericolo la loro vita o integrità fisica o si espongono a un altro grave pregiudizio (art. 149 cpv. 1–3 CPP). Per i testimoni e le persone informate sui fatti di meno di 18 anni possono essere disposte misure specifiche. Il loro primo interrogatorio deve ad esempio svolgersi al più presto possibile (art. 154 cpv. 2 CPP). Un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minorene lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP). Di norma il testimone minorene non può essere interrogato più di due volte nel corso dell'intero procedimento (art. 154 cpv. 4 lett. b CPP) e gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista (art. 154 cpv. 4 lett. d CPP). Il Codice di procedura penale stabilisce inoltre un limite d'età fisso per il riconoscimento della qualità di testimone. Le persone con una limitata capacità di discernimento non possono essere interrogate sotto l'obbligo di dire la verità. Per questo motivo, le persone che al momento dell'interrogatorio non hanno ancora compiuto 15 anni non vengono interrogate in qualità di testimoni ma di persone informate sui fatti (art. 178 lett. b CPP).

Nell'esercizio della loro attività, i **consultori** dell'Aiuto alle vittime devono tenere conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime, incluse quelle dei bambini e degli adolescenti (art. 9 LAV). Quest'obbligo include ad esempio una consulenza legale competente nel quadro del procedimento penale per i minori vittime di violenza o congiunti di una vittima di violenza. Diversi Cantoni, ad esempio Argovia²³⁰, Basilea Città²³¹ e Zurigo²³², propongono inoltre **offerte mirate destinate ai bambini** a breve distanza di tempo da un intervento di polizia a causa di violenza domestica. Tali offerte consentono una consulenza psicosociale adeguata all'età dei bambini testimoni di violenza domestica e li aiuta a elaborare il trauma subito.

Per adeguare ancora meglio l'offerta delle case rifugio ai bisogni dei bambini, dal 2018 al 2020 la Confederazione ha concesso aiuti finanziari all'Organizzazione mantello

²³⁰ Consulenza proattiva per genitori e figli dopo un intervento di polizia dei gruppi per la protezione dei bambini degli ospedali pediatrici di Aarau e Baden: www.ksa.ch/kinderschutzgruppe#angebote_der_kinderschutzgruppe

²³¹ www.jfs.bs.ch/dam/jcr:a9089a07-512a-40e9-90a7-2b657a8af911/Tagung_NW_Kinderschutz_KJD_9_2019.pdf

²³² kokon-zh.ch/kinder-und-jugendliche/opferhilfe.html

delle case delle donne della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) ai fini dell'elaborazione di una **strategia nazionale di protezione dei bambini nelle case rifugio per donne**²³³.

La Confederazione sostiene inoltre l'adattamento al contesto svizzero della **guida della Città di Francoforte sui comportamenti da adottare in caso di violenza domestica**²³⁴ («Umgang nach häuslicher Gewalt»). La guida serve a valutare e gestire le relazioni personali dei bambini che sono stati testimoni della violenza domestica del genitore con diritto di visita. Si rivolge a tutte le persone che devono regolamentare le relazioni personali dei bambini, vale a dire giudici, avvocati, tutori, assistenti sociali ecc. Il progetto è gestito dalla CSVD. Infine, la Confederazione supporta finanziariamente anche l'offerta «**Consulenza + aiuto 147**» della Fondazione Pro Juventute, un numero d'emergenza raggiungibile 24 ore su 24 che presta consulenza a bambini e adolescenti anche in caso di violenza²³⁵.

IV G. Altre misure di sostegno alle vittime di violenza

IV G. Si prega di illustrare tutte le altre misure adottate o pianificate per proteggere e sostenere le vittime di violenza contro le donne, incluse le misure relative alle segnalazioni di cui agli articoli 27 e 28.

Sia il diritto federale che quello cantonale prevedono diversi **diritti** o addirittura **obblighi di segnalazione** in caso di reati gravi. Le persone soggette al segreto professionale (art. 321 CP) possono farsi dispensare mediante il consenso dell'interessato o l'autorizzazione scritta data dall'autorità preposta. L'articolo 75 capoverso 3 CPP prevede inoltre che le autorità penali debbano informare senza indugio le autorità tutorie se, nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minori, accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti. Qualora l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un'altra persona minorenne sia seriamente minacciata, anche i consultori possono informare l'autorità tutoria o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale (art. 11 cpv. 3 LAV). Sulla base dell'articolo 321 CP, numerose legislazioni cantionali prevedono infine diritti di segnalazione per il personale medico più ampi rispetto alla normativa federale, anche quando le vittime sono adulte.

Il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di protezione dell'infanzia che **estendono i diritti e gli obblighi di segnalazione**. In linea di massima, chiunque può avvisare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona minorenne (bambino o adolescente) pare minacciata (art. 314c CC). Se l'avviso è nell'interesse del minorenne, anche le persone tenute al segreto professionale secondo il Codice penale (CP) possono avvisare l'autorità di protezione dei minori. Queste persone sono autorizzate, ma non tenute, a collaborare con l'autorità di protezione dei minori all'accertamento dei fatti senza doversi previamente liberare dal segreto professionale.

Gli **specialisti** regolarmente in contatto con bambini e adolescenti sono tenuti ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata. In base all'articolo 314d CC, l'obbligo riguarda gli specialisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, del sostegno, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni. L'obbligo di segnalazione sussiste soltanto se queste persone non sono in

²³³ Organizzazione mantello delle case delle donne della Svizzera e del Liechtenstein DAO (2020): Kinderschutz und Kindeswohl in den Frauenhäusern. Berna. www.frauenhaus-schweiz.ch (stato: 30.4.2021)

²³⁴ <http://kinderschutz-frankfurt.de/wir-ueber-uns-downloads.html>

²³⁵ Una panoramica degli aiuti finanziari concessi nell'ambito della protezione dell'infanzia è disponibile su: www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Protezione dell'infanzia / Diritti dell'infanzia (stato: 30.4.2021).

grado di aiutare esse stesse il bambino o l'adolescente in questione o di indirizzarlo a un servizio appropriato. Come finora, sono inoltre soggette all'obbligo di segnalazione le persone che, nell'esercizio di una funzione pubblica, vengono a conoscenza di una minaccia per il bene di un minore e non sono in grado di porvi rimedio nel quadro della propria attività. Tutti gli obblighi di segnalazione valgono sotto riserva delle disposizioni del Codice penale in materia di segreto professionale. Anche i collaboratori dei consultori per le vittime non sottostanno all'obbligo di segnalazione, ma, come già in passato, in caso di seria minaccia all'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne possono informare le autorità di protezione dei minori e degli adulti o sporgere denuncia presso l'autorità di perseguimento penale competente.

Un diritto generale di segnalazione e un obbligo di avviso nello svolgimento di un'attività ufficiale (art. 443 CC) vigono infine anche per gli adulti che appaiono bisognosi d'aiuto ai sensi del diritto in materia di protezione degli adulti, fatte salve le disposizioni penali relative al segreto professionale.

V. DIRITTO SOSTANZIALE

(Capitolo V della Convenzione, articoli 29–48)

Si prega di fornire informazioni sul quadro normativo in materia di violenza contro le donne, con particolare attenzione alla perseguibilità penale degli atti di violenza nei confronti delle donne, le giustificazioni inaccettabili di tali atti (compresi i reati commessi in nome del cosiddetto onore), le sanzioni e i provvedimenti, le iniziative intraprese per garantire alle donne vittime adeguati mezzi di ricorso civili e tutelare il loro diritto a esigere un risarcimento, nonché per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie.

*Le **disposizioni di diritto penale e civile del diritto federale** e le disposizioni complementari **del diritto cantonale** formano un quadro giuridico che, complessivamente, soddisfa le esigenze della Convenzione di Istanbul.*

*Le basi fondamentali del diritto civile sono le **disposizioni sulla protezione della personalità** (art. 28–28I CC, in particolare art. 28b sulla protezione da violenze, minacce o insidie) e il diritto al **risarcimento del danno** e alla **riparazione morale** (art. 41 segg. CO).*

*La **legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati** istituisce la base legale per il sostegno, l'aiuto, gli indennizzi e la riparazione morale (a titolo sussidiario) forniti dallo Stato alle vittime.*

*Il **diritto penale svizzero** distingue tra diverse categorie di atti punibili in funzione delle pene comminate. I crimini sono reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni, mentre i delitti sono reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 CP). Le contravvenzioni, invece, sono reati per cui è comminata la multa (art. 103 CP). Il diritto penale prevede sanzioni per diverse forme di violenza contro le donne e di violenza domestica.*

Infine, la legge federale sulla parità dei sessi impone ai datori di lavoro di prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro.

V A. Quadro giuridico

V A 1. Si prega di fornire informazioni sul quadro normativo vigente in materia (p. es. nel diritto penale, civile e amministrativo) che rende esecutive le disposizioni della Convenzione, compresi i passi compiuti per evitare vuoti legislativi.

Il **Codice penale svizzero (CP)**²³⁶ non contiene alcuna definizione del concetto di violenza (domestica). Suddivide gli atti punibili a seconda del bene giuridico offeso (p. es. i reati contro la vita e l'integrità delle persone, i reati contro la libertà personale, i reati contro l'integrità sessuale). Più precisamente, in caso di **violenza fisica** sono applicabili i seguenti reati: omicidio intenzionale (art. 111 CP), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP), infanticidio (art. 116 CP), lesioni personali gravi (art. 122 CP), lesioni personali semplici (art. 123 CP), vie di fatto (art. 126 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP) e rapina qualificata (art. 140 n. 4 CP). La **violenza sessuale** è espressamente prevista nelle disposizioni sugli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), la coazione sessuale (art. 189 CP) e la violenza carnale (art. 190 CP), mentre la **violenza psichica** è oggetto degli articoli 180 (minaccia) e 181 CP (coazione). Anche i reati quali il matrimonio forzato (art. 181a CP), la mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 CP), l'aborto forzato (art. 118 cpv. 2 CP) o la sterilizzazione forzata (art. 122 CP) sono compresi nella categoria dei reati violenti.

²³⁶ RS 311.0

Le **molestie in luoghi pubblici** («harcèlement de rue») non sono contemplate come fattispecie specifica dal diritto penale. In questi casi sono applicabili in primo luogo le norme penali sulle molestie sessuali (art. 198 CP), le ingiurie (art. 177 CP) e le vie di fatto (art. 126 CP). A complemento possono essere eventualmente applicate anche le fattispecie contravvenzionali cantonali. Le molestie in luoghi pubblici devono essere chiaramente distinte dai **reati violenti** (gravi) in luoghi pubblici.

La **legge federale sulla parità dei sessi (LPar)**²³⁷ vieta le molestie sessuali sul posto di lavoro che costituiscono un comportamento discriminatorio.

Il **diritto alla protezione della personalità garantito dal Codice civile** (art. 28 segg. CC)²³⁸ tutela le persone dalle lesioni illecite della personalità. L'articolo 28b CC è espressamente dedicato alla protezione delle vittime da violenza, minacce e insidie.

La **legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati**²³⁹ ha introdotto diversi provvedimenti legislativi volti a proteggere le persone che sono state forzate al matrimonio o sono suscettibili di esserlo. Ad esempio, il matrimonio è considerato nullo qualora sia stato contratto senza che ciò corrispondesse alla libera volontà di uno degli sposi (art. 105 n. 5 CC).

Secondo il **Codice delle obbligazioni svizzero (CO)**²⁴⁰, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione sia per negligenza o imprudenza (art. 41 CO). Il danneggiato ha infatti diritto al rimborso delle spese di cura e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro (art. 46 cpv. 1 CO). Inoltre, nel caso di omicidio, lesione corporale o lesione della personalità, il giudice può attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 e 49 CO).

La **legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)**²⁴¹ dispone che le vittime di reati (vale a dire ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato, art. 1 LAV) e i loro congiunti hanno diritto ad assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica. L'aiuto alle vittime comprende la consulenza e l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l'indennizzo, la riparazione morale e l'esenzione dalle spese processuali (art. 2 LAV).

Nel sistema federale, nei limiti delle disposizioni stabilite dal diritto federale, ossia principalmente il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)²⁴² e il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)²⁴³, i **Cantoni** sono responsabili delle procedure penali e civili e dell'esecuzione delle pene. In primo luogo di loro competenza sono anche l'attuazione dell'aiuto alle vittime, la sicurezza pubblica (polizia), la sanità e i servizi sociali. Questi compiti sono disciplinati da leggi cantonali.²⁴⁴

V A 2. Il diritto interno contiene specifiche disposizioni di legge sulla violenza nei confronti delle donne?

A livello **federale**, il Codice penale svizzero è formulato in modo neutro quanto al genere. È infatti concepito per proteggere tutti, donne, uomini e bambini, dalla violenza. Vi sono tuttavia alcune norme specifiche volte a proteggere le donne dalla violenza,

²³⁷ RS 151.1

²³⁸ RS 210

²³⁹ RU 2013 1035

²⁴⁰ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

²⁴¹ RS 312.5

²⁴² RS 312.0

²⁴³ Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272)

²⁴⁴ La tavola sinottica delle basi legali per la protezione delle persone vittime di violenza può essere consultata all'indirizzo: www.parita-svizzera.ch > Temi > Violenza > Legislazione (stato: 30.04.2021).

per esempio per quanto riguarda le mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 124 CP) e l'aborto forzato (art. 118 CP). Inoltre, nella sua versione attuale, il reato di violenza carnale protegge soltanto le «persone di sesso femminile» (art. 190 CP; per la revisione del diritto penale in materia sessuale v. risposta alla domanda V F 4). La protezione contro la violenza del diritto civile (art. 28b CC), invece, si estende alle persone di entrambi i sessi.

Nei **Cantoni**, numerose **leggi sulla polizia** contengono disposizioni sull'intervento della polizia e delle autorità di perseguimento penale nei casi di violenza domestica o di altre forme di violenza (irruzione in locali privati, detenzione, allontanamento, divieto di ritorno, di avvicinamento e di contatto, espulsione, informazioni sulle offerte di consulenza per le vittime e per gli autori o le autrici di reati). Alcuni Cantoni, come quelli di Ginevra, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Vaud, Vallese e Zurigo, dispongono di **leggi specifiche per la lotta alla violenza domestica**. La maggior parte **dei diritti e degli obblighi di segnalazione** previsti per la polizia e le autorità sanitarie, sociali e scolastiche in caso di necessità di aiuto in riferimento al potenziale pericolo rappresentato da soggetti violenti, completano le norme federali (v. risposta alla domanda IV G).

V A 3. Si prega di riportare in appendice una compilazione degli estratti o delle sintesi dei pertinenti testi normativi, comprese le specifiche disposizioni di legge volte a contrastare la violenza nei confronti delle donne. Tali testi devono essere forniti in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese o francese), come pure in lingua originale, ove applicabile.

La tavola sinottica delle basi legali per la protezione delle persone vittime di violenza redatta dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) fornisce una panoramica dei testi normativi vigenti²⁴⁵.

V B. Raccomandazioni per specialisti

V B. Quali iniziative sono state adottate per fornire agli operatori del settore indicazioni circa le modalità applicative del quadro normativo sopra citato (p. es. elaborazione di protocolli per funzionari della polizia e di altri organi di applicazione della legge, linee guida per i pubblici ministeri e istituzioni di unità speciali)?

A **livello federale** sono state adottate varie misure riguardanti, tra l'altro, la qualità delle modalità applicative del quadro normativo. Sul suo sito Internet l'UFU ha pubblicato **schede informative** su diversi aspetti della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Tra i temi trattati, le dinamiche della violenza e le strategie di intervento in situazioni di conflitto, le basi legali degli interventi di polizia, le procedure civili e penali nei casi di violenza domestica e forme specifiche di violenza come lo stalking o la violenza nelle coppie di adolescenti²⁴⁶. Anche il **«Toolbox Violenza domestica»** dell'UFU include informazioni sulle basi cantonali e raccomandazioni sul tema.

La Confederazione sostiene inoltre l'**adattamento del Frankfurter Leitfaden «Umgang nach häuslicher Gewalt»**²⁴⁷ (guida di Francoforte sul comportamento da adottare nei casi di violenza domestica) alla realtà svizzera. La guida è destinata agli specialisti che disciplinano i rapporti personali per il bene dei bambini, compresi i giudici e gli avvocati (v. capitolo IV F).

²⁴⁵ V. nota 244

²⁴⁶ Le 17 schede contengono informazioni sulle basi e le forme specifiche della violenza domestica, nonché sul quadro giuridico svizzero. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni Violenza – Schede informative (stato: 30.4.2021).

²⁴⁷ <http://kinderschutz-frankfurt.de/wir-ueber-uns-downloads.html>

Nel 2019, la CDOS, in collaborazione con l'UFU, ha pubblicato una raccolta di documenti di riferimento e materiale di lavoro destinato agli specialisti che forniscono consulenze alle vittime di **stalking e cyberstalking**²⁴⁸.

Le **forze di polizia** sono sempre più sensibilizzate su questo tema. Diversi Cantoni dispongono di **direttive e raccomandazioni** interne dettagliate sul comportamento da tenere nei casi di violenza domestica. Durante la formazione di base (biennale), i futuri agenti di polizia sono tenuti a seguire circa 130–160 **lezioni sugli «interventi di polizia di sicurezza»**. In queste lezioni imparano anche a gestire gli interventi in caso di violenza domestica, a comprendere la situazione e a calmare le persone coinvolte. Queste direttive sono attuate diversamente nei vari centri formativi e corpi di polizia regionali, in parte in collaborazione con servizi specializzati. Nel Cantone di Basilea Campagna, per esempio, gli aspiranti agenti di polizia devono seguire 12 lezioni tenute dagli specialisti di violenza domestica della polizia cantonale. Alla scuola di polizia di Zurigo, invece, 27 lezioni sono consacrate alla violenza domestica, alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, alla legge sulla protezione contro la violenza, allo stalking e alla redazione di rapporti. I corsi includono anche esercizi pratici. La scuola di polizia ticinese dedica cinque giorni, ossia circa 40 ore di formazione, al tema della violenza domestica. Il corpo di polizia di Losanna, invece, ha istituito nel marzo del 2021 un'unità speciale di agenti formati sulla consulenza, il sostegno e l'accompagnamento delle vittime di violenza²⁴⁹.

Gli agenti di polizia formati possono sostenere un **esame professionale superiore**. Secondo l'Istituto svizzero di polizia, i temi della violenza domestica e della violenza contro le donne sono trattati in più sessioni obbligatorie. Queste sessioni sono dedicate anche alla prevenzione e all'individuazione della violenza, agli standard d'intervento, alle cause e ai fattori di rischio degli atti di violenza, alle esigenze e ai diritti delle vittime e agli approcci da adottare per prevenire la vittimizzazione secondaria e le molestie sessuali.

Gli standard per il perseguimento penale della violenza domestica sono materia di discussione anche nei **ministeri pubblici cantionali**. Università e associazioni professionali offrono loro regolarmente corsi di formazioni continua (p. es. nella gestione delle minacce) destinati ad avvocati e giudici. La Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) ha pubblicato un documento (**«Werkzeugkasten häusliche Gewalt»**, Toolbox Violenza domestica) contenente raccomandazioni sul comportamento da adottare nei casi di violenza domestica, che si fondano sulle raccomandazioni e sulle prassi di diversi ministeri pubblici cantionali²⁵⁰.

Le **commissioni e le tavole rotonde cantionali sulla violenza domestica**, a cui partecipano le unità di polizia, le autorità sociali e sanitarie e le organizzazioni non governative interessate ed esperti, permettono regolari discussioni sui problemi e sulle loro possibili soluzioni, sugli standard di intervento e sulle misure di garanzia della qualità. Ne derivano quindi costantemente nuove raccomandazioni e linee guida formulate dalle autorità cantionali stesse (polizia, ministero pubblico, tribunali, collaborazione con ONG ecc.). Non vi è tuttavia una panoramica di questi documenti.

²⁴⁸ La raccolta è accessibile sul sito della CDOS soltanto agli specialisti che forniscono consulenze alle vittime: www.sodk.ch > Anmelden (stato: 30.04.2021)

²⁴⁹ https://www.lausanne.ch/apps/actualites/?actu_id=59100

²⁵⁰ Il documento della CPS «Werkzeugkasten Häusliche Gewalt» può essere consultato all'indirizzo: www.ssk-cps.ch > Empfehlungen (stato: 30.04.2021).

V C. Procedure civili

V C. Si prega di illustrare le procedure a disposizione delle donne vittime di violenza per far valere pretese di diritto civile:

V C 1. nei confronti dell'autore del reato (art. 29 cpv. 1);

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC) e chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale e di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1–3 CC). Inoltre, conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, la vittima ha diritto al risarcimento del danno e/o alla riparazione morale (combinato disposto dell'art. 28a cpv. 3 CC e degli art. 41 e 49 CO).

L'articolo 28b CC è dedicato espressamente alla protezione delle vittime da violenza, minacce e insidie. Chi ne è vittima può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione di avvicinarsi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione, di trattenerli in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri, di mettersi in contatto con lui o di importunarlo in altro modo (divieto di avere contatti, di avvicinamento e di accedere a determinate aree). Tra quelli menzionati, il giudice può ordinare singoli divieti o una combinazione di essi o ordinarli tutti. Tuttavia, in funzione della situazione, anche altri tipi di molestie possono essere vietati. Ciò comprende sia le molestie dirette sia quelle indirette. Si tratta per esempio di molestia indiretta qualora l'autore della lesione si serva di una terza persona per tormentare la sua vittima. Se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato (art. 28b cpv. 2 CC). Inoltre, il 1° luglio 2020 è entrata in vigore una nuova disposizione in base alla quale il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché al competente servizio cantonale di cui all'articolo 28b capoverso 4 CC e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione (art. 28b cpv. 3^{bis} CC).

La protezione fornita dal diritto civile completa le norme cantonali di polizia che disciplinano l'allontanamento e la protezione contro la violenza e che producono i loro effetti soprattutto a breve termine (v. risposta alla domanda V A 1 e V A 2).

V C 2. ove applicabile, nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o protezione nell'ambito delle loro competenze (art. 29 cpv. 2).

Si prega di fornire tutti i dati disponibili, suddivisi per anno e forma di violenza, su:

Nell'ambito della lotta contro la violenza sulle donne, la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni è rilevante, in quanto la responsabilità delle misure amministrative e di polizia in materia è essenzialmente dei Cantoni.

Lo Stato risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni (per la Confederazione v. art. 3 cpv. 1 della legge sulla responsabilità)²⁵¹. La lesione di un bene giuridico protetto in modo assoluto, quali il diritto alla vita o l'integrità fisica e mentale, soddisfa generalmente il criterio dell'illiceità. Secondo la giurisprudenza, un impiegato o un'impiegata statale è responsabile di omissione, se è tenuto/a ad agire in virtù di una cosiddetta posizione di garante e il danno cagionato (p. es. una lesione della vittima) sarebbe stato molto probabilmente evitato se l'impiegato o l'impiegata avesse agito secondo i suoi doveri (causalità della violazione dei doveri di servizio). Se queste condizioni sono adempiute, la Confederazione risponde del danno indipendentemente dalla colpa dell'impiegato o dell'impiegata. I Cantoni prevedono regimi di responsabilità analoghi.

V C 2 a. il numero di pretese di diritto civile fatte valere nei confronti degli autori dei reati;

In questo ambito non sono disponibili dati per tutta la Svizzera. I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno però un impatto sulla loro disponibilità. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026.

²⁵¹ Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32)

Su questa base sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

V C 2 b. il numero di pretese di diritto civile fatte valere nei confronti di autorità statali;

Secondo il diritto svizzero, le pretese di una persona nei confronti di un'autorità statale sono pretese di diritto pubblico. Ne consegue che non si possono fare valere pretese di diritto civile nei confronti di autorità (per quanto concerne le pretese di indennizzo di diritto pubblico in virtù della LAV, v. risposta alla domanda V D 2 3).

V C 2 c. il numero di pretese di diritto civile di cui ai punti a) e b) accolte.

In questo ambito non sono disponibili dati per tutta la Svizzera. I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla loro disponibilità. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

V D. Risarcimenti

V D. Si prega di illustrare le procedure a disposizione delle donne vittime di violenza per:

V D 1. richiedere un risarcimento all'autore di uno dei reati previsti dalla Convenzione (art. 30 cpv. 1);

Secondo l'articolo 41 capoverso 1 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza. Una lesione è definita illecita qualora siano lesi beni giuridici personali quali il diritto alla vita o l'integrità fisica, spirituale o mentale. Questi beni giuridici sono protetti in modo assoluto. Se ha subito un danno finanziario (p. es. costi di cura, perdita di guadagno) a causa della lesione, la vittima può richiedere un risarcimento all'autore o all'autrice del reato.

Inoltre, in caso di lesioni fisiche – che comprendono anche le lesioni psichiche (art. 47 CO) – o di gravi lesioni della personalità che non sono state riparate in altro modo (art. 49 CO), la persona danneggiata può richiedere la riparazione morale indipendentemente dalle conseguenze economiche della lesione, poiché la riparazione è volta a compensare il danno immateriale subito. Questo a condizione che il danno abbia cagionato un dolore fisico o mentale di una certa gravità o una grave lesione della personalità. La protezione dalla violenza contemplata dal diritto civile prevede esplicitamente che la persona lesa possa chiedere il risarcimento del danno, la riparazione morale e la consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

V D 2. ottenere, laddove applicabile, un risarcimento da parte dello Stato qualora uno di tali reati abbia comportato un prolungato e grave pregiudizio all'integrità fisica o alla salute (art. 30 cpv. 2).

A titolo sussidiario, oltre alla possibilità di essere risarciti direttamente dall'autore o dall'autrice della lesione, la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati prevede che la vittima abbia diritto a un indennizzo per il danno subito (art. 19 LAV) e alla riparazione morale (art. 22 LAV). Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato ha diritto all'aiuto alle vittime statale, non soltanto coloro che hanno subito un danno grave. Tuttavia, la vittima ha diritto a una somma a titolo di riparazione morale soltanto qualora la gravità della lesione lo giustifichi. L'importo dell'indennizzo statale è di 120 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi (art. 20 cpv. 3 LAV). L'eventuale riparazione morale ammonta al massimo a 70 000 franchi per la vittima e a 35 000 franchi per i congiunti (art. 23 cpv. 2 LAV).

Si prega di fornire tutti i dati disponibili, suddivisi per anno e forma di violenza, riguardanti:

VD 2.1. il numero di donne vittime di violenza che hanno chiesto un risarcimento all'autore del reato;

VD 2.2. il numero di donne vittime di violenza che hanno ottenuto il risarcimento richiesto, con indicazione del tempo concesso agli autori del reato per versarlo;

VD 2.3. il numero di richieste di risarcimento nei confronti dello Stato;

VD 2.4. il numero di donne vittime di violenza a cui lo Stato ha versato un risarcimento, con indicazione del tempo entro il quale è stato accordato e il suo importo.

In questo ambito non sono disponibili dati per tutta la Svizzera.

I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla loro disponibilità. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Dalla statistica degli aiuti alle vittime di reati emerge che nel 2018 sono state depositate 1255 domande di indennizzo e/o riparazione morale (749 da parte di donne). Di queste, 194 riguardavano la violenza all'interno di un rapporto di coppia (passato o corrente) e 165 la violenza in altri rapporti familiari. Secondo la stessa statistica, nel 2019 sono state depositate in totale 1252 domande di indennizzo e/o riparazione morale (773 da parte di donne), di cui 249 riguardavano la violenza all'interno di un rapporto di coppia (passato o corrente) e 158 la violenza in altri rapporti familiari (v. allegato, n. 7).²⁵²

Secondo la statistica degli aiuti alle vittime di reati, nel 2018 376 vittime di sesso femminile o i loro congiunti hanno ottenuto un **risarcimento** (per un totale di 710 536 franchi) e/o una **riparazione morale** (per un totale di 2 930 076 franchi). In 151 di questi 376 casi, la vittima aveva un rapporto con il presunto autore o la presunta autrice del reato. In 95 casi si trattava di un rapporto di coppia (passato o corrente), per un totale di 187 411 franchi a titolo di risarcimenti e 626 784 franchi a titolo di riparazione morale. Nei restanti 56 casi, la vittima intratteneva un altro tipo di rapporto familiare con il presunto autore o la presunta autrice del reato, per un totale di 84 624 franchi a titolo di risarcimento e 575 118 franchi a titolo di riparazione morale.

Nel 2019 430 vittime di sesso femminile o i loro congiunti hanno ottenuto un risarcimento (per un totale di 580 306 franchi) e/o una riparazione morale (per un totale di 3 992 572 franchi). In 191 di questi 430 casi, la vittima aveva un rapporto con il presunto autore o la presunta autrice del reato. In 133 casi si trattava di un rapporto di coppia (passato o corrente), per un totale di 262 920 franchi a titolo di risarcimento e 1 036 191 franchi a titolo di riparazione morale. Nei restanti 58 casi, la vittima intratteneva un altro tipo di rapporto familiare con il presunto autore o la presunta autrice del reato, per un totale di 9284 franchi a titolo di indennizzo e 768 782 franchi a titolo di riparazione morale (v. allegato, n. 7).

Per quanto riguarda il **tempo** entro il quale sono stati accordati gli aiuti alle vittime, tra la data di deposito della richiesta e la data di chiusura del caso sono trascorsi in media 467 giorni nel 2018 e 518 giorni nel 2019.

²⁵² <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/aiuto-vittime/indennizzi-riparazioni-morali.assetdetail.12967951.html>

V E. Diritto di visita e custodia dei figli

V E. Si prega di illustrare le procedure per garantire che:

V E 1. al momento di determinare i diritti di custodia e visita dei figli (art. 31 cpv. 1) gli episodi di violenza nei confronti delle donne siano presi in considerazione a titolo prevalente;

Dall'entrata in vigore, nel 2000, della nuova Costituzione federale, i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (art. 11 cpv. 1 Cost.)²⁵³. La revisione delle disposizioni del Codice civile sull'autorità parentale, entrata in vigore il 1° luglio 2014, rafforza il principio in base al quale l'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). L'autorità parentale congiunta dei genitori sui figli minorenni è diventata la norma, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (art. 296 cpv. 2 CC). Tuttavia, se necessario per tutelare il bene del figlio, può essere attribuita l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori (art. 298 segg. CC). Non mettendo in dubbio soltanto l'autorità parentale congiunta, ma anche la capacità del padre o della madre (o di entrambi) di esercitare l'autorità parentale in generale²⁵⁴, la violenza domestica può esserne espresso motivo di revoca nel quadro della procedura di protezione del figlio (art. 311 cpv. 1 n. 1 CC). Non importa se il figlio è egli stesso oggetto di violenza domestica o ne è indirettamente vittima perché testimone di atti di violenza di un genitore sull'altro.

Secondo il diritto della filiazione (art. 273 seg. CC) e la giurisprudenza del Tribunale federale, l'applicazione del diritto alle relazioni personali (diritto di visita) è regolata dal «principio supremo» del bene del figlio. Quest'ultimo deve essere valutato in funzione delle circostanze del singolo caso e gli eventuali interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid. 2.1). Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio (art. 274 cpv. 2 CC). Episodi di violenza ai sensi della Convenzione di Istanbul possono dunque essere senz'altro presi in considerazione nel quadro delle decisioni sul diritto di visita e custodia dei figli, indipendentemente dalla relazione di diritto civile tra i genitori.

Con il sostegno finanziario della Confederazione, la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) sta adattando il Frankfurter Leitfaden «Umgang nach häuslicher Gewalt» (la guida di Francoforte sul comportamento da adottare nei casi di violenza domestica) alla realtà svizzera. In questo modo sostiene un'attuazione delle norme di legge che tenga conto delle esigenze dei bambini (v. capitolo IV F).

V E 2. le donne vittime di violenza e i loro figli siano messi al riparo da danni ulteriori nell'esercizio dei diritti di visita o di custodia (art. 31 cpv. 2).

Si prega di fornire esempi del modo in cui tali procedure sono state attuate.

La violenza subita direttamente o indirettamente è incompatibile con il bene del bambino. Di conseguenza, i tribunali e le autorità ne tengono debitamente conto. Qualora il bene del figlio sia minacciato e i genitori non vi rimedino o non siano in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ordina le misure opportune (art. 307 cpv. 1 CC). L'APMA può segnatamente ammonire i genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Se le circostanze lo richiedono, l'APMA può nominare al figlio un curatore e l'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (art. 308 CC). Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'APMA provvede a fornirgli alloggio adeguato presso una famiglia affiliante o un istituto (art. 310 CC). In casi rari, se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, e se i genitori non sono in grado di esercitare l'autorità parentale a causa di episodi di violenza, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale (art. 311 CC). Il Tribunale civile o l'APMA prenderà una tale decisione soltanto dopo averne debitamente accertato la liceità e aver ponderato con cura gli interessi in gioco, con particolare attenzione al bene del bambino (v. DTF 142 III 197 consid. 3.8).

²⁵³ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)

²⁵⁴ Messaggio del 16 novembre 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale; FF 2011 8025, qui 8052)

Anche per l'esercizio del diritto di visita l'APMA può richiamare ai loro doveri i genitori e dare loro istruzioni, così che l'esercizio delle relazioni personali non sia pregiudizievole al figlio (art. 273 cpv. 2 CC). Per esempio, può essere nominato un curatore o una curatrice che svolga colloqui separati con i genitori al fine di stabilire regole comuni in merito al diritto di visita, o, in alternativa, l'autorità può prescrivere il diritto di visita accompagnata. È possibile anche la prescrizione di una terapia o di una mediazione per i genitori, sotto forma di istruzione, conformemente all'articolo 307 capoverso 3 CC²⁵⁵. Tuttavia, la mediazione è particolarmente sconsigliata per le coppie in cui una parte eserciti grande influenza o potere sull'altra, come nei casi di violenza domestica²⁵⁶. Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio (art. 274 cpv. 2 CC). Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha confermato che il diritto alle relazioni personali deve essere regolarmente negato o revocato quando a un genitore può essere o è già stata inflitta una pena detentiva a causa di un reato commesso a danno del figlio o dell'altro genitore (DTF 5A_638/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 5.1)²⁵⁷.

V F. **Forme di violenza**

V F. Si prega di indicare in che modo il diritto interno persegue penalmente le seguenti forme di violenza:

V F 1. violenza psicologica, come definita all'articolo 33;

Secondo il diritto penale svizzero, chiunque incute spavento o timore a una persona usando grave minaccia è punito a querela di parte (art. 180 cpv. 1 CP). Il reato è perseguito d'ufficio se il o la colpevole è il coniuge o il partner registrato della vittima o il compagno o la compagna che viveva in comunione domestica con la vittima per un tempo indeterminato e se la minaccia è stata commessa durante l'unione o nell'anno successivo al suo scioglimento (art. 180 cpv. 2 CP). È punibile anche chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).

Anche il diritto civile protegge l'integrità psichica e mentale di una persona. Una lesione dell'integrità psichica o mentale, provocata per esempio incutendo paura, è considerata una lesione della personalità ai sensi dell'articolo 28 CC (v. risposta alla domanda V C 1).

V F 2. atti persecutori (stalking), come definiti all'articolo 34;

Attualmente, il diritto penale svizzero non prevede alcun reato specifico per gli atti persecutori o lo stalking. Questi atti possono però essere penalmente perseguiti e puniti in quanto configurazione di diverse fattispecie previste dal Codice penale: lesioni personali (art. 122 seg. CP), vie di fatto (art. 126 CP), danneggiamento (art. 144 CP), delitti contro l'onore (art. 173 segg. CP), abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179^{septies} CP), minacce (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) o molestie sessuali (art. 198 CP). Nel 2019, è stata depositata un'iniziativa parlamentare volta a rendere esplicitamente punibile lo stalking nell'ambito delle fattispecie vigenti²⁵⁸.

²⁵⁵ In merito alla terapia e alla mediazione, v. anche le sentenze del Tribunale federale 5A_522/2017 del 22 novembre 2017 consid. 4.7.3.2, e 5A_637/2018 del 22 maggio 2019 consid. 8.3.

²⁵⁶ Rapporto del Consiglio federale dell'8 dicembre 2017 sulla custodia alternata, n. 2.2.3 (disponibile in tedesco e francese). www.bj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte, Gutachten und Verfügungen > Berichte und Gutachten (stato: 30.4.2021)

²⁵⁷ Böhler Andrea (2015): Elterliche Sorge, Besuchsrecht und Häusliche Gewalt. Die Zuteilung der elterlichen Sorge und zivilrechtliche Aspekte der Ausgestaltung der elterlichen Kontakte zu Kindern bei Trennung nach häuslicher Gewalt (disponibile anche in francese). Su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Berna: 5. www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen Gewalt (stato: 30.4.2021)

²⁵⁸ Iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-CN) 19.433 «Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale» del 3 maggio 2019

Nel quadro della protezione della personalità (protezione contro la violenza fornita dal diritto civile), l'articolo 28b CC permette alle vittime di violenza di appellarsi al Tribunale civile in caso di pregiudizio o messa in pericolo dell'integrità fisica, psichica, sessuale o sociale, al fine di proteggersi da insidie nel loro ambiente sociale più o meno prossimo. L'articolo 28b capoverso 1 CC autorizza l'imposizione di misure quali il divieto di avvicinarsi, trattenersi in determinati luoghi o mettersi in contatto con la vittima, indipendentemente dalla natura del rapporto tra le persone interessate. Sul piano procedurale, questi divieti possono essere ordinati in maniera molto veloce tramite provvedimenti cautelari o superprovvisori. Per l'emanazione di un provvedimento cautelare è sufficiente che l'istante renda verosimile la messa in pericolo o la lesione (art. 261 CPC). In caso di particolare urgenza il giudice può anche ordinare un provvedimento superprovvisorio (art. 265 CPC) senza aver precedentemente sentito il convenuto. Inoltre, il giudice può combinare la sua disposizione con una comminatoria di pena prevista dall'articolo 292 CP per chi non ottempera a una decisione intimata dalle autorità. In questo modo, l'autore o l'autrice del reato che non abbia rispettato le disposizioni del tribunale civile può essere perseguito anche penalmente. L'elenco di provvedimenti di cui all'articolo 28b CC non è esaustivo. A protezione del o della querelante, il giudice può ordinare anche altre misure adeguate.

Se le persone interessate sono coniugate, possono essere richiesti e ordinati i provvedimenti disposti per la protezione della personalità nel quadro della tutela dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 CC) o della procedura di divorzio (art. 276 CPC, provvedimenti cautelari).

VF 3. *violenza fisica, come definita all'articolo 35;*

I reati contro la vita e l'integrità delle persone sono elencati all'articolo 122 CP (lesioni gravi) e all'articolo 123 CP (lesioni semplici), ai quali si aggiunge l'articolo 126 CP (vie di fatto). Le vie di fatto si distinguono dalle lesioni semplici, poiché non causano alcun danno al corpo o alla salute. La Convenzione di Istanbul non richiede la criminalizzazione delle vie di fatto contemplata dal diritto svizzero.

VF 4. *violenza sessuale, compreso lo stupro, come definita all'articolo 36 capoverso 1, tenendo debito conto della definizione di consenso ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2.*

Si prega di indicare altresì in che modo il diritto interno persegua penalmente gli atti di violenza sessuale, compreso lo stupro commesso nei confronti di attuali o precedenti coniugi o partner (art. 36 cpv. 3). Si prega di specificare l'età alla quale, ai sensi del diritto interno, una persona è considerata legalmente in grado di esprimere il consenso ad atti sessuali;

Il Codice penale svizzero prevede diversi reati contro l'integrità sessuale: gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), gli atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP), la coazione sessuale (art. 189 CP), la violenza carnale (art. 190 CP), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 CP) e lo sfruttamento dello stato di bisogno o di una dipendenza fondata su un rapporto di lavoro (art. 193 CP). Questi reati sono perseguiti indipendentemente dal fatto che siano stati commessi nei confronti di coniugi o partner attuali o precedenti. È importante notare che nella sua versione attuale il reato di violenza carnale protegge soltanto le «persone di sesso femminile».

Qualunque atto sessuale compiuto con bambini o adolescenti minori di sedici anni è punibile, a condizione che la differenza d'età tra le persone coinvolte ecceda i tre anni (art. 187 n. 2 CP). Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto vent'anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 187 n. 3 CP). L'eccezione accordata se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole si applica anche al reato di atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 2 CP).

Il **diritto penale in materia sessuale** è in corso di revisione. L'avamprogetto è stato posto in consultazione il 1° febbraio 2021²⁵⁹. La revisione propone l'introduzione di una nuova fattispecie che permette di perseguire penalmente gli atti sessuali compiuti contro la volontà di una persona, senza che siano state esercitate violenza o minacce. È inoltre proposta una formulazione neutra dal punto di vista del genere per il reato di violenza carnale. Le eccezioni previste per i casi in cui la vittima ha successivamente contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole dovranno essere abrogate.

V F 5. matrimonio forzato, come definito all'articolo 37;

Il matrimonio forzato è considerato un reato specifico dal 2013 (art. 181a CP). È punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato (art. 181a cpv. 2 CP).

L'articolo 37 capoverso 2 della Convenzione di Istanbul chiede inoltre di penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno altre persone sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui risiedono, allo scopo di costringerle a contrarre matrimonio. A seconda delle circostanze, il diritto penale svizzero punisce questo comportamento tramite l'istituto giuridico del tentativo di matrimonio forzato (combinato disposto degli art. 181a e 22 CP). Il tentativo di reato si distingue dal reato portato a termine, in quanto ne configura soltanto in parte la fattispecie oggettiva pur presentandone tutte le componenti soggettive. Il limite tra tentativo punibile e atti preparatori non punibili è da stabilire in base alle circostanze concrete del singolo caso. Talvolta è sufficiente che l'autore eserciti la sua influenza sulla vittima, in modo da indurla a recarsi nel Paese dove intende farle contrarre matrimonio contro la sua volontà.

V F 6. mutilazioni genitali femminili, come definite all'articolo 38;

Secondo l'articolo 124 capoverso 1 CP, è punito chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato (art. 124 cpv. 2 CP). Le varianti di questo reato di cui all'articolo 38 lettere b e c della Convenzione di Istanbul sono comprese nel reato di coazione e nelle nozioni giuridiche di coautore e di complice, ed eventualmente nell'incitamento alla mutilazione degli organi genitali.

V F 7. aborto forzato, come definito all'articolo 39a;

Secondo il diritto penale svizzero, è punito chiunque interrompa una gravidanza senza il consenso della gestante (art. 118 cpv. 2 CP).

V F 8. sterilizzazione forzata, come definita all'articolo 39b.

Secondo il diritto penale svizzero, la sterilizzazione forzata è un reato punibile che rientra nella categoria delle lesioni gravi (art. 122 CP).

V G. Molestie sessuali

V G. In che modo il diritto interno persegue penalmente le molestie sessuali, come definite all'articolo 40, o quale altro trattamento le riserva?

Il diritto penale svizzero contempla due reati che riguardano le molestie sessuali: chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, o chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa (art. 198 CP, molestie sessuali). Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria (art. 194 CP, esibizionismo).

²⁵⁹ FF 2021 157

La LPar prevede inoltre il perseguimento penale delle molestie sessuali sul posto di lavoro (art. 4 e 5 LPar). Oltre al divieto di discriminazione previsto dall'articolo 4 LPar, anche l'articolo 328 del Codice delle obbligazioni e l'articolo 6 della legge sul lavoro, in combinato disposto con l'articolo 2 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro²⁶⁰, impongono ai datori di lavoro l'obbligo di protezione della personalità del lavoratore. L'obbligo prevede che siano adottate misure preventive contro le molestie sessuali e che si agisca nei casi concreti.

V H. Complicità o istigazione

V H. In che modo il diritto interno tratta il favoreggiamento o la complicità in relazione alla violenza psicologica, agli atti persecutori, alla violenza fisica, alla violenza sessuale (compreso lo stupro), al matrimonio forzato, all'esecuzione di mutilazioni genitali femminili, all'aborto forzato e alla sterilizzazione forzata (art. 41 cpv. 1)?

Secondo il diritto svizzero, **l'istigazione e la complicità** in crimini e delitti sono punibili (art. 24 e 25 CP) così come l'istigazione a commettere contravvenzioni. La complicità nel commettere contravvenzioni, invece, è punita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). I reati del diritto svizzero che corrispondono a quelli menzionati all'articolo 41 capoverso 1 della Convenzione di Istanbul sono quasi tutti crimini o delitti. L'istigazione e la complicità sono quindi punibili secondo le regole generali.

L'unica eccezione è costituita dalle vie di fatto ai sensi dell'articolo 126 CP, reato configurato come una contravvenzione. In questo caso, data la mancanza di un disciplinamento specifico, la complicità non è punibile. Tuttavia, bisogna partire dal presupposto che il concetto di violenza fisica secondo la Convenzione di Istanbul implichi lesioni al corpo e non sia pertanto riferibile alla fattispecie delle vie di fatto, la cui caratteristica distintiva è proprio quella di non cagionare danni al corpo o alla salute.

V I. Tentativo

V I. In che modo il diritto interno tratta i tentativi di violenza fisica, violenza sessuale (compreso lo stupro), matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile, aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 41 cpv. 2)?

Il **tentativo** di esecuzione di un crimine o delitto (v. risposta alla domanda V H) è punibile (art. 22 CP). Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Il tentativo di commissione di contravvenzioni, invece, è punito soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). Poiché i reati del diritto svizzero che corrispondono a quelli menzionati all'articolo 41 capoverso 2 della Convenzione di Istanbul sono quasi tutti crimini o delitti, il tentativo è generalmente punibile. Ciò si applica in particolare ai casi di violenza fisica, con l'eccezione delle vie di fatto ai sensi dell'articolo 126 CP, reato configurato come contravvenzione. In questo caso, data la mancanza di un disciplinamento specifico, il tentativo non è punibile (v. risposta alla domanda V H).

²⁶⁰ Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL; RS 822.11); Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113)

V J. Giustificazione dei reati

V J. In che modo il diritto interno garantisce che, nei procedimenti penali avviati a seguito della commissione di uno degli atti di violenza contemplati dalla Convenzione, la cultura, le usanze, la religione, la tradizione o il cosiddetto onore non possano essere addotti a giustificazione di tali atti né come circostanze attenuanti (art. 42)?

Il diritto penale svizzero non prevede i motivi di giustificazione di cui all'articolo 42 capoverso 1 della Convenzione di Istanbul. Gli atti menzionati all'articolo 42 capoverso 2 della Convenzione sono previsti dal reato corrispondente, conformemente alle prescrizioni generali sull'istigazione e sulla partecipazione indiretta ad un reato. Anche in questo caso i motivi menzionati nella Convenzione di Istanbul non hanno effetto giustificativo.

V K. Rapporto con l'autore del reato

V K. Si prega di descrivere in che modo il diritto interno garantisce che i reati introdotti in virtù della Convenzione sussistono indipendentemente dalla natura del rapporto fra il loro autore e la vittima (art. 43).

Di norma, il diritto penale svizzero si applica indipendentemente dalla natura del rapporto fra l'autore o l'autrice di un reato e la vittima. Dal 2004, i reati di coazione sessuale e violenza carnale ai danni del coniuge o del convivente non sono più perseguiti a querela di parte. In compenso, il Codice penale prevede una circostanza aggravante qualora l'autore o l'autrice e la vittima siano legati da un rapporto di coppia. Secondo l'articolo 180 capoverso 2 CP, le minacce sono perseguite d'ufficio se l'autore o l'autrice è il coniuge della vittima e se la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio (art. 180 cpv. 2 lett. a). Una disposizione corrispondente si applica anche al partner registrato della vittima (art. 180 cpv. 2 lett. a^{bis}) e al partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che abbiano vissuto in comunione domestica per un tempo indeterminato (art. 180 cpv. 2 lett. b). Lo stesso disciplinamento si applica anche alle lesioni semplici (art. 123 n. 2 CP) e alle vie di fatto, a condizione che siano state commesse reiteratamente (art. 126 cpv. 2 CP).

V L. Sanzioni e misure

V L. Per ogni forma di violenza oggetto dalla Convenzione, si prega di specificare:

V L 1. le sanzioni applicabili, comprese le sanzioni non di natura penale, e, eventualmente, in quali casi le sanzioni comportino una privazione della libertà che possa dar adito all'extradizione (art. 5 cpv. 1);

Per i reati considerati il Codice penale prevede le pene seguenti:

Reato	Pena applicabile
Aborto forzato (art. 118 cpv. 2 CP)	Pena detentiva da uno a dieci anni
Lesioni gravi (art. 122 CP)	Pena detentiva da sei mesi a dieci anni. Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una proposta volta ad aumentare la pena applicabile minima a un anno.
Lesioni semplici (art. 123 n. 1 CP)	A querela di parte, pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il tribunale può attenuare la pena (n. 2: delitto perseguibile d'ufficio).
Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 CP)	Pena detentiva da sei mesi a dieci anni
Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	A querela di parte, multa (cpv. 2: delitto perseguibile d'ufficio)
Minacce (art. 180 cpv. 1 CP)	A querela di parte, pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria (cpv. 2: delitto perseguibile d'ufficio)
Matrimonio forzato (art. 181a CP)	Pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria
Coazione sessuale (art. 189 CP)	Cpv. 1: pena detentiva sino a dieci anni o pena pecuniaria Cpv. 3 (commissione di reato di cruda violenza): pena detentiva da tre a vent'anni
Violenza carnale (art. 190 CP)	Cpv. 1: pena detentiva da uno a dieci anni Cpv. 3 (commissione di reato di cruda violenza): pena detentiva da tre a vent'anni
Molestie sessuali (art. 198 CP)	A querela di parte, multa

Tabella 2: pene applicabili ai reati secondo il CP.

L'estradizione è ammissibile se il reato commesso è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente (art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP²⁶¹). Qualora l'imposizione di una sanzione penale sia obbligatoria, i reati in questione sono, quasi senza eccezione, passibili di una pena detentiva di durata superiore a un anno e possono quindi dare luogo a estradizione.

VL 2. le ulteriori misure pertinenti che possono essere prese nei confronti degli autori dei reati, quali:

VL 2 a il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate;

Il monitoraggio e la sorveglianza delle persone condannate durante l'esecuzione di una pena detentiva sono svolti dal personale di sorveglianza, dai servizi sociali e/o dai terapeuti dello stabilimento carcerario o dall'istituzione in cui si trovano le persone condannate. Nel caso di sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena, di trattamento ambulatoriale con sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva (art. 63 cpv. 2 CP) o di liberazione condizionale, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa o impartire norme di condotta (trattamento psicoterapeutico, controlli tossicologici, obbligo di regolare notifica presso un organo amministrativo) ai sensi degli articoli 93 e 94 CP. In determinate circostanze è anche possibile imporre misure proibitive all'autore o all'autrice del reato (art. 67 segg. CP: interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate). Nel caso dell'imposizione di un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate, possono essere impiegati apparecchi tecnici per localizzare l'autore o l'autrice del reato (art. 67b cpv. 3 CP).

VL 2 b. la privazione dell'autorità parentale, qualora l'interesse superiore del minore, che può comprendere la sicurezza della vittima, non possa essere garantito in nessun altro modo (art. 45 cpv. 2).

Come già menzionato, la violenza, soprattutto se commessa nell'ambito familiare, mette in dubbio la capacità dei genitori di esercitare l'autorità parentale²⁶². Pertanto, dall'entrata in vigore, il 1° luglio 2014, della modifica del Codice civile relativa all'autorità parentale, nei casi di violenza l'autorità di protezione dei minori è autorizzata o tenuta a privare dell'autorità parentale il genitore autore di violenza (art. 311 cpv. 1 n. 1 CC). Non importa se il figlio è vittima diretta della violenza domestica o se ne è colpito soltanto indirettamente.

V M. Circostanze aggravanti

VM. In che modo il diritto interno garantisce che le circostanze di cui all'articolo 46, nella misura in cui non facciano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione come circostanze aggravanti?

Tutte le circostanze di reato che, secondo l'articolo 46 della Convenzione di Istanbul, possono essere considerate come aggravanti nella determinazione della pena possono essere prese in considerazione dal giudice in conformità al diritto penale svizzero (art. 47 CP). Alcuni reati prevedono quindi pene qualificate per comportamenti particolarmente perversi. È il caso per esempio dell'articolo 189 capoverso 3 sulla coazione sessuale e dell'articolo 190 capoverso 3 sulla violenza carnale. In entrambi i casi il comportamento crudele dell'autore è considerato circostanza aggravante, segnatamente se ha fatto uso di un'arma o di un altro oggetto pericoloso.

²⁶¹ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS **351.1**)

²⁶² V. messaggio del 16 novembre 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale; FF **2011** 8025, qui 8025), e messaggio del 2 dicembre 2016 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; FF **2017** 143, qui 202)

V N. Conciliazione

V N 1. In che modo il diritto interno – sia quello penale sia quello civile – vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie, comprese la mediazione e la conciliazione, con riferimento a tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione (art. 48)?

Nei casi di violenza di minore gravità nei rapporti di coppia può essere applicato l'articolo 55a CP (o la disposizione analoga di cui all'articolo 46b del Codice penale militare²⁶³). Conformemente a questa disposizione, in caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia o coazione, l'autorità penale competente può sospendere e successivamente abbandonare il procedimento penale, se la vittima è il coniuge, il partner registrato o il partner convivente eterosessuale o omosessuale dell'autore o dell'autrice e se il fatto è stato commesso durante il matrimonio, l'unione domestica registrata o la convivenza o nell'anno successivo al divorzio o allo scioglimento dell'unione. La seconda condizione, molto importante in relazione all'articolo 48 della Convenzione, è che la vittima richieda la sospensione del procedimento. Per sgravare la vittima e proteggerla meglio dai tentativi di pressione esercitati dall'imputato, l'articolo 55a CP è stato oggetto di revisione. Con la modifica entrata in vigore il 1° luglio 2020 la decisione sulla prosecuzione del procedimento penale non dipende più esclusivamente dalla volontà della vittima, ma piuttosto dalla decisione dell'autorità, la quale deve considerare e valutare, oltre alla dichiarazione della vittima, anche altre circostanze. Il procedimento può essere sospeso o abbandonato soltanto se questo contribuisce a stabilizzare o a migliorare la situazione della vittima. L'autorità ha inoltre la facoltà di obbligare l'imputato a seguire un programma rieducativo contro la violenza durante la sospensione del procedimento. La sospensione non è più ammessa in caso di sospetta recidiva.

Qualora non fossero adempiute le condizioni di cui all'articolo 55a CP, può essere applicato l'articolo 316 CPP. Il capoverso 1 prevede che se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. A conciliazione avvenuta, il querelante ritira la querela e il pubblico ministero abbandona il procedimento (art. 316 cpv. 3 CPP). Il querelante non è tenuto a comparire all'udienza di conciliazione né a udienze ai sensi dell'articolo 316 capoverso 2 CPP in vista di un'eventuale impunità a seguito di riparazione conformemente all'articolo 53 CP. Anche la procedura penale minorile non prevede la partecipazione obbligatoria del danneggiato a un'udienza di conciliazione o mediazione.

Una revisione dell'articolo 198 CPC entrata in vigore il 1° luglio 2020 prevede esplicitamente che la procedura di conciliazione non ha luogo nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC (art. 198 lett. a^{bis} CPC).

V N 2. Si prega di specificare in che modo il diritto interno assicura che tali processi non siano imposti per altra via alle donne vittime di violenza domestica, ad esempio nell'ambito dei procedimenti di separazione legale e divorzio.

Il Codice di procedura civile svizzero non esclude esplicitamente le procedure di conciliazione soltanto nelle azioni per violenze, minacce o insidie (combinato disposto dell'art. 28b CC e dell'art. 198 lett. a^{bis} CPC), ma anche nel quadro delle cause di divorzio (art. 198 lett. c CPC). Inoltre, la procedura di conciliazione non ha luogo nemmeno nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all'autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (combinato disposto dell'art. 198 lett. b^{bis} CPC e dell'art. 298d CC). Nel quadro della revisione del CPC²⁶⁴, l'applicabilità di questa disposizione eccezionale sarà estesa a tutte le cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli.

Per poter ricorrere a una mediazione, è necessario che tutte le parti ne facciano richiesta (art. 213 cpv. 1 CPC). Una parte non può quindi essere obbligata a parteci-

²⁶³ Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0)

²⁶⁴ FF 2020 2407

parvi. Tra le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia, il CPC ne prevede una facoltativa in base alla quale il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione (art. 297 cpv. 2 CPC). Anche tra le norme a tutela dei minori previste dal CC c'è una disposizione analoga che dispone che, nei casi idonei, l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione (art. 314 cpv. 2 CC). Tuttavia, come già menzionato, la mediazione è particolarmente sconsigliata per le coppie in cui una parte eserciti grande influenza o potere sull'altra, come nei casi di violenza domestica²⁶⁵. Anche qualora il giudice o l'APMA ingiungano alle parti di tentare una mediazione, la partecipazione resta in fin dei conti facoltativa. Ne consegue che, in linea di principio, se una parte si rifiuta di parteciparvi, non subirà alcun pregiudizio²⁶⁶.

V O. Dati sui reati

V O. Si prega di fornire dati amministrativi e giudiziari su base annua concernenti:

V O 1. i casi conclusi con la morte di una donna:

V O 1 a. il numero di tali casi;

Dai dati rilevati dalla statistica delle condanne penali non è possibile distinguere quali sanzioni e provvedimenti si riferiscano alla violenza contro le donne. I dati sulle sanzioni e gli ulteriori provvedimenti applicati non possono perciò essere valutati in modo differenziato secondo il sesso della vittima.

La Statistica criminale di polizia (SCP) rileva il numero di reati registrati dalla polizia (v. allegato, n. 8). Nel 2018 ha rilevato 50 omicidi consumati: 28 vittime erano di sesso femminile (tra cui 26 donne adulte) e 22 di sesso maschile (tra cui 21 uomini adulti). Dei 50 omicidi consumati, 27 sono stati commessi in ambito domestico: 24 vittime erano di sesso femminile (tra cui 22 donne adulte) e 3 di sesso maschile (tra cui 2 uomini adulti). Per il 2019 la statistica registra 46 omicidi consumati: 26 vittime erano di sesso femminile (tra cui 23 donne adulte) e 20 di sesso maschile (tra cui 12 uomini adulti). Dei 46 omicidi consumati, 29 sono stati commessi in ambito domestico: 19 vittime erano di sesso femminile (tra cui 17 donne adulte) e 10 di sesso maschile (tra cui 3 uomini adulti). Nel 2020 sono stati registrati 47 omicidi consumati: 27 vittime erano di sesso femminile (tra cui 19 donne adulte) e 20 di sesso maschile (tra cui 17 uomini adulti). Dei 47 omicidi consumati, 28 sono stati commessi in ambito domestico: 21 vittime erano di sesso femminile (tra cui 14 donne adulte) e 7 di sesso maschile (tra cui 4 uomini adulti).

²⁶⁵ Rapporto del Consiglio federale del 8 dicembre 2017 sulla custodia alternata, n. 2.2.3 (disponibile in tedesco e francese). www.bj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte, Gutachten und Verfügungen > Berichte und Gutachten (stato: 30.4.2021)

²⁶⁶ Cfr. Michel Margot, Steck Daniel (2017): Schweizerische Zivilprozessordnung. Basler Kommentar, 3^a edizione. In: Spühler Karl, Tenchio Luca, Infanger Dominik, Auwärter Dorothee (ed.). Basilea: n. marg. 17 e 19 ad art. 297 CPC;

Schweighauser Jonas (2016): Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3^a edizione. In: Sutter-Somm Thomas, Hasenböhler Franz, Leuenberger Christoph (ed.). Zurigo: 2236 segg. ad art. 297 CPC;

Spycher Annette (2012): Schweizerische Zivilprozessordnung. Vol. I art. 1-149 CPC. Berner Kommentar. Berna: Stämpfli Verlag, 2787 segg. ad art. 297 CPC;

Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) (FF 2006 6593, qui 6708);

Steck Daniel, Schweighauser Jonas (2010): Die Kinderbelange in der Schweizerischen Zivilprozessordnung. In: FamPra.ch 4/2010: 803

		Sesso		Età				Totale
		maschile	femminile	< 7	7–14	15–18	18+	
Totale omicidi consumati	2020	7	21	7	2	1	18	28
	2019	10	19	5	4	0	20	29
	2018	3	24	2	1	0	24	27
all'interno della coppia	2020	1	10	0	0	0	11	11
	2019	1	14	0	0	0	15	15
	2018	1	15	0	0	0	16	16
all'interno di un rapporto di coppia passato	2020	X	X	X	X	X	X	1
	2019	0	0	0	0	0	0	0
	2018	X	X	X	X	X	X	1
all'interno di una relazione genitori-figli	2020	4	10	7	2	0	5	14
	2019	8	4	5	4	0	3	12
	2018	0	5	0	1	0	4	5
all'interno di un altro rapporto familiare	2020	2	2	1	0	1	2	4
	2019	X	X	X	X	X	X	2
	2018	2	3	2	0	0	3	5

Tabella 3: vittime di omicidi in ambito domestico secondo il tipo di rapporto, il sesso e l'età (fonte: UST – Statistica criminale di polizia [SCP] 2021).

X: nessuna indicazione dettagliata disponibile a causa del ridotto numero di dati

VO 1 b. il numero di casi in cui l'esposizione della donna alla violenza era nota alle autorità;

Nel 2019 è stata avviata una rilevazione supplementare quinquennale su tutti gli omicidi tentati o compiuti in Svizzera. La rilevazione raccoglie informazioni dettagliate sulle condizioni di vita delle vittime e delle persone sospettate e sulle circostanze più precise degli omicidi, compresa l'eventuale registrazione di episodi di violenza prima del reato. La pubblicazione dei risultati della rilevazione è prevista nel 2025.

VO 1 c. il numero di autori di reati condannati per tali casi;

A questa domanda non è possibile rispondere avvalendosi dei dati della SCP o della statistica delle condanne penali. I dati di quest'ultima, infatti, non contengono informazioni sulle vittime, perciò non è possibile trarne conclusioni sul sesso della vittima o sul tipo di rapporto che aveva con l'autore o l'autrice del reato.

VO 1 d. il numero e il tipo di sanzioni inflitte e di altre misure adottate a seguito di procedimenti penali (compresa la privazione della libertà), indicando l'eventuale sospensione della loro esecuzione e lunghezza media;

La statistica delle condanne penali non permette di distinguere quali sentenze si riferiscano alla violenza contro le donne. I dati sulle sanzioni inflitte e sulle altre misure adottate non possono perciò essere valutati in modo differenziato secondo il sesso della vittima. I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla disponibilità dei dati. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base, sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda II E).

VO 2. gli atti di violenza nei confronti delle donne assimilabili a tentati omicidi;

VO 2 a. il numero di tali casi;

La SCP rileva il numero di reati registrati dalla polizia. Nel 2018 ha rilevato 148 tentati omicidi: 51 vittime erano di sesso femminile (tra cui 45 donne adulte) e 97 di sesso maschile (tra cui 93 uomini adulti). Dei 148 tentati omicidi, 52 sono stati commessi in ambito domestico: 37 vittime erano di sesso femminile (tra cui 32 donne adulte) e 15 di sesso maschile (tra cui 14 uomini adulti). Nel 2019 la polizia ha registrato 161 tentati omicidi: 46 vittime erano di sesso femminile (tra cui 43 donne adulte) e 117 di sesso maschile (tra cui 93 uomini adulti). Dei 161 tentati omicidi, 50 sono stati commessi in ambito domestico: 28 vittime erano di sesso femminile (tra cui 26 donne adulte) e 22 di sesso maschile (tra cui 20 uomini adulti). Nel 2020 la polizia ha registrato 206 tentati omicidi: 61 vittime erano di sesso femminile (tra cui 55 donne adulte) e 144 di sesso maschile (tra cui 93 uomini adulti). Dei 206 tentati omicidi, 61 sono stati commessi in ambito domestico: 43 vittime erano di sesso femminile (tra cui 41 donne adulte) e 18 di sesso maschile (tra cui 14 uomini adulti) (v. allegato, n. 8).

		Sesso		Età				Totale
		maschile	femminile	< 7	7–14	15–18	18+	
Totale tentati omicidi	2020	18	43	1	3	1	56	61
	2019	22	28	2	1	1	46	50
	2018	15	37	2	1	3	46	52
all'interno della coppia	2020	5	25	0	0	0	30	30
	2019	8	14	0	0	0	22	22
	2018	7	24	0	0	0	31	31
all'interno di un rapporto di coppia passato	2020	2	6	0	0	0	8	8
	2019	4	10	0	0	0	14	14
	2018	2	6	0	0	0	8	8
all'interno di una relazione genitori-figli	2020	4	8	1	2	1	8	12
	2019	4	4	2	1	1	4	8
	2018	2	6	2	1	2	3	8
all'interno di un altro rapporto familiare	2020	7	4	0	1	0	10	11
	2019	6	0	0	0	0	6	6
	2018	4	1	0	0	1	4	5

Tabella 4: vittime di tentati omicidi in ambito domestico secondo il tipo di rapporto, il sesso e l'età (fonte: UST – Statistica criminale di polizia [SCP] 2021).

VO 2 b. il numero di casi in cui l'esposizione della donna alla violenza era nota alle autorità;

Nel 2019 è stata avviata una rilevazione supplementare quinquennale su tutti gli omicidi tentati o compiuti in Svizzera. La rilevazione raccoglie informazioni dettagliate sulle condizioni di vita delle vittime e delle persone sospettate e sulle circostanze più precise degli omicidi, compresa l'eventuale registrazione di episodi di violenza prima del reato. La pubblicazione dei risultati della rilevazione è prevista nel 2025.

VO 2 c. il numero di autori di reati condannati per tali casi;

A questa domanda non è possibile rispondere avvalendosi dei dati della SCP o della statistica delle condanne penali. I dati di quest'ultima, infatti, non contengono informazioni sulle vittime, perciò non è possibile trarne conclusioni sul sesso della vittima o sul tipo di rapporto che aveva con l'autore o l'autrice del reato.

VO 2 d. il numero e il tipo di sanzioni inflitte e di altre misure adottate a seguito di procedimenti penali (compresa la privazione della libertà), indicando l'eventuale sospensione della loro esecuzione e lunghezza media;

La statistica delle condanne penali non permette di distinguere quali sentenze si riferiscano alla violenza contro le donne. I dati sulle sanzioni inflitte e sulle altre misure adottate non possono perciò essere valutati in modo differenziato secondo il sesso della vittima.

I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla disponibilità dei dati. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base, sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

VO 3. tutti gli altri casi di violenza nei confronti delle donne;

I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla disponibilità dei dati. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base, sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

VO 3 a. il numero di denunce sporte dalle vittime e il numero di segnalazioni da parte di terzi alle forze dell'ordine/alle autorità della giustizia penale;

VO 3 b. il numero di procedimenti penali e/o altre azioni legali conseguentemente avviati;

VO 3 c. il numero di autori di reati condannati;

La statistica delle condanne penali non registra informazioni sulle vittime, tanto meno informazioni sul loro sesso. Non è dunque possibile differenziare le persone condannate per violenza contro le donne.

VO 3 d. il numero di sanzioni penali e di altro tipo inflitte con indicazione della loro natura (p. es. pecuniaria, partecipazione per disposizione del giudice a programmi per autori di reati, restrizione della libertà, privazione della libertà) e dell'eventuale sospensione della loro esecuzione e durata media;

La statistica delle condanne penali non permette di distinguere quali sentenze si riferiscano alla violenza contro le donne. I dati sulle sanzioni inflitte e sulle altre misure adottate non possono perciò essere valutati in modo differenziato secondo il sesso della vittima.

I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto sulla disponibilità dei dati. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base, sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

VO 3 e. il numero di altre misure adottate, con indicazione del tipo (p. es. monitoraggio o sorveglianza dell'autore del reato, revoca dell'autorità parentale);

VO 3 f. il numero di autori di reati nei cui confronti sono state adottate altre misure di cui all'articolo 45 capoverso 2.

Si prega di fare in modo che il dato sopra richiesto sia disaggregato in base ai criteri precedentemente descritti (v. sezione I. premessa).

VO 4. il numero dei casi conclusi con la morte dei figli delle donne vittime di violenza.

La Statistica criminale di polizia non permette di distinguere se si tratti dei figli della donna vittima di violenza. La rilevazione supplementare attualmente in corso fornirà informazioni in merito presumibilmente nel 2025.

V P. Altre misure

V P. Si prega di fornire informazioni sulle eventuali altre misure adottate o programmate in relazione al diritto sostanziale, unitamente ai dati eventualmente disponibili sul ricorso a tali misure.

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore una disposizione complementare alla protezione contro la violenza prevista dal diritto civile: su richiesta della vittima, il tribunale civile potrà ordinare la sorveglianza elettronica della persona a cui è stato imposto il divieto di avvicinamento, di avere contatti e/o di accedere ad aree determinate (art. 28c CC). In questo modo, grazie a un braccialetto elettronico portato al polso o alla caviglia, sarà possibile rilevare e registrare costantemente dove si trovi. Mentre la disposizione di diritto federale permette una sorveglianza passiva con valutazione dei dati rilevati a posteriori, i Cantoni possono prevedere una sorveglianza attiva e intervenire immediatamente nel caso in cui la persona monitorata non si attenga ai divieti imposti.

A livello federale e cantonale sono in corso lavori nell'ambito della sorveglianza elettronica. A livello federale, il Consiglio federale prevede di adottare nel dicembre del 2021 un rapporto sugli strumenti elettronici da impiegare per tutelare maggiormente le vittime di violenza domestica. Il rapporto esaminerà misure quali la sorveglianza attiva, accompagnata eventualmente da strumenti come un pulsante di emergenza e un tracker a disposizione della vittima. Dal canto loro, i Cantoni si sono impegnati a esa-

minare la possibilità di combinare la sorveglianza elettronica con altre misure per migliorare la protezione delle vittime e ad avviare progetti pilota nei quali, alle vittime che lo consentiranno, verrà messo a disposizione un pulsante d'emergenza²⁶⁷.

²⁶⁷ V. comunicato stampa del 30 aprile 2021 sul dialogo strategico «Violenza domestica»: www.ufg.admin.ch > Società > Violenza domestica > Dialogo strategico «Violenza domestica» (stato: 30.4.2021)

VI. INDAGINI, PROCEDIMENTI PENALI, DIRITTO PROCEDURALE E MISURE PROTETTIVE

(Capitolo VI della Convenzione, articoli 49–58)

Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Convenzione al fine di garantire che:

- i) le indagini e i procedimenti giudiziari siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti delle donne vittime di violenza in tutte le fasi del procedimento penale, e
- ii) gli atti di violenza contro le donne siano oggetto di indagini e procedimenti efficaci.

Allo scopo, le autorità competenti devono essere in grado di affrontare in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, di emanare misure urgenti di allontanamento, ordinanze di ingiunzione o di protezione, nonché misure di protezione durante le indagini e il procedimento penale. Le ONG devono avere la possibilità di assistere e sostenere le donne vittime di violenza durante i procedimenti giudiziari (p. es. in veste di parte terza), e a queste ultime deve essere agevolato l'accesso alla giustizia mediante disciplinamenti appropriati.

*A livello di diritto federale, il **Codice di diritto processuale penale svizzero** e il **Codice di diritto processuale civile svizzero** consentono di svolgere indagini e procedimenti giudiziari efficaci che tengono conto dell'interesse delle vittime a essere protette e ad accedere al sistema giudiziario.*

*Le autorità penali e civili cantonali dispongono di **strumenti giuridici** cui fare ricorso per intervenire in caso di crisi e proteggere e sostenere le vittime durante i procedimenti giudiziari.*

*I **dati** in proposito sono tuttavia limitati e questo è un aspetto che deve essere migliorato. Vi sono pochissime cifre utili per documentare l'utilizzo degli strumenti e le misure adottate a livello nazionale. I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto **Justitia 4.0** avranno un impatto anche sulla disponibilità dei dati. I primi dati armonizzati sono previsti nel 2026. Su questa base, sarà possibile pianificare ed effettuare analisi specifiche.*

*Negli ultimi anni si constata su più fronti un aumento della sensibilità per gli interessi e le esigenze delle vittime e per i pericoli cui sono esposte. Diverse **disposizioni di diritto procedurale volte a proteggere le vittime** sono state oggetto di revisione in tal senso.*

VI A. Interventi

VI A 1. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che le autorità di perseguimento penale affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle donne vittime di violenza (art. 50).

Diversi fattori concorrono a far sì che il sistema penale svizzero sia in grado di reagire in modo tempestivo e appropriato.

Come già menzionato, nel quadro della protezione dalla violenza l'articolo 28b CC²⁶⁸ impone ai Cantoni di designare un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune **in caso di crisi** (art. 28b cpv. 4 CC). Il disciplinamento dei dettagli della procedura è di competenza dei Cantoni, che hanno affidato il compito alla polizia e regolamentato l'**allontanamento** nelle leggi sulla polizia, che prevedono in parte anche competenze più estese nei confronti della

²⁶⁸ RS 210

persona violenta (p. es. **divieto di rientro o di avvicinamento**).²⁶⁹ La durata dell'allontanamento ordinato dalla polizia in caso di crisi è solitamente di pochi giorni (v. risposta alle domande **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 2 b e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 5). Per una durata maggiore o per il prolungamento di un allontanamento già ordinato dal giudice oppure per misure che vanno oltre l'allontanamento dall'abitazione comune, la persona vittima di violenza deve adire il tribunale civile nel quadro della protezione dalla violenza di diritto civile (art. 28b cpv. 1 CC).

Per una protezione efficace è fondamentale che tutti gli attori incaricati di proteggere le vittime di violenza domestica siano informati delle misure di protezione ordinate al fine di assicurare la **cooperazione e il coordinamento** necessari. L'**informazione** reciproca impedisce che si aprano falle nella protezione ed è alla base della collaborazione tra le diverse autorità che si occupano di violenza domestica. Per rendere possibile e agevolare questa collaborazione, con l'articolo 28b capoverso 3^{bis} CC il 1° luglio 2020 è entrata in vigore una disposizione che incarica il giudice di comunicare la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), nonché al competente servizio cantonale di cui all'articolo 28b capoverso 4 CC e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione.

Il 1° gennaio 2022 entrerà inoltre in vigore un nuovo disciplinamento di diritto federale (art. 28c CC) che consente al giudice civile, su richiesta della vittima, di ordinare la **sorveglianza elettronica** di una persona oggetto di misure di cui all'articolo 28b capoverso 1 CC. Questa nuova misura di protezione di diritto civile è volta a migliorare, per mezzo di un braccialetto o di una cavigliera elettronici, l'esecuzione di divieti di avvicinamento, di avere contatti e di accedere a aree determinate ordinati dal giudice (v. risposta alla domanda V P).

L'articolo 149 e seguenti del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)²⁷⁰ prevedono diverse misure a **protezione di determinate persone coinvolte nel procedimento**. A una vittima esposta, a causa del suo coinvolgimento nel procedimento, a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio può in particolare essere garantito l'anonimato (art. 149 cpv. 1 e 2 e art. 150 cpv. 1 CPP). La vittima ha inoltre il diritto di chiedere alle autorità penali di evitarle di incontrare l'imputato (art. 152 cpv. 3 CPP). Un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto a determinate condizioni (art. 152 cpv. 4 e art. 153 cpv. 2 CPP). L'articolo 153 capoverso 1 CPP sancisce altresì che le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da una persona del loro stesso sesso. Un'ulteriore protezione è data dall'articolo 221 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 CPP, in base al quale la carcerazione preventiva o di sicurezza può essere ordinata se vi è da temere una recidiva o che l'atto minacciato venga effettivamente compiuto. Quali misure meno severe della carcerazione preventiva o di sicurezza sono possibili anche i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 237 cpv. 2 lett. c e g CPP). Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale (art. 305 cpv. 1 CPP). Quest'ultima riceve altresì informazioni in merito a consultori, alla possibilità di chiedere prestazioni dell'aiuto alle vittime, nonché al termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale (art. 305 cpv. 2 CPP, art. 8

²⁶⁹ V. tavola sinottica delle basi legali per la protezione delle persone vittime di violenza: www.parita-svizzera.ch > Temi > Violenza > Legislazione (stato: 30.4.2021)

²⁷⁰ RS 312.0

LAV²⁷¹). Con il suo consenso, il suo nome e il suo indirizzo sono trasmessi a un consultorio (art. 305 cpv. 3 CPP).

Al bisogno, i consultori per le vittime forniscono **sostegno** (art. 9 seg. LAV). Allo scopo, possono coinvolgere anche terzi. Il sostegno comprende aiuti immediati e prolungati di natura medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica (art. 13 seg. LAV). Le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono tuttavia sussidiarie (art. 4 LAV); in linea di principio spetta all'autore del reato sopperire ai danni arrecati. La vittima beneficia inoltre del sostegno di assicurazioni sociali e spesso anche di assicurazioni private. L'aiuto alle vittime interviene solo in caso di insufficienza delle prestazioni erogate dai soggetti tenuti a rispondere in prima battuta.

VI A 2. Si prega di fornire i dati amministrativi disponibili (v. sezione I, introduzione) sul numero di interventi eseguiti ogni anno dalle autorità di perseguimento penale in relazione ad atti di violenza contro le donne.

Sulla base della Statistica criminale di polizia (SCP) non è possibile fornire dati nazionali sugli **interventi di polizia** per atti di violenza contro le donne. Gli interventi delle forze dell'ordine per episodi di violenza domestica, denunciati o meno, vengono in parte rilevati a livello cantonale, ma mancano regole uniformi per registrare le misure di polizia (p. es. allontanamenti, divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, ordinanze di protezione, sanzioni per violazioni) o di altro tipo (a dipendenza delle basi legali cantonali) come i colloqui con le persone che costituiscono una potenziale minaccia. I dati relativi agli interventi delle forze dell'ordine vengono in parte pubblicati in rapporti cantonali a intervalli regolari (p. es. nei Cantoni di Berna, Ginevra e San Gallo) o sporadicamente (p. es. nei Cantoni di Basilea Città, Neuchâtel e Zurigo). I dati cantonali citati mostrano per esempio che, ogni giorno, la polizia cantonale di Zurigo e quella di Ginevra hanno effettuato rispettivamente 13 interventi nel 2017 e 18 nel 2020 e 1,6 interventi per violenza domestica, mentre nel 52 per cento degli interventi effettuati dalla polizia cantonale di Basilea Città e nel 61 per cento di quelli effettuati dalla polizia cantonale di Berna erano presenti minori²⁷².

I lavori attualmente svolti dalle autorità esecutive e giudiziarie nel quadro del progetto Justitia 4.0 avranno un impatto anche sulla disponibilità dei dati. I primi dati armonizzati sono attesi nel 2026: sulla loro base sarà possibile pianificare e attuare analisi specifiche (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

VI B. Valutazione dei rischi

VI B. Quali procedure sono state istituite per garantire che tutte le autorità competenti procedano a una valutazione del rischio di letalità, della gravità della situazione e del rischio di reiterazione dei comportamenti violenti e che la prendano in debita considerazione in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione (art. 51)?

La valutazione dei rischi compete in primis ai Cantoni.²⁷³ Da un sondaggio condotto dalla Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) sulla **gestione delle minacce** cantonale (identificare, valutare e sdrammatizzare le minacce per mezzo di una collaborazione sistematica, sovraistituzionale e professionale all'interno del Cantone) è emerso un quadro eterogeneo. Le differenze dovrebbero tuttavia attenuarsi considerato che in

²⁷¹ RS 312.5

²⁷² Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU (2021): scheda informativa A4. Cifre sulla violenza domestica in Svizzera. Berna. www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza > Schede informative – Violenza domestica (stato: 30.4.2021)

²⁷³ Rapporto del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017 sulla gestione delle minacce, in particolare nel contesto della violenza domestica (disponibile in tedesco e francese). www.ufg.admin.ch > Società > Violenza

occasione del dialogo strategico del 30 aprile 2021 i Cantoni si sono impegnati a introdurre standard di qualità per la gestione delle minacce.²⁷⁴ In futuro, la PSC svolgerà innanzitutto lavoro di networking tra cerchie specialistiche e si occuperà di sensibilizzare i responsabili politici nell'ottica di una gestione efficace delle minacce. Al momento, la maggior parte dei Cantoni si è già dotata di un dispositivo di gestione delle minacce e altri si stanno impegnando in questa direzione.

L'articolo 31 della legge sulle armi (LArm)²⁷⁵ prevede che le autorità d'esecuzione cantonali sequestrino le **armi** alle persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm. Sussiste motivo d'impedimento in particolare quando le persone danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stesse o terzi. L'esposizione a pericolo di terzi è per esempio supposta quando una persona ha già minacciato qualcuno con un'arma. Spesso si tratta di reati connessi con atti di violenza domestica. Chi desidera acquistare un'arma non può inoltre avere iscrizioni nel casellario giudiziale per reati violenti o pericolosi (p. es. pena precedente per lesioni personali intenzionali) o per crimini o delitti commessi ripetutamente (almeno due iscrizioni). Le armi sequestrate sono confiscate definitivamente se il pericolo di impiego abusivo continua a sussistere.

La legge federale del 25 settembre 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi,²⁷⁶ entrata in vigore il 1° luglio 2016, ha migliorato lo **scambio d'informazioni** tra le diverse autorità militari e civili che si occupano di armi. Allo scopo sono state modificate diverse leggi federali. Le autorità militari e civili sono immediatamente informate sui possessori di armi suscettibili di abusarne affinché possano procedere subito alla confisca. In concreto, nel CPP è sancito un obbligo di notifica. Chi dirige il procedimento deve informare l'autorità militare competente riguardo ai procedimenti penali in corso nei confronti dell'imputato, se sussistono seri segni o indizi che questi possa esporre a pericolo sé stesso o terzi con un'arma da fuoco. La revisione parziale della LArm introduce la base legale per comunicare attivamente alle autorità civili o militari rifiuti, revoche dell'autorizzazione o ritiri definitivi di armi da fuoco tramite ARMADA, la piattaforma d'informazione sulle armi gestita dalla Confederazione. Le autorità competenti hanno così la possibilità di verificare se sussistono motivi per giustificare una confisca dell'arma. È stata inoltre istituita una base legale per collegare tra loro i registri cantonali delle armi e riunirli nella piattaforma ARMADA (art. 32a LArm). Nel quadro di un procedimento penale possono essere sequestrate le armi che saranno presumibilmente confiscate (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP). La confisca avviene in applicazione dell'articolo 69 CP.²⁷⁷ Se non ha luogo alcun procedimento penale (p. es. in assenza di querela della parte lesa in caso di reato perseguibile solo a querela di parte), è possibile svolgere una procedura indipendente di confisca giusta gli articoli 376 e seguenti CPP.

domestica > Progetto di legislazione in corso: protezione delle vittime di violenza domestica (stato: 30.4.2021)

²⁷⁴ V. comunicato stampa del 30 aprile 2021 sul dialogo strategico «Violenza domestica»: www.ufg.admin.ch > Società > Violenza domestica > Dialogo strategico «Violenza domestica» (stato: 30.4.2021)

²⁷⁵ Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm; RS **514.54**)

²⁷⁶ RU **2016** 1831

²⁷⁷ RS **311.0**

VI C. Allontanamenti

VI C 1. Si prega di indicare quali autorità possono disporre allontanamenti quando una donna vittima (o a rischio) di violenza domestica si trova, come descritto all'articolo 52, in situazione di pericolo immediato (ossia ordinare all'autore di lasciare la residenza della vittima e/o vietargli l'accesso al domicilio della vittima o impedirgli di avvicinarsi alla vittima).

Quando nel 2007 sono entrati in vigore i nuovi disciplinamenti di diritto civile in materia di protezione dalla violenza, i Cantoni hanno designato in conformità all'articolo 28b capoverso 4 CC i servizi che possono decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi. Come già menzionato, i Cantoni hanno assegnato questa competenza alla polizia cantonale e, in parte, a quella comunale²⁷⁸. I Cantoni più grandi hanno inoltre istituito servizi specializzati in seno alla polizia con collaboratori specificamente formati per la gestione di casi di violenza domestica.

Poiché l'allontanamento imposto dalla polizia ha una durata di pochi giorni, la vittima della violenza può chiederne il prolungamento al giudice civile (art. 28b cpv. 2 CC). Quest'ultimo può anche, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze e con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione (art. 28b cpv. 3 n. 2 CC). L'articolo 28b CC gli consente inoltre di ordinare misure di protezione come divieti di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Queste misure possono essere ordinate anche a titolo cautelare quando l'istante rende verosimile che sia imminente o già in atto una lesione della sua personalità mediante violenza, minacce o atti persecutori (stalking) (art. 261 cpv. 1 CPC²⁷⁹). In caso di particolare urgenza, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (provvedimenti superprovvisori, art. 265 cpv. 1 CPC). Le leggi cantonali sulla polizia prevedono inoltre a titolo precauzionale la possibilità del fermo preventivo.

VI C 2. Si prega di fornire le informazioni seguenti:

VI C 2 a. il tempo necessario per giungere alla decisione di allontanamento;

In caso di minaccia, gli allontanamenti sono emanati direttamente durante l'intervento di polizia e la chiave dell'abitazione è ritirata alla persona violenta.

VI C 2 b. la durata massima di un allontanamento;

Secondo il Cantone, l'allontanamento ha una durata compresa tra 10 e 20 giorni.

VI C 2 c. se l'allontanamento può essere prolungato fino all'emanazione di un'ordinanza di protezione;

L'allontanamento può essere prolungato per ordine del giudice (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 1).

VI C 2 d. se l'allontanamento è applicabile per tutte le donne vittime di violenza domestica; in caso contrario, si prega di specificare le eccezioni;

La protezione dalla violenza di diritto civile (art. 28 seg. CC) non conosce limitazioni della cerchia di persone. Chiunque sia vittima di una lesione illecita della propria personalità per violenza, minacce e/o atti persecutori (stalking) può adire il tribunale civile e chiedere che vengano ordinate le misure del caso (art. 28b CC).

VI C 2 e. il tipo di misure a cui si ricorre per imporre l'allontanamento e per proteggere la donna vittima di violenza;

Come già menzionato, il 1° gennaio 2022 entra in vigore un nuovo disciplinamento di diritto federale (art. 28c CC) che consente al giudice civile, su richiesta della vittima, di ordinare la **sorveglianza elettronica** di una persona oggetto di misure di cui all'articolo 28b capoverso 1 CC (v. risposta alla domanda V P).

VI C 2 f. le sanzioni possibili in caso di violazione dell'ordine di allontanamento;

Chiunque non ottempera a una decisione di allontanamento a lui intimata è punito con la multa (art. 292 CP). In caso di misure emanate nel quadro della protezione dalla violenza di diritto civile (art. 28b CC), il giudice stabilisce di regola istruzioni di comportamento vincolanti sotto comminatoria della pena di cui all'articolo 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità). In singoli Cantoni, la mancata ottemperanza comporta il prolungamento dell'allontanamento (p. es. di 30 giorni nel Cantone di San Gallo). Il

²⁷⁸ Kettiger Daniel (2012): Die Umsetzung von Art. 28b Abs. 4 in den Kantonen; documento di lavoro del 12 agosto 2012. Berna

²⁷⁹ RS 272

principio della legalità esige che il comportamento ordinato sia descritto in modo sufficientemente chiaro affinché la persona oggetto del provvedimento possa effettivamente attenersi. La pena per la disobbedienza a una decisione dell'autorità è una multa fino a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP). Il giudice civile deve comunicare all'autore la pena che rischia secondo l'articolo 292 CP. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (art. 106 cpv. 2 CP).

VI C 2 g. le offerte di sostegno e consulenza a disposizione delle donne che chiedono questo tipo di protezione.

Come già menzionato, i consultori dell'aiuto alle vittime sono a disposizione di diverse categorie di vittime di violenza, anche delle donne che subiscono violenza domestica (art. 9 seg. LAV). I consultori forniscono diverse prestazioni, tra cui consulenza individuale, aiuti immediati per bisogni urgenti (alloggio d'emergenza, assistenza medica, consulenza legale), aiuti a lungo termine e partecipazione ai costi per l'aiuto di terzi. Di norma, ogni Cantone dispone di almeno un consultorio. Non pochi Cantoni si sono dotati anche di strutture specializzate per donne o vittime di violenza sessuale. Al bisogno, i consultori organizzano anche il trasferimento in case di accoglienza per donne (art. 14 LAV). La Conferenza cantonale delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS) mette a disposizione sul suo sito un elenco aggiornato dei consultori cantonali²⁸⁰ nel quale sono riconoscibili quelli che si rivolgono specificamente alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Sostanzialmente sono i consultori ambulatoriali delle case di accoglienza per donne e i consultori per le vittime di violenza sessuale e domestica.

In merito alle offerte di sostegno e consulenza, si vedano le risposte dettagliate alle domande IV B, IV C e IV D.

VI C 3. si prega di fornire i seguenti dati amministrativi e giudiziari su base annuale (v. sezione I, introduzione):

VI C 3 a. numero di allontanamenti disposti dalle autorità competenti;

VI C 3 b. numero di violazioni di tali disposizioni;

VI C 3 c. numero di sanzioni comminate a seguito di tali violazioni.

Non sono disponibili dati nazionali, in parte vi sono statistiche di singoli Cantoni.²⁸¹

²⁸⁰ www.opferhilfe-schweiz.ch/it/dove-posso-trovare-aiuto/

²⁸¹ Esempi di statistiche cantonali pubblicate:

Häusliche Gewalt im Kanton Bern – Jahresbericht 2019. www.pom.be.ch > Die Direktion > Über die Direktion > Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt > Publikationen und Informationsmaterialien; Observatoire des violences domestiques del Cantone di Ginevra. www.ge.ch > Dossiers > Prévenir les violences domestiques; Statistik Häusliche Gewalt und Kinder 2020 del Cantone di San Gallo. www.sg.ch > Sicherheit > Häusliche Gewalt (stato: 30.4.2021).

VI D. Ordinanze di ingiunzione o di protezione

VI D. In che modo le ordinanze di ingiunzione o di protezione sono messe a disposizione delle donne vittime di una forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione (art. 53 cpv. 1)?

Si prega di specificare:

VI D 1. la procedura da seguire per chiedere ordinanze di ingiunzione o di protezione;

L'articolo 28b CC consente al giudice civile di ordinare su richiesta della vittima divieti di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Queste misure possono essere ordinate anche a titolo cautelare quando l'istante rende verosimile che sia imminente o già in atto una lesione della sua personalità mediante violenza, minacce o atti persecutori (stalking) (art. 261 cpv. 1 CPC). In caso di particolare urgenza, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (provvedimenti superprovvisori, art. 265 cpv. 1 CPC). La nuova versione dell'articolo 28b capoverso 3^{bis}, entrata in vigore il 1° luglio 2020, incarica il giudice di comunicare la sua decisione alle competenti APMA, nonché ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione.

Sulla base dell'articolo 28b capoverso 4 CC, tutti i Cantoni hanno designato un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi, affidando questo compito ai corpi di polizia. Non in tutti i Cantoni, tuttavia, la polizia ha la possibilità di disporre divieti di avere contatti, di avvicinamento e di accedere ad aree determinate. Secondo le condizioni previste dalle leggi cantonali, le autorità di polizia possono emanare ingiunzioni di protezione. Le leggi cantonali in parte divergono nel disciplinamento della verifica dell'allontanamento o nella durata del divieto di rientro al domicilio. A titolo di misura accompagnatoria, alcuni Cantoni finanziano e gestiscono strutture che offrono consulenza alle vittime e alle persone che esercitano violenza, assicurano l'assistenza successiva delle vittime e attuano altre misure di prevenzione. Vi sono inoltre leggi cantonali sulla polizia che prevedono a titolo precauzionale la possibilità del fermo preventivo.

Il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate può essere ordinato come misura di diritto penale se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone (art. 67b CP).

VI D 2. se le ordinanze di ingiunzione o di protezione sono applicabili per tutte le vittime di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione; in caso contrario, si prega di specificare le eccezioni;

La protezione dalla violenza di diritto civile (art. 28 seg. CC) non conosce limitazioni della cerchia di persone. Chiunque sia vittima di una lesione illecita della propria personalità per violenza, minacce e/o atti persecutori (stalking) può adire il tribunale civile e chiedere che vengano ordinate le misure del caso, come il divieto di avere contatti, di avvicinarsi o di accedere ad aree determinate, oppure una combinazione dei tre divieti o anche altre misure (art. 28b CC). La relazione tra le persone è irrilevante: che si tratti di coniugi, conviventi di fatto o solo coinquilini non fa differenza, come non fa differenza chi esercita la violenza e contro chi è rivolta. Sul piano giuridico non si fanno distinzioni tra violenza tra coniugi o concubini, violenze perpetrate da figli o nipoti nei confronti di genitori o nonni oppure e atti persecutori (stalking) o violenti compiuti da perfetti sconosciuti.

VI D 3. se alla persona richiedente/alla vittima sono addossate spese (indicare l'importo);

Nel quadro della protezione dalla violenza di diritto civile, dal 1° luglio 2020 nella procedura decisionale alla persona richiedente non sono addossate spese processuali per le controversie per violenza, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC (nuova versione dell'art. 114 lett. f CPC).

VI D 4. quanto tempo occorre perché un'ordinanza acquisisca efficacia;

I divieti di diritto di civile di avere contatti, di avvicinarsi e di accedere ad aree determinate possono essere ordinati per una durata determinata o a tempo indeterminato. Acquisiscono efficacia in generale con il passaggio in giudicato della sentenza civile o con la sua esecutività. In procedura sommaria, il giudice civile può tuttavia ordinare si-

mili divieti anche sotto forma di provvedimenti cautelari (art. 261 CPC) o provvedimenti superprovvisori (art. 265 CPC), il che li rende in linea di principio immediatamente efficaci. Ciò significa che il ricorso a mezzi di impugnazione non ha effetto sospensivo sull'esecutività della decisione del giudice civile (art. 315 cpv. 4 lett. b, 325 e 331 CPC).

VID 5. la durata massima di ordinanze di ingiunzione o di protezione;

I disciplinamenti cantonali in materia di provvedimenti immediati sono volti a concedere alla vittima di violenza un breve periodo di tregua e di riflessione. Le misure protettive di polizia hanno dunque una durata di 10–20 giorni e possono essere combinate con la comminatoria di una pena secondo l'articolo 292 CP ed eventualmente imposte dalla polizia, secondo le circostanze con un breve fermo preventivo. Il giudice può ordinare il prolungamento di queste misure fino a un massimo di tre mesi.

La legge non fissa limiti alla durata delle misure di protezione ordinate dal giudice civile nel quadro della protezione dalla violenza. In molti casi, non sarebbe nemmeno opportuno (p. es. in caso di molestie telefoniche o di altri atti persecutori). Sta al debito apprezzamento del giudice stabilire se la misura deve essere a tempo determinato o indeterminato. Al momento di emettere ordinanze a protezione della vittima, il giudice deve tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.²⁸²), considerato che le misure ingeriscono anche in diritti fondamentali dell'autore o dell'autrice della violenza, in particolare secondo la durata. La misura deve essere sufficientemente efficace per la vittima e il meno restrittiva possibile per l'autore o l'autrice.

La protezione dalla violenza di diritto civile fissa una durata solo per l'allontanamento dall'abitazione comune: il periodo di allontanamento ordinato dal giudice civile può infatti essere prolungato un'unica volta (art. 28b cpv. 2 CC). Il diritto civile federale non stabilisce una durata massima per l'allontanamento, ma la lascia all'apprezzamento del giudice, che deve definirla considerando tutte le circostanze. Può ad esempio essere opportuno, in caso di penuria di alloggi, lasciare alla vittima tempo a sufficienza per cercare una nuova abitazione adeguata se l'abitazione comune non può essere lasciata a sua disposizione a lungo termine. Il giudice civile può, per quanto appaia giustificato considerando tutte le circostanze, su richiesta e con il consenso del locatore, trasferire anche al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione (art. 28b cpv. 3 n. 2 CC).

Le misure di protezione ordinate in via provvisoria o superprovvisoria sono per definizione di durata limitata, cioè valgono fino a una decisione definitiva. Alla persona richiedente è così accordato un termine per consentirle di decidere come proseguire.

VID 6. se queste ordinanze di ingiunzione o di protezione sono a disposizione a prescindere o a complemento di altri procedimenti giudiziari;

Le misure di protezione dalla violenza di cui all'articolo 28b CC sono applicabili a prescindere da altri procedimenti.

VID 7. se le ordinanze di ingiunzione o di protezione possono essere integrate nei procedimenti giudiziari successivi;

Le misure di protezione ordinate da un giudice civile possono essere integrate, secondo il diritto procedurale applicabile, nelle procedure giudiziarie successive. Nelle procedure civili soggette al principio dispositivo, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 CPC). Se la procedura è soggetta al principio inquisitorio e alla non vincolatività delle conclusioni delle parti, come nel caso del disciplinamento degli interessi dei figli nelle cause del

²⁸² RS 101

diritto di famiglia, il giudice esamina d'ufficio i fatti e non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 296 CPC).

Con l'entrata in vigore il 1° luglio 2020 del capoverso 3^{bis} dell'articolo 28b CC, il giudice è tenuto a comunicare la sua decisione alle competenti APMA nonché al competente servizio cantonale di cui all'articolo 28b capoverso 4 CC e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione.

Nei procedimenti di diritto penale, l'articolo 194 CPP garantisce l'acquisizione di atti di altri (precedenti) procedimenti se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato. Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie devono mettere a disposizione i loro atti per esame.

VI D 8. sanzioni penali o altre sanzioni legali (incl. privazione della libertà, multa ecc.), che possono essere inflitte in caso di violazione; e

In caso di misure emanate nel quadro della protezione dalla violenza di diritto civile (art. 28b CC), il giudice stabilisce di regola istruzioni di comportamento vincolanti, come il divieto di avvicinarsi, di avere contatti e/o di accedere ad aree determinate, sotto comminatoria della pena di cui all'articolo 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità). Si veda anche la risposta alla domanda V C 2 f.

VI D 9. offerte di sostegno e consulenza a disposizione delle donne che chiedono questo tipo di protezione.

Si vedano la risposta alla domanda V C 2 g e, in merito alle offerte di sostegno e consulenza in generale, le risposte dettagliate alle domande IV B, IV C e IV D.

VI E. Dati sulle misure di protezione

VI E. Si prega di fornire i seguenti dati amministrativi e giudiziari su base annuale (v. sezione I, introduzione):

VI E 1. numero di ordinanze di ingiunzione o di protezione emanate dalle autorità competenti;

VI E 2. numero di violazioni alle ordinanze di ingiunzione o di protezione; e

VI E 3. numero di sanzioni inflitte a seguito di tali violazioni.

Non sono disponibili dati nazionali, in parte esistono statistiche di singoli Cantoni²⁸³.

²⁸³ V. nota 281

VI F. Procedimenti d'ufficio

VI F 1. Quali disciplinamenti prevede il diritto interno per intentare procedimenti d'ufficio (ossia per far sì che il procedimento e la condanna non dipendano interamente dalla vittima) in riferimento a ciascuna delle forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (art. 55 cpv. 1)?

I reati determinanti sono configurati come reati perseguibili d'ufficio. Costituiscono un'eccezione le lesioni semplici (art. 123 CP), le vie di fatto (art. 126 CP, non rilevante per l'attuazione della Convenzione) e la minaccia (art. 180 CP), che costituiscono reati perseguibili a querela di parte ma sono perseguiti d'ufficio se:

- l'autore o l'autrice della violenza ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura (lesioni semplici art. 123 cpv. 2 n. 2; vie di fatto *reiterate* art. 126 cpv. 2 lett. a CP);
- l'autore o l'autrice della violenza è il coniuge, il partner registrato, il partner eterosessuale od omosessuale della vittima e ha agito durante il matrimonio/l'unione domestica registrata/la comunione domestica o nell'anno successivo al divorzio/allo scioglimento/alla separazione (lesioni semplici art. 123 cpv. 2 n. 3–5; vie di fatto *reiterate* art. 126 cpv. 2 lett. b–c; minaccia art. 180 cpv. 2 CP).

Alcune forme di lesioni semplici che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul sono dunque perseguite solo a querela di parte (p. es. lesioni semplici contro donne nello spazio pubblico o in ambito privato tra fratelli o sorelle). Poiché solo una piccola parte delle lesioni semplici previste dalla Convenzione è perseguita a querela di parte, la Svizzera ha rinunciato a modificare il sistema differenziato del diritto nazionale. Al momento della ratifica, si è avvalsa della possibilità accordata dalla Convenzione di formulare una riserva secondo cui determinate forme lievi di violenza fisica non sono perseguite d'ufficio.

L'articolo 55a CP e la disposizione parallela di cui all'articolo 46b del Codice penale militare (CPM)²⁸⁴ stabiliscono che, su richiesta della vittima, il procedimento per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione all'interno della coppia può essere sospeso e successivamente abbandonato. Il 1° luglio 2020 è entrata in vigore una revisione di questa disposizione: la decisione in merito alla prosecuzione del procedimento non dipende più interamente dalla volontà della vittima, ma la responsabilità è ora piuttosto delle autorità, che oltre alle dichiarazioni della vittima devono considerare anche altre circostanze. Il procedimento può essere sospeso e abbandonato solo se questo contribuisce alla stabilizzazione o al miglioramento della situazione della vittima. Se si sospetta una reiterazione della violenza, la sospensione non è più possibile.

VI F 1 a. Si prega di indicare quali autorità possono intentare un procedimento.

Un procedimento penale è avviato mediante l'attività investigativa della polizia o l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero (art. 300 cpv. 1 CPP). Ognuno ha il diritto di denunciare un reato a un'autorità di perseguimento penale (art. 301 cpv. 1 CPP). Se il reato è punibile solo a querela di parte, la persona lesa deve chiedere la punizione dell'autore o dell'autrice entro il termine prescritto dalla legge (art. 30 seg. CP). Si veda anche la risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 1.

²⁸⁴ RS 321.0

VI F 1 b. Si prega di indicare per ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione in quali disposizioni legali, regolamenti od ordinanze è stabilito se un procedimento penale è d'interesse pubblico o no.

Secondo il legislatore, per i reati perseguibili d'ufficio prevale l'interesse pubblico al procedimento penale. In caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione all'interno della coppia, secondo gli articoli 55a CP e 46b CPM si può eccezionalmente derogare a questo principio se la vittima desidera sospendere il procedimento e se la sospensione può contribuire a una stabilizzazione o a un miglioramento della situazione della vittima.

VI G. Procedimenti contro la volontà della vittima

VI G. Quali disciplinamenti prevede il diritto interno per il prosieguo di procedimenti *ex parte* (anche se p. es. la donna vittima di violenza ritratta l'accusa o ritira la denuncia) secondo l'articolo 55 capoverso 1?

I reati determinanti sono di norma perseguiti d'ufficio (v. risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 1). In caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione nel matrimonio, nell'unione domestica registrata o nella comunione domestica, su richiesta della vittima il procedimento può tuttavia essere sospeso in conformità degli articoli 55a CP e 46b CPM, a condizione che la sospensione appaia idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima. La sospensione è limitata a sei mesi. L'autorità penale deve riprendere il procedimento se la vittima lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima. Prima della fine del periodo di sospensione l'autorità penale è tenuta a procedere a una valutazione definitiva. Se la situazione della vittima si è effettivamente stabilizzata o è effettivamente migliorata, dispone l'abbandono del procedimento.

VI H. Persone di fiducia per la vittima

VI H 1. Quali possibilità prevede il diritto interno per le ONG o altri attori della società civile, nonché per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime durante il procedimento giudiziario (art. 55 cpv. 2)?

Durante il procedimento penale, le vittime hanno il diritto di farsi accompagnare, oltre che da un patrocinatore, anche da una persona di fiducia (art. 117 cpv. 1 lett. b, art. 70 cpv. 2 e art. 152 cpv. 2 CPP).

VI H 2. Si prega di specificare le condizioni per tale partecipazione e lo statuto giuridico dei servizi citati durante il procedimento giudiziario.

Prima del primo interrogatorio, le autorità sono tenute a comunicare alla vittima che può farsi accompagnare da una persona di sua fiducia (art. 305 e art. 330 CPP). L'accompagnamento della vittima da parte di una persona di fiducia non è soggetto ad alcuna condizione. In determinate circostanze, la presenza di una persona di fiducia può tuttavia essere esclusa (p. es. durante un interrogatorio), soprattutto se vi può essere un conflitto di interessi (art. 146 cpv. 4 CPP) oppure se vi è il rischio che la vittima non risponda in modo veritiero o completo per via della presenza della persona di fiducia. In tal caso, alla vittima deve essere data la possibilità di farsi accompagnare all'udienza da un'altra persona di fiducia. La persona di fiducia non ha alcuna possibilità di influire sul procedimento o di parteciparvi, in particolare non ha alcun diritto di presentare richieste o di porre domande.

VI I. Misure di protezione durante il procedimento

VI I 1. Quali misure di protezione sono disponibili durante le indagini e il procedimento giudiziario (art. 56 cpv. 1)?

L'articolo 149 e seguenti CPP espongono le misure di protezione per diversi partecipanti al procedimento. Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno

un legame di parentela o di altra natura ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1–3 CPP a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive (art. 149 cpv. 1 CPP). A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente garantendo l'anonimato, svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole, o ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti (art. 149 cpv. 2 lett. a–e CPP).

Secondo l'articolo 169 capoverso 3 CPP, una persona può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1–3 CPP oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive. La vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima (art. 169 cpv. 4 CPP).

L'articolo 152 e seguenti CPP si occupano nello specifico della protezione delle vittime durante il procedimento penale: tutela dei diritti della personalità in ogni fase del procedimento, diritto a farsi accompagnare in tutti gli atti procedurali dal patrocinatore e da una persona di fiducia, nessun incontro con l'imputato (art. 152 CPP). Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da una persona del loro stesso sesso (art. 153 cpv. 1 CPP). In caso di reati contro l'integrità sessuale, la vittima può esigere che l'autorità giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso. Dinanzi al giudice unico si può derogare alla presente disposizione se sono coinvolte vittime di entrambi i sessi (art. 335 cpv. 4 CPP). L'articolo 154 CPP prevede infine misure speciali per la protezione delle vittime minorenni. Un'ulteriore protezione è offerta dalla possibilità di ordinare la carcerazione preventiva o la carcerazione di sicurezza oppure misure sostitutive (v. risposta alla domanda VI A 1).

La legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) disciplina inoltre il sostegno, la protezione e la consulenza alle vittime, il che si riferisce anche ai loro diritti durante il procedimento penale. I consultori dell'aiuto cantonale alle vittime accompagnano le donne vittime di violenza durante il procedimento e organizzano la protezione necessaria. Se necessario, procurano un posto in un alloggio protetto (art. 14 LAV).

VI I 2. Si prega di fornire informazioni su tutte le misure di cui all'articolo 56 capoverso 1, in particolare quelle volte a:

VI I 2 a. informare le donne vittime di violenza almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

Il CPP prevede che chi dirige il procedimento informi, su richiesta, la vittima in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza, come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato (art. 214 cpv. 4 CPP). A livello federale è inoltre in vigore dal 1° gennaio 2016 l'articolo 92a CP, il quale disciplina il diritto d'informazione delle vittime e dei loro congiunti. Quando una sentenza o un decreto d'accusa passano in giudicato, presentando domanda scritta la vittima può in particolare essere informata dall'autorità d'esecuzione del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto, della liberazione, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura, di un'eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.

VI 12 b. offrire alle donne vittime di violenza la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e di presentare le proprie opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantire siano prese in considerazione;

Il CPP accorda alla vittima diversi particolari diritti di protezione e informazione, sostanzialmente riassunti all'articolo 117 capoverso 1 CPP (elenco non esaustivo). La vittima ha dunque il diritto di essere informata (art. 117 cpv. 1 lett. e CPP). Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero (art. 305 cpv. 1 CPP) informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale. Nella stessa occasione, le autorità di perseguimento penale informano inoltre la vittima in merito all'indirizzo e ai compiti dei consultori per le vittime di reati, alla possibilità di chiedere diverse prestazioni dell'aiuto alle vittime, al termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale, nonché al diritto di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato (art. 305 cpv. 2 CPP). Se richiesto, chi dirige il procedimento informa la vittima in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa la fuga dell'imputato (art. 214 cpv. 4 CPP). Nel quadro della preparazione del dibattimento, chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano già fatto le autorità di perseguimento penale (art. 330 cpv. 3 CPP).

La vittima è inoltre informata della sospensione dell'istruzione (art. 314 cpv. 4 CPP) e le vengono notificati il decreto di non luogo a procedere (combinato disposto degli art. 310 cpv. 2 e 321 cpv. 1 lett. b CPP), il decreto d'abbandono (art. 321 cpv. 1 lett. b CPP), nonché l'atto d'accusa e l'eventuale rapporto finale (art. 327 cpv. 1 lett. c CPP). Se desidera far valere diritti procedurali che vadano oltre i particolari diritti di cui all'articolo 117 CPP, la vittima deve costituirsi espressamente accusatore privato per ottenere statuto di parte (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Può farlo in due modi: con un'azione penale, chiedendo il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, oppure con un'azione civile, facendo valere nei confronti dell'imputato pretese di diritto civile desunte dal reato (risarcimento per danni e riparazione morale; art. 118 segg. CPP).

In veste di accusatore privato, la vittima gode in particolare dei diritti seguenti: avvalersi di un patrocinatore di sua scelta (art. 127 seg. CPP), esaminare gli atti dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali (art. 101 cpv. 1 CPP), presenziare all'assunzione delle prove e porre domande agli interrogati (art. 147 cpv. 1 CPP), esprimersi sulla causa e sulla procedura (art. 107 cpv. 1 lett. d CPP), presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 lett. e CPP), presentare in qualsiasi momento memorie o istanze (p. es. atti od osservazioni orali), beneficiare del gratuito patrocinio a patto che i presupposti di cui all'articolo 136 capoverso 1 CPP siano soddisfatti, ricorrere contro una decisione (art. 382 CPP), ossia impugnare tutte le decisioni e tutti gli atti procedurali della polizia e del pubblico ministero (art. 393 CPP), nonché ricevere comunicazione della sentenza del giudice (combinato disposto degli art. 351 cpv. 3 e 84 CPP).

Dall'articolo 105 capoverso 2 CPP si evince infine che, se direttamente lesa nei suoi diritti (p. es. perché deve sopportare provvedimenti coercitivi), anche la vittima che non si sia (ancora) costituita accusatore privato fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi. Tali diritti sono in particolare quello di essere sentiti (art. 107 CPP) e di conseguenza quello di esaminare gli atti (art. 101 CPP).

I diritti di partecipazione a procedimenti penali e civili sono disciplinati a livello nazionale. I procedimenti amministrativi differiscono invece da Cantone a Cantone; vi sono dunque differenze cantonali in merito alle misure amministrative emanate nei confronti dell'autore e su cui la vittima vorrebbe esprimersi.

VI I 2 c. fornire alle donne vittime di violenza un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

Si veda la risposta alla domanda IV C.

Come già menzionato alla risposta VI I 2 b, la vittima può partecipare al procedimento in veste di accusatore privato. A tutela dei propri interessi ha il diritto di fare capo a un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. c e art. 127 CPP). Se determinati presupposti sono soddisfatti, chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP, v. anche risposta alla domanda **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

La LAV obbliga i Cantoni a istituire consultori. Questi ultimi prestano consulenza e sostegno anche in procedimenti giudiziari o versano contributi per il patrocinio di terzi.

VI I 2 d. assicurare, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine.

Si veda la risposta alla domanda VI I 1.

I consultori affiancano le vittime nel far valere questi diritti.

VI I 3. Si prega di descrivere inoltre quali misure specifiche sono a disposizione per proteggere i bambini vittime o testimoni di una delle forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (art. 56 cpv. 2).

Si veda la risposta alla domanda IV F.

Oltre alle misure di protezione per le vittime in generale, chi dirige il procedimento può ordinarne di specifiche per le vittime, i testimoni o le persone informate sui fatti minori di 18 anni (art. 154 cpv. 2–4, art. 149 cpv. 4 CPP). Il primo interrogatorio deve per esempio svolgersi al più presto possibile (art. 154 cpv. 2 CPP). Un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minorenni lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP). Nel corso dell'intero procedimento la vittima o il testimone minorenne non può di norma essere interrogata/o più di due volte (art. 154 cpv. 4 lett. b e c CPP). Gli interrogatori sono inoltre effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista (art. 154 cpv. 4 lett. d CPP). Il CPP stabilisce altresì un limite d'età preciso per i testimoni. Le persone con limitata capacità di discernimento non possono essere interrogate sotto l'obbligo di dire la verità. Per questo motivo, chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni è interrogato in qualità di persona informata sui fatti e non di testimone (art. 178 cpv. b CPP).

VI J. Assistenza legale gratuita e gratuito patrocinio

VI J. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 57, si prega di fornire informazioni sulla disponibilità di un gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza, incluse le condizioni per usufruirne.

A tutela dei suoi interessi, per il procedimento penale la vittima può avvalersi di un patrocinio (art. 127 cpv. 1 CPP). Chi dirige il procedimento può inoltre accordare il gratuito patrocinio alla vittima costituitasi accusatore privato, affinché questa possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP). Il gratuito patrocinio comprende, secondo l'articolo 136 capoverso 2 lettera c CPP, anche la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato. Le condizioni per il gratuito patrocinio sono che l'accusatore privato sia sprovvisto dei mezzi necessari e che l'azione civile non appaia priva di probabilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP).

Il CPP è attualmente sottoposto a revisione²⁸⁵. Il Consiglio federale propone che alla vittima sia accordato il gratuito patrocinio affinché possa attuare la sua azione penale,

²⁸⁵ FF 2019 5611

oltre a far valere le sue pretese civili (art. 136 cpv. 1 lett. b P-CPP), a patto che le condizioni summenzionate siano soddisfatte. Alle stesse condizioni può essere accordato il gratuito patrocinio alla vittima che ha intentato una causa civile (combinato disposto degli art. 117 e 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Se le condizioni non sono adempiute, i costi di un avvocato possono eventualmente essere assunti da un consultorio per l'aiuto alle vittime (art. 13 e 14 LAV), per esempio se la vittima partecipa al procedimento come parte in giudizio penale e non civile (art. 119 cpv. 2 CPP) poiché presenta una certa dipendenza economica dall'imputato. L'aiuto di un consultorio ai sensi della LAV è sussidiario rispetto al gratuito patrocinio di cui all'articolo 136 CPP.

VI K. Altre misure

VI K. Si prega di fornire informazioni su tutte le altre misure in essere concernenti indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e protezione in materia di violenza contro le donne e tutti i dati disponibili sull'adozione di queste misure.

Si vedano le risposte alle domande VI A 1, VI H 1 e 2, VI I 1–3 e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

VII. MIGRAZIONE E ASILO

(Capitolo VII della Convenzione, articoli 59–61)

Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate nei riguardi delle donne migranti vittime di violenza ai sensi della Convenzione, la cui condizione le rende particolarmente vulnerabili.

Si prega di fornire informazioni anche sulle misure adottate nei riguardi delle donne richiedenti l'asilo in fuga da violenze di genere.

Quando migranti e richiedenti l'asilo sono vittima di violenza, possono sorgere anche problemi di diritto di soggiorno. Lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare può avere conseguenze sul diritto di soggiorno dei o delle partner di origine straniera. Tuttavia, la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) garantisce agli stranieri e alle straniere vittima di violenza domestica il diritto di soggiorno in Svizzera, indipendentemente dalla prosecuzione della convivenza con il o la partner. Il quadro normativo per il diritto di soggiorno tiene sufficientemente conto della situazione delle vittime straniere di violenza domestica. È la conclusione cui giunge il Consiglio federale nel suo rapporto del luglio del 2018 in adempimento del postulato Feri Yvonne 15.3408 sulla prassi riguardante la disciplina del diritto di soggiorno delle vittime straniere di violenza domestica²⁸⁶. Per avere un quadro della prassi d'applicazione della disposizione sui casi di rigore, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva commissionato un'analisi esterna che ha poi funto da base per il rapporto del Consiglio federale del luglio del 2018²⁸⁷.

*Inoltre, il diritto e la prassi svizzeri in materia d'asilo riconoscono **motivi di persecuzione legati al genere** che in numerosi casi hanno condotto a una decisione d'asilo positiva in favore di donne richiedenti l'asilo. Le procedure d'asilo rispettano ampiamente la parità dei sessi e le autorità si adoperano per tenere conto delle esigenze specifiche delle donne e del loro diritto alla protezione quando organizzano **alloggio e protezione per i richiedenti l'asilo**.*

²⁸⁶ Guggisberg Jürg, Egger Theres, Guggenbühl Tanja, Goumaz Margaux, Bischof Severin, Caroni Martina, Inglin Claudia (2017): Bericht über die Praxis der Regelung des Aufenthaltsrechts von gewaltbetroffenen ausländischen Personen (disponibile anche in francese). Su incarico della Segreteria di Stato della migrazione SEM. Berna. www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Ricerca e valutazione (stato: 30.4.2021)

²⁸⁷ Rapporto del Consiglio federale sulla prassi riguardante la disciplina del diritto di soggiorno delle vittime straniere di violenza domestica dell'aprile del 2018 (disponibile solo in tedesco). www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Ricerca e valutazione (stato: 30.4.2021)

VII A. Status di residente per le vittime

VII A 1. Si prega di indicare in che modo le autorità garantiscono che donne migranti vittime di violenza possano ottenere un titolo autonomo di soggiorno nei seguenti casi:

VII A 1 a. scioglimento del matrimonio o della relazione a causa di circostanze particolarmente gravi, quale la violenza, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 cpv. 1);

L'articolo 50 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)²⁸⁸ accorda alle persone coniugate (o che vivono in un'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso) con cittadini svizzeri o con stranieri domiciliati (permesso C), il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare, se questa è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione. Il diritto sussiste anche se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Possono segnatamente essere gravi motivi personali il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di una delle parti o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

Persone coniugate titolari del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata (permessi B e L, art. 44 e 45 LStrl) non hanno per contro questo diritto e nel loro caso sono le autorità competenti in materia di migrazione a decidere sulla proroga del permesso per gravi motivi personali (art. 77 OASA²⁸⁹). Nel caso dei coniugi di persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStrl) è possibile tenere conto di motivi importanti quali la violenza domestica nel quadro della proroga dell'ammissione provvisoria o di un successivo esame dei casi personali particolarmente gravi secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrl. Anche in questo caso gli interessati non vantano tuttavia alcun diritto all'applicazione in tal senso della norma. Dato che il rilascio dei permessi in questi casi è deciso dalle autorità competenti e non si fonda su alcun diritto, la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione di Istanbul. La ragione di questa distinzione risiede nel motivo stesso di ammissione al ricongiungimento familiare: i coniugi di cittadini svizzeri o di stranieri titolari del permesso di domicilio hanno diritto al ricongiungimento familiare (art. 42 e 43 LStrl), ma questo non vale per i coniugi di titolari del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata o di persone ammesse provvisoriamente (art. 44 e 45, nonché art. 85 cpv. 7 LStrl)²⁹⁰. Chi non è titolare di un permesso originario non può nemmeno trasmettere il diritto a un permesso che ne dipende.

L'articolo 59 capoverso 1 della Convenzione di Istanbul prevede inoltre un analogo diritto di dimora per il partner convivente. In questo caso in Svizzera si dovrebbe utilizzare il termine di «concubinato» al fine di evitare confusione con il partenariato omosessuale di un'unione domestica registrata. Ciò significa che, conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl, a una persona straniera ammessa al ricongiungimento familiare come concubina può essere rilasciato, dopo la separazione, un permesso per casi personali particolarmente gravi se è vittima di violenza domestica. Non si tratta però di un diritto al permesso di dimora. Nella prassi questi casi sono rari, dato che i concubini sono ammessi al ricongiungimento familiare solo a condizioni assai restrittive²⁹¹.

Le **istruzioni** della SEM sul diritto in materia di stranieri²⁹² destinate alle autorità di migrazione cantonali responsabili dell'esecuzione della LStrl sono costantemente aggiornate. Nel corso dell'ultimo aggiornamento, nel gennaio del 2021, è stato precisato

²⁸⁸ RS **142.20**

²⁸⁹ Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS **142.201**)

²⁹⁰ Messaggio del 2 dicembre 2016 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; FF **2017** 143, 218–221)

²⁹¹ V. nota 290

²⁹² Istruzioni e commenti della Segreteria di Stato della migrazione dell'ottobre del 2013 (aggiornate il 1° gennaio 2021) I. Settore degli stranieri (Istruzioni LStrl). www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri (stato: 30.4.2021)

il quadro dell'audizione orale delle vittime nella procedura di consultazione cantonale per il rilascio di un permesso conformemente all'articolo 50 LStrl. Nelle sue istruzioni, la SEM fa riferimento anche alla **pertinente giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale**, per esempio la giurisprudenza secondo cui la violenza domestica può essere di natura fisica ma anche psicologica²⁹³.

Il disciplinamento dei permessi di dimora delle vittime di violenza domestica rientra nell'ambito di competenza delle autorità di migrazione cantonali (del Cantone di domicilio della persona straniera in questione), che lavorano in stretta collaborazione con unità specializzate e servizi per l'integrazione. Il **rapporto del Consiglio federale del 2018**²⁹⁴ ha evidenziato anche le misure di informazione e le campagne di sensibilizzazione realizzate nei Cantoni. In molti Cantoni sono disponibili **guide** sul disciplinamento del diritto di soggiorno nei casi di violenza domestica.

VII A 1 b. espulsione del coniuge o partner (violento) dal quale dipende lo status di residente (art. 59 cpv. 2);

Una vittima di violenza il cui soggiorno in Svizzera è stato autorizzato nel quadro del ricongiungimento familiare e il cui coniuge o partner è stato espulso dal Paese deve lasciare la Svizzera insieme alla suddetta persona, qualora non sia già stato rilasciato un permesso conformemente all'articolo 50 LStrl o all'articolo 77 OASA (v. sopra). Dato che il permesso per stranieri di una persona che si trova in Svizzera grazie al ricongiungimento familiare dipende dal permesso del coniuge che già vi si trovava, è necessario che la vittima, mediante una sospensione dell'esecuzione, possa richiedere un permesso autonomo per motivi umanitari. Se, nel corso della procedura di espulsione del coniuge, una vittima fa valere di fronte alle autorità la violenza coniugale subita, è possibile esaminare l'opportunità di concederle un permesso autonomo secondo gli articoli 50 LStrl e 77 OASA. In questo ambito, un ricorso ha per principio effetto sospensivo (per ulteriori dettagli, v. risposta alla domanda VII A 1 a).

VII A 1 c. qualora il soggiorno della donna nel Paese sia necessario in considerazione della sua situazione personale (art. 59 cpv. 3 lett. a);

Gli aspetti menzionati all'articolo 59 capoverso 3 lettera a della Convenzione di Istanbul corrispondono ai criteri applicati nel diritto svizzero (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrl, nonché combinato disposto degli art. 77 e 31 cpv. 1 OASA) per valutare i casi particolarmente gravi successivi al matrimonio (v. risposta alla domanda VII A 1 a)²⁹⁵.

VII A 1 d. qualora il soggiorno della donna nel Paese sia necessario per la sua collaborazione nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale (art. 59 cpv. 3 lett. b);

L'articolo 36 OASA disciplina tali aspetti per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani. In tutti gli altri casi, per esempio nel corso di un procedimento penale per violenza coniugale, è possibile rilasciare, sulla base del combinato disposto dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl e dell'articolo 32 capoverso 1 lettera d OASA, un permesso di soggiorno per la durata del procedimento penale se per tutelare importanti interessi pubblici è necessaria la presenza della persona straniera. La SEM ha redatto istruzioni che sono regolarmente aggiornate²⁹⁶.

VII A 1 e. qualora la donna abbia perso il proprio status di residente a seguito di un matrimonio forzato ai fini del quale era stata condotta fuori dal Paese in cui risiede normalmente (art. 59 cpv. 4).

Possono essere riammessi gli stranieri che in precedenza sono stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio se il loro precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era solamente temporaneo e sono partiti volontariamente dalla Svizzera non più di due anni prima (art. 49 cpv. 1 OASA). In tutti gli altri casi è immaginabile un'ammissione nel quadro di un caso particolarmente grave (art. 30

²⁹³ V. nota 292, capitolo 6.15.3.3

²⁹⁴ Rapporto del Consiglio federale dell'aprile del 2018 sulla prassi riguardante la disciplina del diritto di soggiorno delle vittime straniere di violenza domestica (disponibile solo in tedesco). www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Ricerca e valutazione (stato: 30.4.2021)

²⁹⁵ V. nota 290

²⁹⁶ V. nota 292

cpv. 1 lett. b LStrl). Dato che il rilascio dei permessi in questi casi è deciso dalle autorità competenti e non si fonda su alcun diritto, la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione di Istanbul²⁹⁷.

VII A 2. Si prega di fornire dati sul numero di donne cui è stato concesso il diritto di rimanere nel Paese per uno dei motivi esposti nei punti da A.1.a a A.1.e suddivisi per tipo di permesso di soggiorno concesso (soggiorno permanente, soggiorno rinnovabile o altro).

Il rilascio di permessi di dimora da parte delle autorità cantonali a causa di violenza domestica è subordinato all'approvazione federale, di cui è competente la SEM²⁹⁸. Questi permessi sono registrati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC. Si distinguono due situazioni:

- a. Il permesso di dimora è concesso ai coniugi o ai partner omosessuali registrati di cittadini svizzeri o di stranieri titolari di un permesso di domicilio (permesso C) dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, se si ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione di gravi motivi personali in seguito alla violenza domestica²⁹⁹.
- b. Il permesso di dimora è concesso ai coniugi titolari di un permesso di dimora (permesso B) dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, se si ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione di gravi motivi personali in seguito alla violenza domestica³⁰⁰.

Negli ultimi cinque anni, nel quadro delle situazioni descritte, la SEM ha concesso 180 permessi di dimora nel 2016 (di cui 132 a donne), 182 nel 2017 (di cui 127 a donne), 169 nel 2018 (di cui 129 a donne), 168 nel 2019 (di cui 136 a donne) e 192 nel 2020 (di cui 165 a donne).

VII B. Richieste di asilo basate sul genere

VII B 1. Il diritto interno riconosce la violenza di genere nei confronti delle donne come forma di persecuzione ai fini della domanda di asilo ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1?

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sull'asilo (LAsi)³⁰¹, le forme di violenza a cui sono esposte le donne possono essere prese in considerazione per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La persecuzione specifica delle donne si riferisce alle misure che colpiscono le donne a causa della loro posizione sociale, caratterizzata dalla predeterminazione più o meno rigida del loro ruolo in quanto donne: relegazione all'interno della famiglia, limitate possibilità di sviluppo attraverso l'istruzione, il lavoro, l'indipendenza finanziaria e, soprattutto, la mancata osservanza dei loro diritti³⁰². Anche la violenza sessuale è inclusa nella categoria della persecuzione di genere. Questo approccio garantisce che nella procedura d'asilo si tenga conto della situazione specifica delle donne.

VII B 2. Come è garantita un'interpretazione attenta alle specificità di genere delle forme di persecuzione esposte all'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati?

La prassi sviluppata dalla SEM in riferimento alla **persecuzione di genere** si basa in gran parte sulle linee guida del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per la protezione internazionale dei rifugiati. Nel settore dell'asilo, la distinzione tra «sesso» e «genere» permette di tenere conto di forme di persecuzione che non si basano solo sul sesso biologico, ma che sono dirette anche verso le persone che non soddisfano i criteri sociali attribuiti a uomini e donne. In questo caso il criterio decisivo

²⁹⁷ V. nota 290

²⁹⁸ art. 4 lett. d dell'ordinanza del DFGP del 13 agosto 2015 concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri (ordinanza del DFGP concernente l'approvazione, OA-DFGP; RS **142.201.1**)

²⁹⁹ Registrazione di questi dati nel SIMIC con il codice 0342

³⁰⁰ Registrazione di questi dati nel SIMIC con il codice 4042

³⁰¹ Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS **142.31**)

³⁰² Segreteria di Stato della migrazione SEM: Handbuch Asyl und Rückkehr D2 – Geschlechtsspezifische Verfolgung (disponibile anche in francese). www.sem.admin.ch > Asilo / Protezione dalla persecuzione > La procedura d'asilo > Procedura nazionale d'asilo (stato: 30.04.2021)

non è il sesso biologico della vittima, ma il suo modo di esprimere la sua identità o il suo ruolo nella società. Nel quadro delle procedure d'asilo, questa impostazione permette di tenere conto non solo della situazione specifica delle donne, ma anche della situazione di determinati uomini, soprattutto quelli esposti a persecuzione a causa del loro orientamento o della loro identità sessuale.

Secondo il diritto d'asilo svizzero, il **riconoscimento della qualità di rifugiato** presuppone che le persone in questione siano «esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche» o che abbiano fondato timore di esserlo (art. 3 cpv. 1 LAsi). Per valutare la pertinenza delle richieste d'asilo fondate sul genere, la SEM si è basata su uno dei motivi d'asilo riconosciuti, ossia l'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» (art. 1 cpv. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati³⁰³ e art. 3 cpv. 1 LAsi). Nell'ambito della persecuzione di genere, un determinato gruppo sociale è composto da persone che, a causa di caratteristiche intrinseche e immutabili, si distinguono chiaramente da altri gruppi e per questa ragione sono esposte, o hanno timore di esserlo, a persecuzione statale o tollerata dallo Stato. Il gruppo deve esistere già da prima dell'inizio della persecuzione e distinguersi per alcune caratteristiche specifiche. Le persecuzioni dirette a uno solo dei suoi membri non sono sufficienti per definirlo. Attualmente, nel settore del genere la SEM riconosce sette gruppi sociali ben determinati: le vittime di mutilazione genitale femminile, le vittime di violenza domestica, le vittime di matrimoni forzati, le vittime di legislazioni discriminatorie, le vittime della politica del figlio unico, dell'aborto e della sterilizzazione forzati, le vittime del delitto d'onore e le vittime di violenza a causa dell'orientamento o dell'identità sessuale³⁰⁴.

Oltre alla prassi elaborata dalla SEM in questo ambito, è importante anche la **giurisprudenza di principio dell'organo di ricorso in materia di asilo (oggi il Tribunale amministrativo federale [TAF])** concernente l'articolo 3 capoverso 2 LAsi, che prevede esplicitamente che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. Secondo questa giurisprudenza, la persecuzione e la discriminazione delle donne fondate soltanto sul sesso devono essere riconosciute quale motivo di persecuzione. Quando una donna è esposta a persecuzione soltanto a causa del suo sesso, può dunque essere dato un motivo di persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, indipendentemente dal fatto che la donna costituisca con altre donne un determinato gruppo sociale o meno. Quando la mancanza di protezione statale adeguata contro persecutori privati è causata da discriminazione fondata sul genere e quando è evidente che, principalmente a causa di usi e costumi della società, le donne vittime di determinati atti non godono della stessa protezione offerta agli uomini, si ammette l'esistenza di un motivo di persecuzione rilevante per la richiesta d'asilo³⁰⁵.

³⁰³ Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS **0.142.30**)

³⁰⁴ V. nota 302 e Handbuch Asyl und Rückkehr D1 – Flüchtlingseigenschaft (disponibile anche in francese). www.sem.admin.ch > Asilo / Protezione dalla persecuzione > La procedura d'asilo > Procedura nazionale d'asilo (stato: 30.4.2021)

³⁰⁵ GICRA 2006/32 decisione di principio: art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi; art. 1 A n. 2 Convenzione sullo statuto dei rifugiati: rilevanza, in materia d'asilo, di rapimenti di donne a scopo di matrimonio in Etiopia; persecuzione specifica legata alla condizione femminile.

VII B 3. Si prega di fornire dati sul numero di donne vittime di violenza o a rischio cui è stato accordato lo status di rifugiate per uno o più dei motivi menzionati nella Convenzione di cui all'articolo 60 capoverso 1, rispetto al numero complessivo di donne che hanno chiesto asilo.

Le **statistiche** della SEM indicano che la quota di protezione totale (cioè la quota della somma delle ammissioni provvisorie e dei permessi d'asilo concessi) per le donne che hanno chiesto asilo in Svizzera ammontava al 73,8 per cento nel 2019 e al 75 per cento nel 2020. Nel 2019, di tutte le decisioni emesse per le donne dalla SEM (7012), il 13,8 per cento (965 casi) riguardava persecuzioni di genere³⁰⁶. Di questi 965 casi, 230 (23,8 %) hanno condotto al riconoscimento della qualità di rifugiato. Nel 2020, di tutte le decisioni emesse per le donne dalla SEM (6257), il 17,3 per cento (1081 casi) riguardava persecuzioni di genere. Di questi 1081 casi, 315 (29,1 %) hanno condotto al riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 51 cpv. 1 LAsi).

VII B 4. Si prega di fornire dati sul numero di donne vittime di violenza o a rischio che hanno ricevuto protezione complementare/sussidiaria per uno di questi motivi.

Poiché la SEM concede ammissioni provvisorie per diverse ragioni (p. es. a causa della situazione nel Paese d'origine, della vulnerabilità, di una malattia ecc.), non è possibile fornire dati statistici sul numero di donne vittime o a rischio di subire violenza. Le statistiche indicano tuttavia che il numero di ammissioni provvisorie concesse alle donne è sempre maggiore di quello delle ammissioni concesse agli uomini. Nel 2019, 3326 donne hanno ricevuto una decisione d'asilo negativa da parte della SEM, ma il 67 per cento di esse sono state ammesse provvisoriamente. Nel 2020, 3048 donne hanno visto respinta la loro domanda d'asilo, ma il 64 per cento di esse sono state ammesse provvisoriamente. Dato che il motivo della concessione dell'ammissione provvisoria dipende dal singolo caso, sarebbe necessario analizzare uno ad uno tutti i casi per determinare il motivo delle decisioni.

VII C. Procedure d'asilo attente alle specificità di genere e protezione dei richiedenti l'asilo

VII C. Si prega di indicare i passi compiuti per sviluppare:

VII C a. procedure di accoglienza e servizi di sostegno per richiedenti l'asilo attenti alle specificità di genere;

Nel 2019, in occasione della riorganizzazione del settore dell'asilo, la SEM ha esaminato le questioni **dell'alloggio, dell'assistenza, dell'occupazione e dell'accesso all'assistenza sanitaria in una prospettiva di genere**³⁰⁷. Di conseguenza, ora, nei centri federali d'asilo le richiedenti l'asilo che viaggiano sole o con i loro figli sono alloggiate in dormitori separati da quelli degli uomini che si possono chiudere a chiave dall'interno. Le strutture sanitarie sono divise per sesso e le donne hanno accesso a locali d'abitazione riservati a loro. Per quanto riguarda il personale responsabile della gestione e della sicurezza, particolare attenzione è data alla proporzione equilibrata tra uomini e donne, di modo che le richiedenti l'asilo abbiano la possibilità di parlare con una collaboratrice in caso di domande o problemi. Nel quadro dell'attuazione delle misure menzionate nel rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2016 in adempimento del postulato Feri Yvonne 16.3407 «Analisi della situazione delle donne rifugiate»³⁰⁸, dal 2020 tutti i collaboratori dei centri federali d'asilo sono formati e sensibilizzati alle esigenze specifiche delle donne e ai segni di violenza subita nel loro Paese d'origine o durante la fuga e sono informati sulle pertinenti offerte di sostegno. Anche la trasmissione delle informazioni è stata migliorata per garantire l'accesso a servizi di sostegno e assistenza sanitaria sensibili al genere. Sul piano intercantonale non esistono standard minimi concernenti l'alloggio nei centri collettivi cantonali. Per questo

³⁰⁶ Registrazione di questi dati nel SIMIC con il codice 7120.

³⁰⁷ Nella prospettiva di genere, il concetto di «donna» non comprende soltanto il sesso biologico di una persona, ma anche il modo di esprimere la sua identità o il suo ruolo nella società. Questa definizione di genere come costruito sociale include anche le donne transessuali ed è alla base della Convenzione di Istanbul e della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW).

³⁰⁸ Rapporto del Consiglio federale del 18 ottobre 2019 sulla situazione delle donne nel settore dell'asilo in adempimento del postulato Feri Yvonne 16.3407 «Analisi della situazione delle donne rifugiate» (disponibile in tedesco e francese). www.ejpd.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa > 16.10.2019 (stato: 30.4.2021)

motivo la CDOS sta redigendo una guida pratica per migliorare a livello cantonale l'offerta di alloggio e il riconoscimento precoce delle persone che hanno subito violenza.

VII C b. linee guida di genere; Il **piano d'esercizio relativo agli alloggi (PE)**, entrato in vigore il 1° marzo 2019, contiene disposizioni riguardanti gli alloggi nei centri federali d'asilo. La parte principale è completata dalle disposizioni di cui all'allegato 1 sulle esigenze specifiche delle donne per quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza, l'assistenza medica e l'occupazione.

Nel quadro dell'attuazione delle misure contenute nel rapporto del Consiglio federale summenzionato³⁰⁹, la SEM definisce anche i processi di gestione, i ruoli e le responsabilità dei collaboratori della SEM e dei fornitori di prestazioni negli ambiti della sicurezza, dell'assistenza e dell'assistenza sanitaria. Queste direttive mirano anche a soddisfare le esigenze di tutti i gruppi di persone a rischio, inclusa l'identificazione delle vittime di violenza contro le donne.

Inoltre, si stanno elaborando programmi di prevenzione della violenza particolarmente attenti alla violenza di genere vincolanti per i centri federali d'asilo di tutte le regioni d'asilo della Svizzera.

VII C c. procedure di asilo attente alle specificità di genere, anche in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale, come richiesto all'articolo 60 capoverso 3.

In presenza di motivi di persecuzione legati al genere, la SEM ha sviluppato una prassi specifica per verificare e riconoscere la qualità di rifugiato. Sono state redatte molte **guide e strumenti di lavoro** per garantire che i collaboratori e le collaboratrici adottino un approccio sensibile al genere durante l'istruzione delle domande d'asilo e il processo decisionale³¹⁰.

L'articolo 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1)³¹¹ sancisce che i o le richiedenti l'asilo che fanno valere una persecuzione di genere hanno il diritto di essere sentiti da una persona dello stesso sesso. Le persone responsabili dell'esame dei singoli casi dispongono di informazioni sull'applicazione della disposizione. Inoltre, **linee guida** dedicate ad ognuno dei determinati gruppi sociali dovrebbero permettere loro di identificare le domande pertinenti e di valutarle in vista del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettando però anche gli altri principi del diritto d'asilo. Altri strumenti come **schede informative e glossari** sono messi a disposizione delle persone responsabili dei dossier, in modo da garantire un approccio sensibile al genere nel rapporto con i e le richiedenti l'asilo. Infine, sono organizzati regolarmente corsi di **formazione continua in materia di genere** per permettere alle persone responsabili dei dossier di approfondire le proprie conoscenze in questo ambito³¹².

³⁰⁹ V. nota 308.

³¹⁰ V. nota 302.

³¹¹ Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS **142.311**)

³¹² Rapporto del Consiglio federale del 18 ottobre 2019 sulla situazione delle donne nel settore dell'asilo in adempimento del postulato Feri Yvonne 16.3407 «Analisi della situazione delle donne rifugiate» (disponibile in tedesco e francese). www.ejpd.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa > 16.10.2019 (stato: 30.4.2021)

VII D. Non-respingimento

VII D. In che modo è garantito che le donne la cui domanda d'asilo è stata respinta non siano espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere sottoposte a maltrattamenti (compresa la violenza di genere assimilabile a maltrattamenti), ai sensi dell'articolo 61?

Indipendentemente dal sesso della persona in questione, le decisioni della SEM contengono un paragrafo riservato all'esame dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)³¹³ e dell'articolo 83 capoverso 4 LStrl. La situazione particolare alla quale le donne potrebbero essere esposte al **ritorno** nel loro Paese d'origine è dunque tenuta in considerazione.

VII E. Altre misure

VII E. Si prega di indicare altre eventuali misure prese in relazione alla protezione delle donne migranti vittime di violenza e delle donne richiedenti l'asilo nel diritto dell'immigrazione e dei rifugiati.

Nell'ottobre del 2020 la SEM ha deciso un cambiamento di prassi: le vittime di gravi forme comprovate di violenza domestica hanno **diritto a cambiare Cantone** per proteggersi da una grave minaccia alla loro salute. Una tale minaccia può risultare da cause psicotraumatiche, nonché dal rischio continuo di lesioni fisiche o di omicidio. Il cambiamento di prassi sarà presumibilmente attuato prima della fine del 2021.

³¹³ Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)

ALLEGATO

1. Formazione iniziale 2018–2019 (istruzione o formazione professionale) (secondo la tabella 1 del questionario GREVIO)

	Prevenzione e individuazione della violenza	Standard d'intervento	Uguaglianza fra donne e uomini	Bisogni e diritti delle vittime	Prevenzione della vittimizzazione secondaria	Collaborazione interistituzionale	Conoscenze necessarie per la qualificazione professionale	Durata della formazione
Polizia e autorità di perseguimento penale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No		2 anni dopo la conclusione della formazione professionale
Giuristi (incl. ministeri pubblici e giudici)	Sì	Sì	Sì	Sì	Volontaria	Sì		Diversi anni
Assistenti sociali	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Diversi anni
Medici	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì		Diversi anni
Personale medico e levatrici	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Diversi anni
Psicologi, in particolare consulenti/psicoterapeuti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Diversi anni
Collaboratori e collaboratrici delle autorità preposte alla migrazione e all'asilo	-	-	-	-	-	-		-
Personale docente e dirigenti scolastici	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Diversi anni
Giornalisti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		Diversi anni
Personale militare	-	-		-	-	-		-
Altra categoria rilevante	-	-		-	-	-		-

2. Formazione continua specifica/interna 2018–2019 (secondo la tabella 2 del questionario GREVIO)

	Numero dei partecipanti	Percentuale dei corsi di formazione continua obbligatori	Durata media dei corsi di formazione continua (in ore di lavoro)	Periodo:					Fonti di finanziamento				Organo incaricato dello svolgimento / della certificazione	Misure di formazione continua fondate su linee guida e protocolli		
				<1 mese	>1 mese	<1 anno	>1 anno	n.i.	Pubbl.	Misto	Priv.	n.i.		Sì	No	n.i.
Polizia e autorità di perseguimento penale	6014	84 %	5.2	72 %	0 %	20 %	0 %	8 %	81 %	5 %	2 %	12 %	-	56 %	28 %	16 %
Giuristi (incl. ministeri pubblici e giudici)	806	32 %	3.8	80 %	0 %	0 %	8 %	12 %	60 %	12 %	12 %	16 %	-	36 %	36 %	28 %
Assistenti sociali	1542	59 %	12.6	78 %	8 %	1 %	0 %	12 %	63 %	11 %	12 %	14 %	-	20 %	24 %	55 %
Medici	1557	17 %	2.8	95 %	0 %	0 %	0 %	5 %	72 %	17 %	0 %	10 %	-	62 %	19 %	19 %
Personale medico e levatrici	1266	68 %	14.7	93 %	0 %	1 %	3 %	3 %	63 %	15 %	15 %	7 %	-	60 %	6 %	33 %
Psicologi, in particolare consulenti/psicoterapeuti	127	77 %	2.9	92 %	0 %	0 %	4 %	4 %	15 %	27 %	38 %	19 %	-	77 %	0 %	23 %
Collaboratori e collaboratrici delle autorità preposte alla migrazione e all'asilo	1841	74 %	6.0	44 %	16 %	16 %	22 %	1 %	84 %	13 %	3 %	0 %	-	85 %	11 %	4 %
Personale docente e dirigenti scolastici	2972	55 %	4.6	84 %	1 %	2 %	2 %	11 %	64 %	12 %	5 %	19 %	-	53 %	4 %	43 %
Giornalisti	88	0 %	11.5	63 %	0 %	38 %	0 %	0 %	50 %	0 %	50 %	0 %	-	50 %	50 %	0 %
Personale militare	-	-	-	-					-				-	-		
Altra categoria rilevante: interdisciplinare	11788	33 %	12.3	62 %	1 %	4 %	13 %	21 %	46 %	31 %	9 %	13 %	-	48 %	16 %	36 %

3. Piani d'azione e piani per l'uguaglianza di genere cantonali e comunali e pacchetti di misure con mandati del Governo contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

3.1. Membri della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD)³¹⁴

Kanton Canton Cantone	Direktion / Amt Direction / Service Dipartimento / Ufficio	Stellenbezeichnung Désignation du poste Nome del servizio	Name Nom Nome	Telefon Téléphone Telefono	Email E-mail E-mail
AG	Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat	Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt	Mirjam von Felten	062 835 14 00	haeuslichegewalt@ag.ch
AI	Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden	Koordinationsstelle Häusliche Gewalt	Stefani Koller	071 788 95 00	info@kapo.ai.ch
AR	Kanton AR, Departement Inneres und Sicherheit	Departementssekretariat	Ralph Bannwart	071 353 64 03	inneres.sicherheit@ar.ch
BE	Sicherheitsdirektion, Generalsekretariat	Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt	Lis Füglistner	031 633 47 23	info.big.sid@be.ch
BL	Sicherheitsdirektion BL, Amt für Justizvollzug	Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL	Alexa Ferrel Sara Donath	061 552 62 38	interventionsstelle@bl.ch
BS	Fachreferat, Generalsekretariat, Justiz- und Sicherheitsdepartement	Fachstelle Häusliche Gewalt Basel-Stadt	Sonja Roest Vontobel Isabel Miko Iso	061 267 44 90	haeusliche-gewalt@jsd.bs.ch
FR	Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS)	Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille	Geneviève Baud Spang	026 305 23 86	bef@fr.ch
GE	Département des finances et des ressources humaines (DF)	Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences	Colette Fry	022 388 74 50	violences-domestiques@etat.ge.ch
GL	Soziale Dienste	Opferberatung Kanton Glarus	Audrey Hauri Petra Baumann	055 646 67 22 055 646 67 36	sozialdienst@gl.ch opferberatung@gl.ch
GR	Departement für Volkswirtschaft und Soziales (DVS), Kantonaes Sozialamt	Koordinationsstelle Häusliche Gewalt	Sarah Huder	081 257 26 54	haeusliche.gewalt@soa.gr.ch
JU	Chancellerie d'Etat	Bureau de la Déléguée à l'égalité entre femmes et hommes	Angela Fleury	032 420 79 00	egalite@jura.ch
LU	Departementsstab, Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzerns	Koordination Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement	Melania Garcia Jachen Nett	041 228 59 18	gewaltpraevention@lu.ch bedrohungsmanagement@lu.ch

³¹⁴ www.csvd.ch (stato: 30.4.2021)

Kanton Canton Cantone	Direktion / Amt Direction / Service Dipartimento / Ufficio	Stellenbezeichnung Désignation du poste Nome del servizio	Name Nom Nome	Telefon Téléphone Telefono	Email E-mail E-mail
NE	Département de l'éducation et de la famille	Office de la politique familiale et de l'égalité	Laurence Boegli Thomas Perret	032 889 61 20	OPFE@ne.ch
NW	Justiz- und Sicherheitsdirektion Kantonspolizei	Kriminalpolizei	Carole Fallegger	041 618 44 66	kriminalpolizei@nw.ch
NW	Gesundheits- und Sozialdirektion Sozialamt	Sozialamt	Verena Wicki Roth	041 618 75 60	
OW	Kantonspolizei	Kriminalpolizei	Christoph Fries	041 666 65 00	kapo@ow.ch
OW	Sicherheits- und Justizdepartement, Sozialamt	Jugend-, Familien- und Suchtberatung, Opferhilfe/Häusliche Gewalt	Esther Rüfenacht	041 666 61 34	opferhilfe@ow.ch
SG	Sicherheits- und Justizdepartement, Generalsekretariat	Koordinationsstelle häusliche Gewalt	Miriam Reber	058 229 75 43	haeusliche.gewalt@sg.ch
SH	Sozialamt	Koordinationsstelle zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)	Maya Sonderegger	052 632 79 64	maya.sonderegger@ktsh.ch
SO	Amt für soziale Sicherheit	Fachstelle Opferhilfe	Anna Erb	032 627 23 11	aso@ddi.so.ch
SZ	Amt für Gesundheit und Soziales	Opferhilfe	Inez Frischknecht	041 819 16 65	fachstelle.hgewalt@sz.ch
TG	Departement für Justiz und Sicherheit DJS, Kantonspolizei Thurgau, Abteilung Kommunikation und Prävention	Fachstelle Häusliche Gewalt	Uta Reutlinger	058 345 24 50	fachstellehg@kapo.tg.ch
TI	Dipartimento delle istituzioni	Divisione della giustizia	Frida Andreotti Chiara Orelli Vassere	091 814 32 20	violenzadomestica@ti.ch
UR	Kantonspolizei Uri	Kriminalpolizei Bereitschafts- und Verkehrspolizei	Manuela Hobi Nicole Wetzel	041 874 53 53	www.ur.ch
VD	Département des infrastructures et des ressources humaines	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes	Maribel Rodriguez	021 316 61 24	info.befh@vd.ch
VS	Département de la santé, des affaires sociales et de la culture	Office cantonal de l'égalité et de la famille	Isabelle Darbellay Métrailler	027 606 21 20	EGALITE-FAMILLE@admin.vs.ch
ZG	Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, Zuger Polizei, Kriminalpolizei, Dienst Kapitaldelikte	Fachstelle Häusliche Gewalt	Marion Abegg	041 728 41 41	haeusl.gewalt@zg.ch
ZH	Sicherheitsdirektion, Kantonspolizei Zürich, Präventionsabteilung	IST Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt	Isabella Feusi-Frei Rahel Ott Regina Carstensen	044 295 98 25	ist@kapo.zh.ch

Kanton Canton Cantone	Direktion / Amt Direction / Service Dipartimento / Ufficio	Stellenbezeichnung Désignation du poste Nome del servizio	Name Nom Nome	Telefon Téléphone Telefono	Email E-mail E-mail
SKHG CSVD	Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt	Geschäftsführerin SKHG/ Coordinatrice CSVD	Karin Lestuzzi	024 445 10 03	info@csvd.ch

3.2. Sintesi dei piani d'azione cantonali contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica³¹⁵

Cantone / Comune	Durata (e prolungamento previsto)	Obiettivo generale / Visione	Ambiti prioritari	Organi di cooperazione / Gestione delle minacce / Prevenzione / Campagne
Basel-Land (BL)	ab 25.08.2020	Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kantonaler Ebene, erste Phase BL, Bericht mit Bestandsaufnahme, vier Schwerpunkten und Massnahmenplan	Schwerpunkte/Massnahmen: - Genügend Schutzunterkünfte - Lernprogramm (LP) für alle Tatpersonen (neu: LP für Frauen und LP für Fremdsprachige) - Sicherstellung von adäquater Unterstützung für Kinder als Zeugen von häuslicher Gewalt - Angebote/Programme für schulische Prävention zu Gleichstellung, Aufhebung von Rollenzuweisungen, gewaltfreie Konfliktlösung und geschlechtsspezifische Gewalt fördern/ausbauen	Kooperationsgremien - Häusliche Gewalt: Regierungsrätliche Kommission «Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt BL» - Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Regierungsrätliche «Kommission für Kindes- und Jugendschutz BL» - Menschenhandel: Regierungsrätliche Kommission «Arbeitsgruppe Menschenhandel BL» Bedrohungsmanagement - Kantonales Bedrohungsmanagement Prävention - Siehe Spalte Schwerpunktbereiche Kampagnen - Mitwirkung Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen*
Fribourg (FR)	2018–2021 Prolongation: 2021–2024 Il s'agit d'un plan d'action sur le long terme dont certaines mesures devront être pérennisées.	Lutter contre la violence au sein du couple et ses impacts sur la famille Proposer une politique globale de lutte contre la violence au sein du couple qui soit cohérente et efficace	- Aide aux victimes - Protection des enfants - Prise en charge des auteur-e-s - Prévention auprès des jeunes - Formation des professionnel-le-s - Sensibilisation du milieu de la justice - Pérennisation des mesures - Sensibilisation et information - Gestion des menaces	Organismes de coopération - La Commission de lutte contre la violence au sein du couple (CVC) - Le groupe de travail Mariages forcés - Mécanisme de coopération contre la traite des êtres humains, institué par le Conseil d'Etat (mandat gouvernemental) Gestion de la menace - Un groupe de travail de la CVC pour travailler autour de la gestion de la menace Prévention - L'exposition « Plus fort que la violence/Stärker als Gewalt » a pour public-cible les 15–25 ans - Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) participe chaque année au symposium de formation

³¹⁵ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2021): Piani e pacchetti di misure fondati su mandati del Governo contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei Cantoni e nei Comuni – una sintesi. Tabella 2. www.csvd.ch > Articoli > Pubblicazioni > Sintesi dei piani d'azione (stato: 30.4.2021).

Cantone / Comune	Durata (e prolungamento previsto)	Obiettivo generale / Visione	Ambiti prioritari	Organi di cooperazione / Gestione delle minacce / Prevenzione / Campagne
				du milieu médical sur la violence domestique à l'hôpital fribourgeois (HFR)
Genève (GE)	2018–2023 2020–2023	-	- Projet de loi sur l'égalité et la lutte contre les violences et les discriminations liées au genre (LELVDG), sera présenté au Conseil d'Etat en 2020 - Plan d'action sur les violences faites aux femmes et violences domestiques, en préparation --> formation des professionnel-le-s, détection --> gestion des menaces	Organismes de coopération: - Commission consultative sur les violences domestiques (CCVD) - Commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes (CCE), sous-commission violences sexistes - Commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes (CCE), sous-commission égalité professionnelle - Commission consultative sur les thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre (CCLGBTIQ+), sous-commission prévention - Commission consultative sur les thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre (CCLGBTIQ+), sous-commission violence - Le canton de Genève dispose d'une loi et d'un mécanisme de coopération contre la traite des êtres humains, institué par le Conseil d'Etat (mandat gouvernemental) Prévention: - Lutte contre les stéréotypes de genre et prévention du sexisme auprès des enfants et adolescent-e-s - Prévention des violences dans les relations amoureuses chez les jeunes - Prévention des agressions sexuelles - Formations (voir enquête ECOPLAN pour le détail) - Travail avec les auteur-e-s de violences Campagnes: - Campagne cantonale Violences domestiques et confinement durant le confinement - Participation aux campagnes de la Ville de Genève : Non ça veut dire non - Zéro sexisme dans ma ville - Campagne STOP VIOLENCES A LA MAISON - Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (6 février),

Cantone / Comune	Durata (e prolungamento previsto)	Obiettivo generale / Visione	Ambiti prioritari	Organi di cooperazione / Gestione delle minacce / Prevenzione / Campagne
				- Journée internationale pour l'élimination de la violence - à l'égard des femmes (25 novembre), - Journée internationale pour les droits des femmes (8 mars), - Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie (17 mai)
Ville de Genève (GE)	2019–2021	- Reconnaître le harcèlement et le sexisme dans la sphère publique comme une des formes de violence à l'égard des femmes - Inclure les articulations entre les différents types de discrimination (sexisme, racisme, homophobie, etc.) - Développer des solutions en accord avec les valeurs de la ville - Etre complémentaire du travail mené par le canton sur la prévention des violences, en particulier dans la sphère domestique	Plan d'action «Objectif zéro sexisme dans ma ville» - thématique du sexisme et du harcèlement dans l'espace public : - Sensibilisation et prévention - Formation du personnel municipal - Conception et usages de l'espace public - Collecte de données - Coordination et mise en réseau	Organismes de coopération - Groupe de travail «Violences de genre» réunissant la ville, le Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques (BPEV) du canton, l'Université de Genève et des associations actives dans la promotion de l'égalité et la prévention des violences de genre - Il s'agit aussi du groupe de partenaires qui accompagne les travaux du plan d'action «Objectif zéro sexisme dans ma ville» - Présentation des différents projets menés dans le cadre du plan d'action: www.geneve.ch/zero-sexisme
Graubünden (GR)	2021–2024	Entwicklungsschwerpunkt im Regierungsprogramm 2021–2024: Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wird verhütet, wirkungsvoll bekämpft und nimmt ab (Umsetzung Istanbul-Konvention) Frühere Regierungsaufträge Beschluss der Regierung des Kantons Graubünden vom 1. Juli 2014. Folgender Auftrag: - Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit - Proaktiver Ansatz - Sicherung eines niederschweligen Beratungsangebots für Opfer	Aktuell - Schaffung von Grundlagen und umfassendes und koordiniertes Vorgehen sämtlicher Akteure - Massnahmen zur Prävention und Information - Genügend einfach zugängliche und bekannte Schutz-, Hilfs- und Unterstützungsangebote für Opfer und deren Familienangehörigen gewährleisten - Konzept zu Stellung und Aufgaben der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und zur Festigung der interdisziplinären Zusammenarbeit ist in Arbeit - Projekt zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt: Aktionstage gegen Häusliche Gewalt 2020 mit dem Schwerpunkt Häusliche Gewalt - Kinder und Jugendliche miteinbringen - Kantonales Programm zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik gemäss	Kooperationsgremien Runder Tisch Häusliche Gewalt Aktionsgruppe Menschenhandel Bedrohungsmanagement Einführung geplant (2021–2024) Prävention - Fachstelle Adebare: Prävention sexuelle Gewalt (und häusliche Gewalt) in Kindergarten und Schule - Beratungsstelle für Gewalt ausübende Personen Graubünden: Gewaltberatungen und Lernprogramme für Gewalt ausübende Personen - Fachstelle Adebare: Prävention sexuelle Gesundheit und Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Kampagnen Jährliche Aktionstage gegen häusliche Gewalt

Cantone / Comune	Durata (e prolungamento previsto)	Obiettivo generale / Visione	Ambiti prioritari	Organi di cooperazione / Gestione delle minacce / Prevenzione / Campagne
		und für Gewalt ausübende Personen - Neue Angebote für besondere Zielgruppen und Projekte entwickeln - Statistische Daten verbessern - Wissenstransfer sichern	Art. 26 KJFG für die Jahre 2020 – 2022, insbesondere mit dem Handlungsfeld Schutz	
Jura (JU)	2020–2024	- Mise en œuvre de la Convention d'Istanbul sur le plan cantonal - Renforcement du dispositif cantonal de lutte contre les violences - Elaboration d'une loi cantonale de lutte contre la violence domestique	- Améliorer la coordination et renforcement du réseau de lutte contre la violence domestique - Prise en charge adaptée des enfants exposé-e-s à la violence - Améliorer l'accès aux mesures pour les auteur-e-s de violence - Formation et soutien aux professionnel-le-s concerné-e-s - Sensibilisation et information - Prévention chez les jeunes - Prise en charge et suivi des victimes - Développement de mesures pour des publics-cibles (migrant-e-s)	Organismes de coopération - Groupe coordination violence, qui est la commission cantonale de lutte contre la violence - Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de loi visant à lutter contre les violences Gestion des menaces - Oui Prévention/campagnes - Programme "Sortir Ensemble et Se Respecter" (obligatoire pour les élèves de 11e HarmoS) - Actions tous les 25 novembre - Programme de suivi pour les auteur-e-s - Exposition "Plus fort que la violence" - Ponctuellement colloques et rencontres de l'ensemble du réseau jurassien luttant contre les violences
Solothurn (SO)	2019–2022 Legislaturplan 2017–2021	Legislaturplan 2017–2021: Politischer Schwerpunkt 3.1. Teilziel: B. 3.1.6 Häusliche Gewalt reduzieren: - Bevölkerung ist über häusliche Gewalt und Hilfsangebote informiert - Fachpersonen können häusliche Gewalt ansprechen und Hilfe vermitteln	- Prävention - Analysen und Unterstützung Fachpersonen - Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung - Kinder und Jugendliche als Mitbetroffene von Häuslicher Gewalt - Gefährderarbeit - Koordination, Vernetzung und Sensibilisierung der Akteure - Optimierung der Zusammenarbeit unter den Akteuren - Evaluation und Qualitätssicherung	- Runder Tisch Häusliche Gewalt - Kantonales Bedrohungsmanagement - Mitwirkung 16 Tage gegen Gewalt an Frauen* - Kooperationsgremium gegen Menschenhandel

Cantone / Comune	Durata (e prolungamento previsto)	Obiettivo generale / Visione	Ambiti prioritari	Organi di cooperazione / Gestione delle minacce / Prevenzione / Campagne
Vaud (VD)	2011–2015 2020–2027	- Elaboration en cours d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul - Evaluation du dispositif Loi vaudoise d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD) autour des auteurs - Evaluation LOVD 2023	1. Prévention (Sensibilisation, formation, etc.) - Information grand public pendant COVID (journaux/radio); monitoring de crise COVID et monitoring annuel usuel - Prévention primaire auprès des jeunes, formation des professionnel-le-s sur la violence au sein du couple âgé - Information destinée aux auteurs - Renforcement et extension des structures et services existants 2. Protection et soutien	Organismes de coopération - Commission cantonale de lutte contre la violence domestique - Table ronde traite des êtres humains - Plateforme de prise en charge coordonnée des situations à haut risque - Prévention: Programme « Sortir ensemble et se respecter » - Exposition « Plus fort que la violence » - Evènement tous les 25 novembre consacré à la violence envers les femmes
Valais (VS)	Pas de durée; évaluation faite continuellement (à voir la suite avec la prochaine législation)	Plan d'action contre les violences domestiques - Mise en œuvre de la Convention d'Istanbul au niveau cantonal - Des mesures concrètes pour prévenir la violence à l'égard des femmes - Mise en œuvre de la recommandation de la CSVD - Evaluation de la loi cantonale sur la violence domestique	- Une approche intégrale des situations de violence domestique - Protection des enfants exposés à la violence domestique - Accueil et prise en charge des victimes et des familles - Travail de l'auteur (des auteurs) - Sensibilisation et formation des professionnels - Prévention et information - Les soins médicaux - Soutien aux migrants - Sécurité des victimes	Organismes de coopération - Commission cantonale et groupes régionaux - Table ronde permanente contre la traite des êtres humains (Décision du Conseil d'Etat 2015) Gestion de menace - Oui Prévention - Programme « Sortir ensemble et se respecter » - Programmes de suivi des auteur-e-s - Ponctuellement conférences ou colloques, évènements pour le 25.11. Campagnes - Campagnes de communication chaque 2–3 ans

3.3. Sintesi dei piani cantonali per l'uguaglianza di genere e contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dei loro obiettivi³¹⁶

Cantone / Comune	Durata (e prolungamento previsto)	Obiettivi nel settore della violenza nei confronti delle donne
Bern (BE) Stadt	2015–2018 (2019–2022)	Abbau von geschlechtsspezifischen Formen von Gewalt und Diskriminierung im privaten und öffentlichen Raum
Genève (GE) Canton	2018–2023	Prévention du harcèlement sexuel au travail: Intégration de la prévention et la prise en charge du harcèlement sexuel aux cours existants pour les collaborateurs et collaboratrices nouvellement engagé-e-s à l'Etat et dans les dispositifs de formation pour les cadres et les RH Plan d'action de l'égalité au sein de l'administration cantonale genevoise
Genève (GE) Ville	2016–2020 (2020–2030) 2019–2021 (renouvelable)	Stratégie égalité de la Ville de Genève Sexisme et harcèlement dans l'espace public
Neuchâtel (NE) Canton	2020	Application de la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD) et coordination avec le réseau neuchâtelois (Police NE, Service d'aide aux victimes (SAVI), Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP), Autorité judiciaire)
St.Gallen (SG) Stadt	2013-Verlängerung jeweils bei Legislaturende	Abbau von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Unterstützung und Stärkung der Familien Verbesserung der Situation der Sexarbeiterinnen Bekämpfung von Zwangsheirat
Zürich (ZH) Stadt	2014–2018/2019–2022	2014–2018: - Früherkennung von häuslicher Gewalt verstärken und gegen Zwangsheirat vorgehen - Massnahmen zur Prävention von Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen entwickeln und einführen (Projekt Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt) - Sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz in der Stadtverwaltung verstärkt bekämpfen 2019–2022: - Verstärkung des Engagements gegen Belästigungen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität, im öffentlichen Raum, im Nachtleben und am Arbeitsplatz: Projekt gegen sexuelle und sexistische Belästigungen im öffentlichen Raum und im Nachtleben - Weiterbildung KMU konkret und zu sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz Umsetzung Istanbul-Konvention (IK) - Mitwirkung in kantonaler Arbeitsgruppe Umsetzung IK - Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt und Schule (Stadt/Kanton): Leitfaden überarbeiten, Bildungsmodul entwickeln - Austauschgruppe Häusliche Gewalt und Gesundheit (Stadt) - Betreuung Netzwerk Zwangsheirat (Stadt) - Umsetzung IK für Mädchen und Frauen mit Behinderungen (Stadt/Kanton): Bedarfsabklärung

³¹⁶ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2021): Piani e pacchetti di misure fondati su mandati del Governo contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei Cantoni e nei Comuni – una sintesi. Tabella 3. www.csvd.ch > Pubblicazioni > Sintesi dei piani d'azione (stato: 30.4.2021).

3.4. Sintesi dei pacchetti di misure cantonali contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica con mandati del Governo³¹⁷

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
Aargau (AG)	Regierungsratsbeschluss (RRB) 2011: Fachstelle und regierungsrätliche Kommission RRB 2012: Umsetzung der Empfehlungen aus der Evaluation der Massnahmen gegen häusliche Gewalt	Regierungsrätliche Kommission Häusliche Gewalt Kooperationsgremium zur Bekämpfung des Menschenhandels im Kanton Aargau	Schwerpunkte der Fachstelle - Vernetzung und Koordination - Begleitung bei der Umsetzung von Gesetzesanpassungen - Optimierung von Schwachstellen in der Interventionspraxis - Controlling und Monitoring von Leistungsvereinbarungen - Prävention Aktuell im Kanton geplante Massnahmen - Bedrohungsmanagement - polizeiliches Annäherungs- und Kontaktverbot
Bern (BE)		Regionale Runde Tische Häusliche Gewalt Kantonaler Runder Tisch Zwangsehe / Zwangsheirat Kooperationsgremium Menschenhandel	Das Tätigkeitsprogramm (aktuelle Periode 2020–2021) der Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt fasst die kontinuierlichen Aufgaben und aktuellen Schwerpunkte der BIG zusammen: - Informations- und Sensibilisierungsarbeit Überarbeiten/Aktualisieren der Broschüren, Neuauftritt Website Kanton Bern, Bericht mit relevanten Informationen und statistischen Daten zu häuslicher Gewalt im Kanton Bern - Vernetzungs- und Koordinationsarbeit, politische Geschäfte regionale Runde Tische Häusliche Gewalt und kantonaler Runder Tisch Zwangsehe/Zwangsheirat, Analyse und Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen zur Istanbul-Konvention im Kanton Bern - Präventionsarbeit Zweisprachige Ausstellung «Stärker als Gewalt/Plus fort que la violence», Abschluss Pilotprojekt «cli-qcliq – Deine Geschichte zählt» (schulische und ausserschulische Präventionsarbeit und Gruppentherapieangebot der Elternberatung) - Lernprogramm und Gewaltberatungen Weiterführen und bei Bedarf optimieren der Beratungsaufgaben, Zusammenarbeit mit zuweisenden Behörden - Bedrohungsmanagement Kantonales Bedrohungsmanagement (KBM) bei der Kantonspolizei (Kapo) - Opferschutz Leistungsvereinbarungen mit Frauenhäusern, Opferhilfestellen, Berner Gesundheit - Präventionsangebote für Schulen

³¹⁷ Conferenza svizzera contro la violenza domestica CSVD (2021): Piani e pacchetti di misure fondati su mandati del Governo contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei Cantoni e nei Comuni – una sintesi. Tabella 4. www.csvd.ch > Pubblicazioni > Sintesi dei piani d'azione (stato: 30.4.2021).

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
			Zugang zu Präventionsangeboten der Kapo, des Kinderschutzes, der Berner Gesundheit; Unterstützung durch die Schulsozialarbeit und Jugendarbeit
Basel-Stadt (BS)	Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kantonaler Ebene Massnahmen gegen häusliche Gewalt verstärken: Massnahmen gegen häusliche Gewalt werden verstärkt. Kinder, die direkt oder indirekt häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, erhalten besondere Aufmerksamkeit, Unterstützung und Hilfe.	Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt Basel-Stadt und weitere Koordination Thema Menschenhandel	Legislaturziele 2017–2021 Neue polizeiliche Schutzmassnahmen in Kraft seit 01.01.2020 Revision Polizeigesetz (PolG) Schwerpunkte: Trauma, Kinder, Gefährder Bedrohungsmanagement Kantonales Bedrohungsmanagement in Planung Prävention - Prävention im Gesundheitsbereich - Parcours «Mein Körper gehört mir» - Lernprogramm gegen Häusliche Gewalt - Projekt «Stadtteil ohne Partnergewalt StoP» in Planung - Netzwerk FGM und Mädchenbeschneidung - Netzwerk Zwangsheirat - Netzwerk Psychische Gesundheit Genügend Schutzunterkünfte Lernprogramme für alle Tatpersonen - Neu Lernprogramm für Frauen und für Fremdsprachige Sicherstellung von adäquater Unterstützung für involvierte Kinder in Familien mit Häuslicher Gewalt Angebote / Programme für Prävention Leistungsvereinbarungen mit Frauenhaus, Opferhilfe, Männerbüro, Aliena, Dargebotene Hand, Zwangsheirat.ch Zudem Opferansprache Gefährderansprache Kinderansprache Kampagnen Mitwirkung Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen* und Mädchen Fachtagungen 5. November 2020 Trauma und sexualisierte Gewalt
Neuchâtel (NE)		Commission technique de lutte contre la violence dans les couples (loi sur la violence domestique depuis le 1.1.2020)	Les mesures font parties du cadre de la loi sur la violence domestique. Gestion de menaces - Menaces et prévention de la violence (MPV) rattachée à la police cantonale Prévention

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
		Mécanisme de coopération contre la traite des êtres humains	- Contrat de prestation avec le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) qui dispose d'un service pour les auteur-e-s de violence domestique (SAVC) et d'une consultation pour couples et familles à transactions violentes - Projet en cours d'exposition «Plus fort que la violence» destinée aux jeunes du secondaire II.
Nidwalden (NW)	2020–2022: Umsetzung und rechtliche Einführung des Bundesgesetzes über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen auf kantonaler Ebene sowie Aktualisierung Fachwissen bei Mitarbeitenden Einführen eines fach- und institutionsübergreifenden kantonalen Bedrohungsmanagements (KBM)	Nein Ja Runder Tisch der AG Krisenintervention	Gesetzesanpassungen im Bereich Persönlichkeitsschutzgesetz sowie Aus- und Weiterbildung Mitarbeitende der Kantonspolizei Nidwalden Umsetzung des Konzeptes Runder Tisch Krisenintervention mit relevanten Akteuren im Bereich Sicherheit (Justiz, Polizei, Sozialamt, KESB, Staatsanwaltschaft, Schule, Psychiatrie) Erarbeiten von gesetzlichen Grundlagen zum Betreiben eines KBM, welches zum Ziel hat, Wiederholungstaten im Bereich der häuslichen Gewalt zu verhindern bzw. minimieren, sowie den Schutz der körperlichen und psychischen Unversehrtheit von Personen u.a. im Bereich Stalking
St.Gallen (SG)	Regierungsauftrag 2006: Aufgaben der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt Regierungsauftrag 2013: Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen im Bericht «10 Jahre Massnahmen gegen häusliche Gewalt im Kanton St.Gallen» Bestandesaufnahme und Weiterentwicklungsbedarf, September 2013 Regierungsauftrag 2017: Projekt Häusliche Gewalt und die Kinder mittendrin	Kantonaler Runder Tisch Häusliche Gewalt Drei regionale Runde Tische Häusliche Gewalt Kantonaler Runder Tisch zur Bekämpfung von Menschenhandel Kindesschutzkonferenz	Massnahmen des Berichts von 2013 - Einführung von Polizeilichen Massnahmen bei Stalking - Einführung eines kantonalen Bedrohungsmanagements für Fälle häuslicher Gewalt - Stärkung der Täterarbeit (Lernprogramme, proaktive Beratung) - Proaktiver Ansatz der Beratungsstelle Opferhilfe - Verbesserung der Situation von Partnerschaftsgewalt betroffener Kinder → Daraus entstanden: «Regierungsprojekt Häusliche Gewalt und die Kinder mittendrin» mit den Zielen: ○ Kindern und Familien wird eine spezifische, bedarfsgerechte Unterstützung angeboten. Diese erfolgt koordiniert und zielgerichtet und nach gemeinsamen fachlichen Grundsätzen ○ Behörden, Institutionen und Fachstellen des Interventions- und Hilfesystems sind für die Auswirkungen der häuslichen Gewalt unter erwachsenen Familienmitgliedern auf die Kinder sensibilisiert ○ Es bestehen Abmachungen an den Schnittstellen des Interventions- und Hilfesystems, welche gewährleisten, dass Interventionen auch den von Gewalt in Ehe und Partnerschaft (mit-)betroffenen Kindern gerecht werden ○ Bestehende Abmachungen und Abläufe sind im Hinblick auf die aktuellen Gesetzesgrundlagen überprüft und ergänzt ○ Behörden, Institutionen und Fachstellen des Interventions- und Hilfesystems sind über Abmachungen und Abläufe informiert ○ Die Behörden, Institutionen und Fachstellen des Interventions- und Hilfesystems sind sich ihrer eigenen Rolle und ihrer Handlungsmöglichkeiten bewusst, sie nehmen diese wahr und arbeiten vernetzt

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
			Prävention - Ausstellung «Ich sag was läuft» zu Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen - Ordner «sicher!gesund!», Kapitel Kindwohlgefährdung - Erstberatung nach Polizeiinterventionen bei Häuslicher Gewalt und Lernprogramme für Übermittlungen nach Art. 55a StGB: www.lernprogramm.sg.ch Kampagnen Mitwirkung bei der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*»
Schaffhausen (SH)	Regierungsauftrag 2019: Aufgaben Koordinationsstelle Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)	Arbeitsgruppe interkulturelle Konflikte	Massnahmenplanung im Aufbau (Systematische Bestandsaufnahme der bestehenden kantonalen Interventions- und Hilfs-Angebote und Ermittlung des kantonsinternen Handlungsbedarfs z.H. des Regierungsrats (RR) bis Ende 2020) Bedrohungsmanagement Kantonales Bedrohungsmanagement bei der Kantonspolizei Vernetzungs- und Koordinationsarbeit Mitarbeit in Arbeitsgruppe Interkulturelle Konflikte in Familie und Partnerschaft (inkl. Thema Zwangsheirat) Vergabeverfahren für eine Täterpräventionsstelle/Täterfachstelle (durch RR bewilligt; in Vorbereitung) Kampagnen Mitwirkung bei der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen*
Schwyz (SZ)	Teilrevision Polizeigesetz vom 27.05.2020 (SRSZ 520.110, Inkraftsetzung per 01.01.2021)	Runder Tisch Menschenhandel	Rechtliche Grundlage für das Bedrohungsmanagement - Behördlicher und interinstitutioneller Datenaustausch - Fallkonferenzen - Rechtsgrundlage für die Bearbeitung von Gefährderdaten Ausbau des Bedrohungsmanagements - Gefährderansprache - Stalkingnorm, auch für Fremdstalking - Einführung des proaktiven Beratungsansatzes für gewaltausübende Personen - Electronic Monitoring zur Überwachung von Massnahmen gegen Häusliche Gewalt - Massnahmen im Rahmen des Bedrohungsmanagements
Thurgau (TG)	Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kantonaler Ebene: Massnahmenplan In einem entsprechenden Planungsprozess	Kantonale Fachgruppe Häusliche Gewalt (geplant: Umwandlung in Fachkommission Gewaltprävention)	- Vernetzung und Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Institutionen optimieren: Schaffung einer Koordinationsstelle Gewaltprävention (über das Thema häusliche Gewalt hinaus, Gewaltprävention als Querschnittsaufgabe im Kanton begreifen, Anliegen koordinieren, Sichtbarkeit aller Angebote im Kanton sicherstellen) - Installation einer Fachstelle Gewaltschutz (Kantonspolizei), führt ein Bedrohungsmanagement, das auch (schwere/wiederholte) Fälle von häuslicher Gewalt aufnimmt (ist bereits installiert) - Beiträge an die Schutzunterkünfte (Leistungsvereinbarungen) erhöhen (bereits geschehen)

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
		Runder Tisch Menschenhandel	- Lernprogramm und Gewaltberatung für Tatpersonen verknüpfen bzw. aufbauen, evaluieren - Überprüfung der Strukturen des Kinderschutzes, insbesondere im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt (siehe Legislaturziele 2020–2024) - Angebote für schulische Prävention fördern/ausbauen/lancieren - Weiterbildungsangebote für Fachpersonen zu Gewalt an Frauen und Häuslicher Gewalt ausbauen und fördern Bedrohungsmanagement - Kantonales Bedrohungsmanagement Kampagnen Mitwirkung 16 Tage gegen Gewalt an Frauen*
Ticino (TI)	1.4.2020: avvio attività coordinatrice istituzionale violenza domestica	Tavola rotonda contro il traffico di esseri umani	È in corso l'allestimento di un Piano d'azione cantonale, previsto dal Programma di legislatura 2019–2023 (obiettivo 34), che offrirà una visione di insieme e misure e interventi puntuali su molteplici aspetti legati alla violenza domestica (v.p. 6) Gestione cantonale delle persone minacciose e pericolose Dal 2017 esiste il Gruppo Prevenzione e Negoziazione (GPN) della Polizia cantonale, nato come gruppo gestione cantonale delle persone minacciose e pericolose, per la prevenzione mirata delle azioni violente e dunque anche della violenza domestica. Fa parte del Reparto interventi speciali (RIS) della stessa Polizia Esiste un Piano strategico cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (2017–2021), che prevede 19 misure di prevenzione negli ambiti famiglia, scuola, spazio sociale. In questo contesto, l'accento è messo soprattutto sui giovani autori (non vittime) di violenza, non necessariamente intrafamiliare. L'attenzione ai minori come vittime è al cuore dell'attività dell'ASPI (Fondazione per l'aiuto, il sostegno, la protezione dell'infanzia), che prevede diversi programmi e iniziative al proposito Per la prevenzione secondaria, oltre ai Programmi per autori già citato, è in programma una verifica dei bisogni formativi presso diversi gruppi di professionisti (sanitario, giustizia, polizia ecc.) così come presso gruppi target specifici (popolazione straniera ecc.)
Ville de Lausanne, VD	Campagne de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l'administration communale Stratégie municipale de lutte contre le harcèlement de rue Elaboration d'un plan d'action municipal contre les discriminations visant		Lutte contre le harcèlement au travail Déclaration de principe, projet pilote de formation des cadres et des responsables RH, sensibilisation du personnel (séances pilote de sensibilisation avec théâtre-forum, diffusion de matériel de sensibilisation) Harcèlement de rue Mise en œuvre des mesures de la stratégie municipale de lutte contre le harcèlement de rue (Rapport-préavis 2017/59): - Campagne de sensibilisation contre le harcèlement de rue mai 2018 - Sensibilisation de la Police municipale et de l'équipe de médiation urbaine depuis 2019

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
	les personnes LGBTIQ+ (2021). Les mesures seront déployées entre 2021 et 2026		- Mise à la disposition des victimes et des témoins une prestation de signalement des cas depuis novembre 2019 pour une durée test de 2 ans avec l'engagement d'une personne spécialiste pour traiter les situations - Une évaluation externe de la prestation est menée (résultats en 2021) - La Sensibilisation d'autres acteurs sera également mise en œuvre progressivement Plan LGBTIQ+ Trois engagements ont été pris pour construire ce plan avec l'ensemble des parties prenantes, dont les associations LGBTIQ+: - L'administration communale doit assurer une politique du personnel inclusive et non discriminante, délivrer des prestations inclusives et non discriminantes pour les personnes LGBTIQ et que toute personne puisse vivre et affirmer son identité et expression de genre, son orientation sexuelle en toute liberté et en toute sécurité dans la ville
Zug (ZG)	Die Fachstelle Häusliche Gewalt wurde per 01.04.2008 im Auftrag der Regierung geschaffen Projekt gegen Häusliche Gewalt	Runder Tisch zu den Themen Menschenhandel und Häusliche Gewalt	Gesamtprojektziel maximale Verhinderung von Rückfällen von gewaltausübenden Personen Massnahmen - Optimierung fallbezogene Zusammenarbeit Zuger Polizei (ZUPO) – Staatsanwaltschaft (STA) - Initiierung und Anwendung von Prozess- und Qualitätsstandards - Anpassung Statistik STA und ZUPO - Nachbetreuung: Aktive telefonische Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten - Früher Interventionsgespräche durchführen; persönliches Gespräch mit Vorladung - Sensibilisierung innerhalb der ZUPO - Erweiterung des kantonsinternen runden Tisches zum Thema «Häusliche Gewalt» - Kostenübernahme von freiwilligen Täterberatungen - Prüfung Regressnahme auf Täterschaft
Zürich (ZH)	Die Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (IST) wechselt im Jahr 2001 von der Stadt Zürich zum Kanton Zürich Mit Einführung des Gewaltschutzgesetzes (GSG, LS 351) wurde die IST per 1. April 2007 gesetzlich verankert. Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen im GSG definiert sowie auch im Rahmen von regierungsrätlichen Beschlüssen festgehalten, u.a.:	Strategisches Kooperationsgremium gegen Häusliche Gewalt und Stalking Arbeitsgruppe (AG) Monitoring Häusliche Gewalt und Stalking Kantonale Kinderschutzkommission (KSK)	Massnahmen/Konzepte - Massnahmen gegen Häusliche Gewalt und Stalking (inkl. Weiterbildung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit) sind im kantonalen Gewaltschutzgesetz definiert (LS 351) - Schutz- und Präventionsmassnahmen sind auf allen Ebenen installiert und wo nötig ausgebaut (z.B. polizeipräventives Früherkennungsscreening auf Häusliche Gewalt, Nachbetreuung/Einschätzung der Risikolage bei Opfern nach Ablauf von Schutzmassnahmen, etc.) - Kurzkonzepte der IST Gremien, namentlich Strategisches Kooperationsgremium sowie die Arbeitsgruppe Monitoring gegen Häusliche Gewalt und Stalking vorhanden - diverse Konzepte betreffend Massnahmen und Angebote der Kooperationspartner (z.B. Beratungskonzepte, Konzept Gefährderansprachen, Konzept Lernprogramme, Zürcher Leitfaden "Ersatzmassnahmen", etc.)

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
	- Gewährleistung, Koordination, Steuerung und Überprüfung der interdisziplinären Zusammenarbeit - Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit - Weiterbildung von Fachpersonen	Runder Tisch Menschenhandel div. themenspezifische Arbeitsgruppen (z.B. AG Koordination Istanbul-Konvention, AG Häusliche Gewalt und Schule, AG Häusliche Gewalt und Kinderschutz, Steuergruppe Präventionsprogramm Herzsprung "Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt")	Schwerpunkte und Projekte Unter dem für die Strafverfolgung festgelegten regierungsrätlichen Schwerpunkt der Legislaturperiode 2019–2022 (Regierungsratsbeschluss (RRB) 184/2019) "Gewalt gegen Frauen" wurden diverse Teilprojekte lanciert: - Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie potenzieller Opfer (z.B. Kampagne Stopp Häusliche Gewalt und Stopp Gewalt gegen Frauen) - Aus-/Weiterbildungsangebote für Fachpersonen fortsetzen, wo nötig ausbauen (z.B. jährliche IST-Weiterbildungsreihe mit vier Veranstaltungen, Fachtagung Kantonales Bedrohungsmanagement (KBM), CAS Häusliche Gewalt, etc.) - Unterstützungs-/Hilfsangebote für Opfer ausbauen: Übersicht/Zugang vereinfachen - Ausbau Finanzunterstützung für Opferberatung und Frauenhäuser - Massnahmen zur Senkung der Gewaltbereitschaft potenzieller Täter (z.B. Anpassung der Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft für das Vorverfahren (WOSTA) im Umgang mit Art. 55a StGB, insbesondere betr. Anordnung von Lernprogrammen und Ersatzmassnahmen, Ausbau/Erhöhung Dienstleistungsver-einbarungen betr. Beratung von Gefährder/innen bei Massnahmen nach GSG) - Optimierung der interdisziplinären Zusammenarbeit (z.B. Projekt Optimierung Schnittstelle Staatsanwaltschaft und Opferberatungsstellen, AG Häusliche Gewalt und Kinderschutz, etc.) - Evaluation Risiko-Instrument ODARA; Verbesserung der Aussagekraft/Evaluation KBM - Änderung Gewaltschutzgesetz (GSG): Aufnahme Fremd-Stalking (abgeschlossen, in Kraft seit 1.7.2020) - Umsetzung der geforderten Massnahmen in der Istanbul-Konvention (Schlussbericht zu Evaluation und Umsetzungsbedarf bereits erstellt) - Stärkung der Massnahmen in Häusliche Gewalt-Verfahren/Rechtssetzungsvorhaben - Auf-/Ausbau Häusliche Gewalt-Reporting und Berichterstattung zu Entwicklungen bei Kooperationspartnerorganisationen Bedrohungsmanagement Das Kantonale Bedrohungsmanagement (KBM/www.kbm.ch) ist installiert und die Federführung liegt bei der Kantonspolizei Zürich/Präventionsabteilung Prävention - Primärprävention: u.a. div. Informationsmaterialien zu Häuslicher Gewalt und Stalking / Präventionsprogramm «Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt» für den Schulbereich - Sekundärprävention: u.a. Beratungsangebote und Lernprogramme für Tatpersonen (Einzel- und Gruppensetting) / Ansprache gefährdender Personen im Rahmen der Früherkennung / Beratungsangebote für Opfer und Angehörige (z.B. auch zeitnahe Kinderansprache) / Mediation- und Beratungsangebote für Paare und Familien (bei Fachpersonen Häusliche Gewalt) / Beratungsangebote für Eltern (bei Konflikten, Trennung, Besuchsregelungen, etc.) / Aktuell zur Diskussion "Projekt begleitete, regionale Besuchstreffe mit Fachpersonal Häusliche Gewalt"

Cantone / Comune	Mandato e obiettivo generale	Organi di cooperazione	Ambiti prioritari
			Kampagnen In den letzten Jahren wurden diverse Kampagnen zu Häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen unter Mitwirkung der IST lanciert <i>Kantonale Ebene:</i> - 2017: Kampagne "Stopp Häusliche Gewalt" (Kantonspolizei Zürich Präventionsabteilung (PA)/IST) Plakate und Flyer (in 8 Sprachen) - 2018: Kampagne "www.zukrass.ch" (Kantonale Opferhilfestelle) - 2019: Interaktiver Präventionsfilm "Häusliche Gewalt: Was tun?" (Kantonspolizei Zürich PA/IST) mit Untertiteln in 9 Sprachen - 2020: Kampagne "Stopp Gewalt gegen Frauen" (Kantonspolizei PA/IST, Staatsanwaltschaft, Kantonale Opferhilfestelle, Opferberatungsstellen) <i>Nationale Ebene:</i> - 16 Tage gegen Gewalt an Frauen*

4. Istituzioni per persone violente in Svizzera³¹⁸

L'elenco che segue dà un quadro delle istituzioni svizzere che offrono servizi per persone violente in ambito domestico. Oltre a queste, vi sono altre offerte, in particolare terapeuti e terapeute con studio proprio. L'elenco delle istituzioni e delle loro offerte non va considerato esaustivo.

Pittogrammi:

Gruppo target: ♂ offerte per uomini violenti
 ♀ offerte per donne violente
 ♂&♀ offerte per coppie

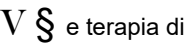
Metodo di lavoro: 👤 sedute individuali
 👥 sedute di gruppo

Criteri di partecipazione: V partecipazione volontaria
 § partecipazione ingiunta

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
AI, AR: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch	♂ ♀ ♂&♀ 👤 👥 V §	♂ ♀ ♂&♀ 👤 👥 V § Su richiesta o se il numero di partecipanti è sufficiente		
AR: Beratungsstelle Häusliche Gewalt für gewaltausübende Personen (Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Kanton St. Gallen) www.sg.ch/sicherheit/justiz-vollzug/bewaehrungshilfe/unsere-auftraege/haeusliche-gewalt.html	♂ ♀ 👤 V Presenza di contatto con persone potenzialmente pericolose	♂ 👥 § 20 sedute di gruppo settimanali di 2 ore		
AG: Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt www.ahg-aargau.ch	♂ ♀ 👤 👥 V § Presenza di contatto con persone potenzialmente pericolose e consulenza contro la violenza di al massimo 15 sedute			
AG: Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL www.interventionsstelle.bl.ch		♂ ♂&♀ 👥 V § 26 sedute di due ore, compreso il contatto con il o la partner Se necessario, colloquio di coppia		
BE: Berliner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt www.be.ch/gewalt-beenden	♂ ♀ 👤 V § Colloquio di valutazione / consulenza individuale > colloquio di smistamento	♂ 👥 V § 26 sedute di due ore, gruppi aperti, sovvenzioni cantonali		

³¹⁸ Elenco dell'APSCV delle offerte per persone violente nei Cantoni. La versione aggiornata è consultabile su: www.fvgs.ch > Fachstellen > Organisationen in der Übersicht (stato: 30.4.2021).

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
BE: Fachstelle Gewalt Bern www.fachstellegewalt.ch	  V § Colloqui di coppia in caso di violenza situazionale			
BE (francophone): Service pour auteur-e-s de violence conjugale (SAVC) www.cnp.ch/consultation-ambulatoire	  V §		  V §	
BE (francophone): Violence que faire www.violencequefaire.ch	 Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			
Region Basel: GEWALTLOS www.gewaltlos.ch	  V §			
Region Basel: Institut Gewaltberatung Prävention www.gewaltberatungbasel.ch	  V §			
Region Basel: Männerbüro www.mbrb.ch	  V			
BL: Beratungsstelle bei Wegweisung www.baselland.ch/sicherheitsdirektion/beratungsstelle-wegweisung	  V Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose			
BL: Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt www.interventionsstelle.bl.ch		  V § 26 sedute di due ore, compreso il contatto con il o la partner Se necessario, colloquio di coppia   V § 10 sedute di un'ora e mezza, compreso il contatto con il o la partner   V § Persone di lingua straniera 10 sedute di un'ora e mezza, compreso il contatto con il o la partner		

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
BS: Fachstelle Häusliche Gewalt www.jsd.bs.ch/themen/haeusliche-gewalt/hilfe-beratung		 26 sedute di due ore, compreso il contatto con il o la partner Se necessario, colloquio di coppia		
BS: Konfliktberatung «Häusliche Gewalt» www.bdm.bs.ch/Ueberuns/Organisation/Amt-fuer-Justizvollzug/Bewaehrungshilfe	 Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose dopo un allontanamento (prevista per legge), presa di contatto approfondita con persone potenzialmente pericolose dopo un intervento della polizia			
FR: EX-Pression www.ex-expression.ch		 20 sedute individuali (1 ora) o di gruppo (1,5 ore)		
FR: Violence que faire www.violencequefaire.ch	 Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			
GE: Association Face à Face www.face-a-face.info	 MEA: misura di allontanamento amministrativa	 Programma «Face à Face ADOS» per adolescenti (13–20 anni)	Terapia specifica per  Programma per adolescenti (13–20 anni)   Terapia di coppia e di famiglia 	
GE: VIREs, centre de psychothérapie, de recherche et de prévention de la violence www.vires.ch	 MEA: misura di allontanamento amministrativa		Psicoterapia per adulti    e terapia di famiglia Assistenza psichiatrica Dispositivo per i e le minori	
GE: Violence que faire www.violencequefaire.ch	 Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
GL: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch		 Su richiesta o se il numero di partecipanti è sufficiente		
GR: Beratungsstelle für gewalt-ausübende Personen www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ajv/Beratungsstelle	 Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose	 16–20 sedute individuali		
GR: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch		 Su richiesta o se il numero di partecipanti è sufficiente		
JU: Service pour auteur-e-s de violence conjugale (SAVC) www.cnp.ch/consultation-ambulatoire				
JU: Violence que faire www.violencequefaire.ch	 Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			
LU: Agredis www.agredis.ch	 Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose dopo un allontanamento			
LU: Echtstark – ohne Gewalt www.echtstark.ch				
LU: Vollzugs- und Bewährungsdienst, Bereich Bewährungsdienst www.vbd.lu.ch/bewahrungsdienst	 Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose	 Su richiesta o se il numero di partecipanti è sufficiente		
NE: Association B.a.s.t.A – Bureau d'aide et de soutien à visée thérapeutique pour auteur-e-s de violences www.ne.ch/auto-rites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Pages/Auteur-e				

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
NE: Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) – Consultation couples et familles à transactions violentes www.cnp.ch/consultation-ambulatoire	♂ & ♀ V §		♂ & ♀ V §	
NE: Service pour auteur-e-s de violence conjugale (SAVC) www.cnp.ch/consultation-ambulatoire	♂ ♀ ⓘ ⓘ V §		♂ ♀ ⓘ ⓘ V §	
NE: Violence que faire www.violencequefaire.ch	♂ ♀ Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			
NW, OW: Agredis www.agredis.ch	♂ ♀ ⓘ ⓘ V § Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose dopo un allontanamento			
SG: Beratungsstelle Häusliche Gewalt für gewaltausübende Personen www.sg.ch/sicherheit/justiz-vollzug/bewaehrungshilfe/unsere-auftraege/haeusliche-gewalt.html	♂ ♀ ⓘ V Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose	♂ ⓘ V 20 sedute di gruppo settimanali di 2 ore		
SG: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V §	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V § Su richiesta o se il numero di partecipanti è sufficiente		
SH: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V §	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V § Su richiesta o se il numero di partecipanti è sufficiente		
SO: Bewährungshilfe Solothurn www.so.ch/amt-fuer-justiz-vollzug/bewaehrungshilfe	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ V § Presa di contatto con tutte le persone potenzialmente pericolose oggetto di allontanamento (§37 ^{ter} KapoG) [legge sulla polizia cantonale]; consulenza contro la violenza (Art. 237 CPP e Art. 55a CP)			
SO: Beratungsstelle Gewalt www.beratungsgewalt.so.ch	♂ ♀ ⓘ V Tutte le fasce d'età			

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
SO: GEWALTsleistung www.gewaltsleistung.ch				
SO: Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/hausliche-gewalt/lernprogramm-gegen-hausliche-gewalt Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt www.be.ch/gewalt-beenden		 26 sedute di due ore, compreso il contatto con il o la partner 26 sedute di due ore, gruppi aperti		
SZ: Agredis www.agredis.ch	 Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose dopo un allontanamento			
TG: Forio AG www.forio.ch				
TG: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch		 Su richiesta o in caso di numero sufficiente di partecipanti		
TI: Ufficio dell'assistenza riabilitativa www.ti.ch/uar				
TI: Violence que faire www.violencequefaire.ch	 Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			
UR: Agredis www.agredis.ch	 Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose dopo un allontanamento			
VD: Centre Prévention de l'Ale – CPAle www.prevention-ale.ch	 Corsi di 7 sedute di gruppo	 Gruppo terapeutico, al minimo 21 sedute		
VD: Violence que faire www.violencequefaire.ch	 Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			

Istituzioni	Consulenza	Programma di rieducazione	Terapia	Accertamento forense
VS (Oberwallis): Gewaltfrei miteinander – aber wie? Anlaufstelle für Jugendliche, Männer und Frauen www.egalite-famille.ch/gewalt/gewaltfrei-miteinander	♂ ♀ ⓘ V §			
VS (Valais romand): Alternative-Violence (un service de Caritas Valais) www.egalite-famille.ch/violence/violences-domestiques-aemo	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V § Colloquio di famiglia Gruppo di sensibilizzazione, 5 sedute	♂ ♀ ⓘ ⓘ V § Gruppo socioterapeutico, 10 sedute		
VS: Violence que faire www.violencequefaire.ch	♂ ♀ Consulenza online mediante l'apposita piattaforma			
ZG: Agredis www.agredis.ch	♂ ♀ ⓘ ⓘ V § Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose dopo un allontanamento			
ZG: Stiftung Männer Beratung Gewalt www.stiftung-mbg.ch	♂ ⓘ V §			
ZH: Bewährungs- und Vollzugsdienste Zürich, Abteilung Lernprogramm www.zh.ch/bewaehrung-shilfe	♀ Presa di contatto con persone potenzialmente pericolose	♂ ♀ ⓘ ⓘ V § 16 sedute di 2,5 ore		♂ ♀ §
ZH: Fachberatung Häusliche Gewalt www.fbhg.ch	♂ ♀ ♂ & ♀ V §	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V §		
ZH: KONFLIKT.GEWALT. www.konflikt-gewalt.ch	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V §	♂ ♀ ♂ & ♀ ⓘ ⓘ V § Su richiesta o in caso di numero sufficiente di partecipanti		
ZH: Mannebüro Züri www.mannebuero.ch	♂ ⓘ ⓘ V § Presa di contatto proattiva con persone potenzialmente pericolose			

5. Capienza delle case rifugio e degli alloggi d'emergenza in Svizzera nel 2017, secondo i Cantoni³¹⁹

Capienza delle case rifugio											
Regione	NPA	Canton	altri Cantoni contraenti	Nome	Camere	Letti	Tipo di alloggio	Gruppo target			
								Bambini / Adolescenti	Donne	Uomini	Specializzato per vittime di tratta di esseri umani
Svizzera orientale e Zurigo	8754	GL		Notunterkunft Netstal	5	5	Alloggio d'emergenza		Sì	Sì	
	7000	GR		Frauenhaus Graubünden	3	8	Casa rifugio		Sì		
	9000	SG	AI, AR	Frauenhaus St. Gallen	9	20	Casa rifugio		Sì		
	9000	SG		Schlupfhuus	6	9	Casa rifugio	Sì			
	8200	SH		Einliegerwohnung			Alloggio d'emergenza		Sì	Sì	
	8580	TG		Heilsarmee	9	9	Casa rifugio	Sì	Sì	Sì	
	8000	ZH		FIZ Makasi	9	10	Casa rifugio	Sì	Sì		Sì
	8600	ZH		Frauenhaus und Beratungsstelle Zürcher Oberland	4	9	Casa rifugio		Sì		
	8400	ZH	TG	Frauenhaus Winterthur	8	18	Casa rifugio		Sì		
	8000	ZH		Frauenhaus Zürich Violetta	12	24	Casa rifugio		Sì		
	8000	ZH		Mädchenhaus	5	7	Casa rifugio	Sì	Sì		
	8000	ZH		Schlupfhuus	12	16	Casa rifugio	Sì			
Svizzera nordoccidentale	5000	AG	SO	Frauenhaus Aargau / Solothurn	12	25	Casa rifugio	Sì	Sì		
	3000	BE		Fortis, Trafficking.ch		12	Casa rifugio		Sì	Sì	Sì
	3000	BE		Frauenhaus Bern	7	15	Casa rifugio		Sì		
	3600	BE		Frauenhaus Thun Berner Oberland	6	14	Casa rifugio		Sì		
	2500	BE		Frauenhaus und Beratungsstelle Region Biel	6	12	Casa rifugio		Sì		
	2500	BE		Mädchenhaus Biel /Bienne (befristetes Projekt)		3	Casa rifugio	Sì ³²⁰			
	3000	BE		Männer- und Väterhaus Zwüschehalt		16	Casa rifugio			Sì	
	4000	BS	BL	Frauenhaus beider Basel	10	17	Casa rifugio		Sì		

³¹⁹ Conferenza delle direttrici e dei direttori cantionali delle opere sociali (CDOS) (ed.) 2019: Situationsanalyse zum Angebot und zur Finanzierung der Not- und Schutzunterkünfte in den Kantonen. Rapporto di base. Berna: pag. 10–12. www.sodk.ch > Dokumentation > Studien und Berichte (stato: 30.4.2021).

³²⁰ Poiché la casa rifugio per ragazze è stata operativa solo come progetto pilota, vi erano state accolte per quella fase unicamente giovani donne maggiorenni con particolare bisogno di assistenza. Se in futuro dovesse essere aperta una casa per ragazze, l'offerta sarebbe specificamente destinata alle ragazze minorenni.

Capienza delle case rifugio											
Regione	NPA	Can- tone	altri Cantoni con- traenti	Nome	Camere	Letti	Tipo di alloggio	Gruppo target			
								Bambini / Adole- scenti	Donne	Uomini	Specializzato per vittime di tratta di esseri umani
Svizzera centrale	6000	LU	NW, OW, UR	Frauenhaus Luzern	7	19	Casa rifugio		Sì		
	6003	LU		Haus Hagar	7	7	Alloggio d'emergenza	Sì	Sì		
	6467	UR		Haus Magdalena			Alloggio d'emergenza	Sì	Sì		
	6300	ZG		Herberge für Frauen	8	15	Casa rifugio		Sì		
Svizzera latina	1700	FR		Solidarité femmes - centre LAVI	6	14	Casa rifugio		Sì		
	1200	GE		AVVEC Solidarité femmes Genève	5	12	Casa rifugio		Sì		
	1200	GE		Coeur des Grottes			Casa rifugio	Sì	Sì		Sì
	1200	GE		Le Pertuis			Casa rifugio		Sì	Sì	
	2714	JU		Centre Orchidée	15		Casa rifugio		Sì	Sì	
	2805	JU		Maison Chappuis	6		Casa rifugio		Sì		
	2300	NE		FADS (Fondation pour l'accueil des adultes en difficultés sociales)			Casa rifugio		Sì	Sì	
	2300	NE		Solidarité Femmes Centre de consulta- tion NE	4	8	Casa rifugio		Sì		
	6500	TI		Casa Armonia	4	10	Casa rifugio		Sì		
	6850	TI		Casa Astra	10	21	Casa rifugio	Sì	Sì	Sì	
	6900	TI	GR	Casa delle Donne	3	7	Casa rifugio		Sì		
	6900	TI		Casa St Elisabetta			Alloggio d'emergenza	Sì	Sì		
	1003	VD		ASTREE	11	11	Casa rifugio		Sì		Sì
	1000	VD		Centre d'accueil MalleyPrairie	24	49	Casa rifugio		Sì		
	1950	VS		Accueil Aurore	3	10	Casa rifugio	Sì	Sì		
	1900	VS		Logement de secours			Casa rifugio	Sì		Sì	
	1920	VS		Point du Jour	4	8	Casa rifugio	Sì	Sì		
	3900	VS		Unterschlupf	2	3	Casa rifugio		Sì		
Totale					242	443		15	37	10	4

6. Panoramica dei servizi di consulenza telefonica per le vittime di violenza nei confronti delle donne o violenza domestica in Svizzera³²¹

<i>Tipo di servizio</i>	<i>Servizio</i>	<i>Cantone(i)</i>	<i>Raggiungibilità</i>	<i>Costo della chiamata</i>
A: Servizi di consulenza per vittime di violenza	Anlaufstelle Häusliche Gewalt Aargau	AG	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Kinderschutzgruppe Kantonsspital Aarau	AG	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn*	AG/SO	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Kinderschutzzentrum St.Gallen – Beratungsstelle In Via*	AI/AR/SG	24 ore su 24	Tariffa normale
	Opferhilfe SG–AR–AI*	AI/AR/SG	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	AppElle! – Frauenhäuser Bern*	BE	24 ore su 24	Gratuito
	Fachstelle Häusliche Gewalt Bern	BE	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Lantana und VISTA – Fachstellen Opferhilfe*	BE	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Opferhilfe Bern und Biel*	BE	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Opferhilfe beider Basel*	BL/BS	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Association Pharos Genève	GE	Altri orari di consulenza	Gratuito
	CTAS Genève	GE	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Service de gynécologie, Hôpitaux universitaires de Genève	GE	24 ore su 24	Gratuito
	Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, Hôpitaux universitaires de Genève	GE	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Association Viol-Secours	GE/VD/FR	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Opferberatungsstelle Kanton Glarus*	GL	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Opferhilfe Graubünden*	GR	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Centre de consultation LAVI Delémont*	JU	Altri orari di consulenza	Gratuito
	Opferberatungsstelle Kanton Luzern*	LU/NW	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Agredis – Gewaltberatung von Mann zu Mann	LU/OW/NW/UR/SZ/ZG	Altri orari di consulenza	Gratuito
	SAVI La Chaux-de-Fonds Neuchâtel* ³²²	NE	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen Thurgau	TG	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Fachstelle Opferhilfe Thurgau*	TG	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	LAV Ticino*	TI	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Opferhilfe Beratungsstelle Kanton Schwyz und Uri*	UR/SZ	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Centre LAVI-PROFA Aigle/Lausanne/Yverdon-les-Bains*	VD	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Centre de consultation LAVI Valais Romand*	VS	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito

³²¹ Müller Franziska, Thorshaug Kristin, Krüger Paula: Bestandesaufnahme zu Telefonberatungen bei Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Berna 2021: pag. 32–35. www.ebg.admin.ch > Dokumentation > Publikationen Gewalt (stato: 30.4.2021).

³²² Il SAVI di Neuchâtel offre anche una casa rifugio.

	Opferhilfeberatung Oberwallis und Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder*	VS	Altri orari di consulenza	Gratuito
	eff-zett das Fachzentrum Opferberatung*	ZG	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Beratungs- und Informationsstelle Castagna*	ZH	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Beratungsstelle Frauen-Nottelefon Winterthur*	ZH	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Beratungsstelle kokon*	ZH	24 ore su 24	Tariffa normale
	BIF Beratungs- und Informationsstelle für Frauen*	ZH	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Fachstelle Okey Opferhilfeberatung*	ZH	24 ore su 24	Gratuito
	Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle Kinderspital Zürich*	ZH	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	Opferberatung Zürich*	ZH	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
B: Case rifugio	Männer- und Väterhaus Zwüschehalt	AG/BE/LU	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Frauenhaus Aargau-Solothurn	AG/SO	24 ore su 24	Tariffa normale
	Frauenhaus St.Gallen	AI/AR/SG	24 ore su 24	Tariffa normale
	Frauenhaus und Beratungsstelle Biel*	BE	Altri orari di consulenza	Gratuito
	Frauenhaus beider Basel	BL/BS	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
	Centre de consultation LAVI pour femmes Fribourg - Solidarité Femmes Fribourg*	FR	Altri orari di consulenza	Gratuito
	Association AVVEC	GE/VD	Altri orari di consulenza	Gratuito
	Foyer Au Cœur des Grottes	GE	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Foyer Le Pertuis – protection des mineurs et soutien aux parents – Fondation Officielle de la Jeunesse	GE	24 ore su 24	Gratuito
	Frauenhaus Graubünden	GR	24 ore su 24	Gratuito
	Frauenhaus Luzern	LU/NW/OW/SZ/UR/ZG	24 ore su 24	Gratuito
	Herberge für Frauen Zug	LU/NW/OW/SZ/UR/ZG	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
	Frauenhaus Winterthur	SH/TG/ZH	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione
	Associazione Armònia	TI	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Associazione Consultorio e Casa delle Donne Lugano	TI	Altri orari di consulenza	Gratuito
	Centre d'accueil MalleyPrairie	VD	24 ore su 24	Gratuito
	Fondation l'EssentiElles	VS	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
	FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	ZH	Orario d'ufficio LU–VE	Tariffa normale
	Frauenhaus Zürich Violetta	ZH	24 ore su 24	Tariffa normale
	Mädchenhaus Zürich	ZH	24 ore su 24	Gratuito
	Schlupfhuus Zürich	ZH	24 ore su 24	Tariffa normale
C: Temi nazionali o servizi destinati	CARITAS Schweiz – Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz	Nazionale	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito

a gruppi target specifici	LGBT-Helpline	Nazionale	Altri orari di consulenza	Gratuito
	Migration & Menschenrechte – Fachstelle Zwangsheirat	Nazionale	24 ore su 24	Gratuito
	Pro Juventute Tel 147	Nazionale	24 ore su 24	Gratuito
	TERRE DES FEMMES Schweiz – Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz	Nazionale	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	«Alter ohne Gewalt» (Angebot der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter, Alter Ego, Pro Senectute Ticino e Moesano)	Nazionale	Orario d'ufficio LU–VE	Gratuito
D: Servizi di consulenza generale	Männerbüro Region Basel	AG/BL/BS/SO	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Die Dargebotene Hand Aargau/Solothurn-Ost	AG/SO	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Die Dargebotene Hand Ostschweiz/Fürstentum Liechtenstein	AI/AR/GL/GR/SG/TG/LI	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Die Dargebotene Hand Bern	BE	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Die Dargebotene Hand Basel	BL/BS	24 ore su 24	Tariffa speciale
	La Main Tendue Genève	GE	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Unité Mobile d'Urgences Sociales	GE	Altri orari di consulenza	Tariffa normale
	Telefono Amico Ticino e Grigioni Italiano	GR/TI	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Elternnotruf	GR/ZH/ZG	24 ore su 24	Tariffa normale
	Die Dargebotene Hand Nordwest	JU/SO	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Die Dargebotene Hand Zentralschweiz	LU/NW/OW/SZ/UR/ZG	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Die Dargebotene Hand Winterthur Schaffhausen Frauenfeld	SH/ZH	24 ore su 24	Tariffa speciale
	La Main Tendue Vaud	VD	24 ore su 24	Tariffa speciale
	La Main Tendue Valaisanne	VS	24 ore su 24	Tariffa speciale
	Die Dargebotene Hand Zürich	ZH	24 ore su 24	Tariffa speciale
	TikK Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte	ZH	Altri orari di consulenza	Tariffa normale

Fonte: Interface, sulla base dei risultati dell'indagine online 2020. Legenda: i servizi contrassegnati da un asterisco sono consultori per le vittime ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (v. www.aiuto-alle-vittime.ch).

7. Statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS) 2018 e 2019

Consulenze alle vittime per sesso, età e nazionalità

	2018	2019
Consulenze alle vittime	41 540	41 154
Sesso delle vittime		
Maschile	11 640	11 208
Femminile	29 135	29 072
Sconosciuto	765	874
Età delle vittime (al momento della consulenza)		
< 10 anni	3182	3359
10–17 anni	4007	4255
18–29 anni	8133	8189
30–64 anni	19 042	19 141
Oltre 64 anni	3842	2931
Sconosciuto	3334	3279
Nazionalità delle vittime		
Svizzera	23 014	22 041
Straniera	12 104	12 406
Sconosciuta	6422	6707

Fonte: UST– Statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS)

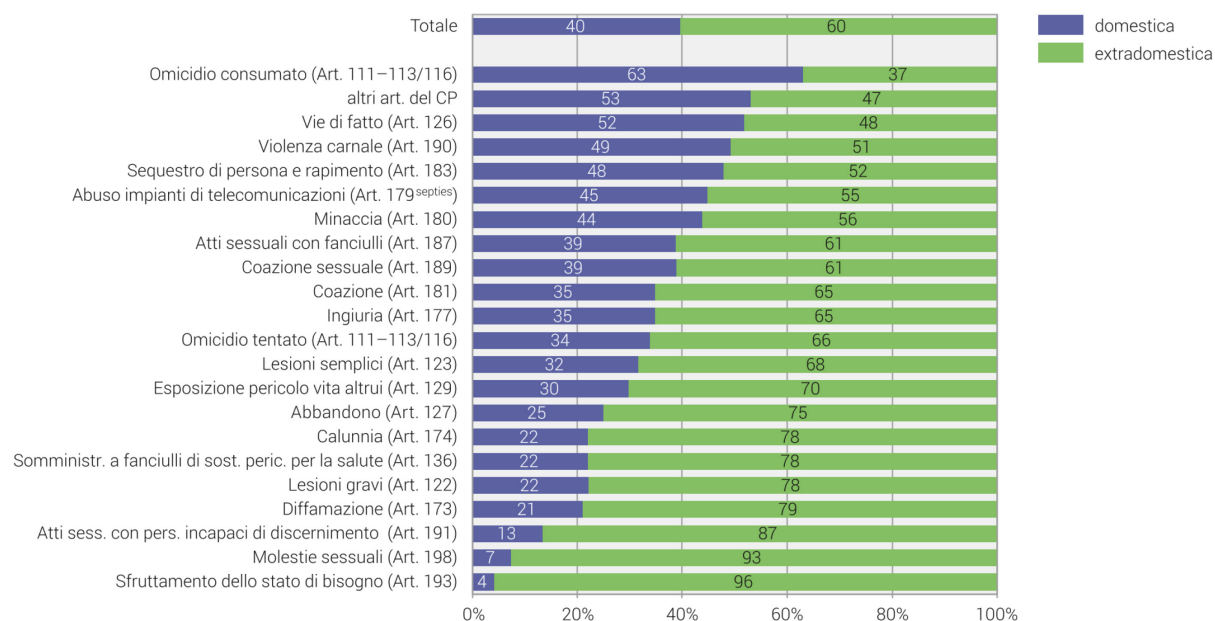
Indennizzi e riparazioni morali per sesso, età e nazionalità

	2018	2019
Totale	1255	1252
Statuto dei o delle richiedenti		
Vittima	1071	1095
Congiunto/a	86	76
Vittima e congiunto/a	11	14
Sconosciuto	87	67
Sesso delle vittime		
Maschile	504	479
Femminile	749	773
Sconosciuto	2	0
Età delle vittime		
< 10 anni	36	35
10–17 anni	77	89
18–29 anni	342	333
30–64 anni	691	661
Oltre 64 anni	63	71
Sconosciuto	46	63
Nazionalità delle vittime		
Svizzera	666	654
Straniera	404	406
Sconosciuta	185	192

Fonte: UST – Statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS)

8. Statistica criminale di polizia (SCP): proporzione della violenza domestica rispetto agli atti violenti registrati dalla polizia, 2018–2020

Proporzione della violenza domestica rispetto agli atti violenti registrati dalla polizia, 2019



Fonte: UST – Statistica criminale di polizia (SCP)

© UST 2020

Reati violenti registrati dalla polizia in ambito domestico

	2018	2019	2020
Totale	18 522	19 669	20 123
Omicidio consumato (artt. 111– 113/116 CP)	27	29	28
Tentato omicidio (artt. 111– 113/116 CP)	52	50	61
Istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP)	1	1	1
Interruzione della gravidanza senza il consenso della gestante (art. 118 cpv. 2 CP)	1	2	0
Lesioni gravi (art. 122 CP)	84	116	124
Lesioni semplici (art. 123 CP)	2122	2035	2123
Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 CP) ¹⁾	0	0	1
Vie di fatto (art. 126 CP)	5724	6379	6576
Abbandono (art. 127 CP)	5	5	5
Esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP)	113	126	141
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP)	11	18	17
Diffamazione (art. 173 CP);	284	264	259
Calunnia (art. 174 CP);	247	244	251
Ingiuria (art. 177 CP)	3265	3737	3815
Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	604	521	532
Minaccia (art. 180 CP)	4122	4314	4220
Coazione (art. 181 CP)	778	732	857
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a CP) ²⁾	3	8	1
Sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP)	122	113	128
Circostanze aggravanti(art. 184 CP)	6	2	2
Presa d'ostaggio (art. 185 CP)	0	1	0
Atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP)	393	383	390
Atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP)	4	3	1
Coazione sessuale (art. 189 CP)	193	205	229
Violenza carnale (art. 190 CP)	246	287	268
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art.191 CP)	35	24	34
Sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP)	1	1	0
Molestie sessuali (art. 198 CP)	70	61	54
Atti preparatori punibili (art. 260bis CP)	9	8	6

1) Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 CP) in vigore dal 1° luglio 2012

2) Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a CP) in vigore dal 1° luglio 2013.

Stato della banca dati: 13.02.2019/13.02.2020/15.02.2021

Fonte: UST – Statistica criminale di polizia (SCP) 2021

